LE MANI MORTE

OSSIA

LETTERA

ALL' AUTORE DEL RAGIONAMENTO
INTORNO AI BENI POSSEDUTI

DALLE

CHIESE.

IN VENEZIA
MDCCLXVI.

APPRESSO FRANCESCO PITTERI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI E PRIVILEGIO.

AVVISO

Dell' Autore.

Olti pensano al dì d' oggi, che un certo genere di libri non possa dispiacere sennon a' falsi divoti, e a' cattivi Cittadini. E' cosa facile che a questa classe di giudici poco esperti e mal sicuri si veda ridotto chiunque non approva il *Ragionamento intorno a' beni posseduti dalle Chiese*. Ma se un tale pensamento può in altri casi essere per lo meno temerario, in questo egli è affatto ingiusto. Vi ha, la Dio mercè, chi ama il pubblico bene: vi ha chi conosce quella parte essenziale di Religione, la quale consiste nell' onorar Dio Signore col più intimo rispetto verso le sovrane leggi, e con una piena ubbidienza a' Principi da Dio stabiliti per promulgarle. Ma qual Uomo, sol tanto che abbia un' ombra di

virtù civile, e di naturale equità, può soffrire di buona voglia, che sotto lo specioso titolo di spiegare i principj della Regia Autorità, si pongano in discredito i Sagri Ministri col meschino soccorso di Leggi non intese, di passi tronchi, o supposti, di Epoche false, d'imputazioni, e di maldicenze? Io amo l'ordine della pacifica milizia, a cui sono ascritto; e trovo nella mia vocazione e motivi e allettamenti per viver fedele al mio Principe, assai più forti di quelli che mi somministra l'umana Filosofia. Non entri l'Anima mia, dirò quasi colle stesse parole di San Bernardo, nel consiglio di certuni, che non sanno difendere i privilegj, e i diritti delle Chiese, senza violare le ragioni della Sovranità. Ecco la massima, ecco lo studio da me adoperato nel rispondere all'Autore del Ragionamento. Con qual riuscita, non tocca a me il deciderlo. Faccia il Signore, che la

mia

mia fatica ſerva a mantenere e a riſvegliare, ſe ſia d'uopo, negli Eccleſiaſtici uno ſpirito di moderazione e di vero diſintereſſe, per cui degni ſi rendano della Regia Clemenza.

NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. *F. Filippo Rosa Lanzi* Inquisitor General del Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato: *Le Mani morte, o sia Lettera all'Autore del Ragionamento intorno a' beni posseduti dalle Chiese ec. M. S.*: non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a *Francesco Pitteri* Stampator di Venezia che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, & di Padova.

Dat. li 26. Agosto 1766.

(Andrea Tron Cav. Rif.
(Girolamo Grimani Rif.

Registrato in Libro a Carte 290. al Num. 1883.

Daviddc Marchesini Segr.

28. Agosto 1766. Registrato nel Magistrato Eccell. degli Esec. contro la Bestemmia.

Francesco Gadaldini Seg.

Mi

MI venne appena a notizia, Cariſſimo Amico, ch' era uſcito alla luce un voſtro Ragionamento ſopra i Beni poſſeduti dalle Chieſe, e che queſto era molto feroce, e ſanguinoſo; che mi corſe un freddo gelo per le oſſa: temendo io non aveſſe, non già a deſtare nei Principi vaghezza di ſpogliare almeno in parte voi, e me, e quanti vivono dell'Altare, ma bensì ad accendere un vivo fuoco fra gli uomini di Chieſa, e quelli del Secolo, e così dividerci fra noi, che finalmente ſiamo tutti Criſtiani e Cittadini, in due rabbioſe fazioni. Ma, la

Dio mercè, il vostro Libro non ha poi fin'ora partorito questo gran male. Da principio fu ricevuto dal Pubblico con molta curiosità. I Chierici, come ben potete immaginarvi, e come voi stesso avete preveduto senza sgomentarvene, lo lessero con isdegno, e molti che neppure l'avran letto, lo laceraro con un odio, che gli spiritosi Moderni chiamerebbero *Teologico*, cioè in nostro linguaggio con un falso zelo, o per lo meno indiscreto. Vennero in campo nelle loro declamazioni gl' infausti Nomi di Arnaldo di Brescia, de' Poveri di Lione, de' Fraticelli, di Vicleffo, de' Zuingliani: *Tantæ ne animis cælestibus iræ?* Sennonchè poco tardarono a venire in loro soccorso quelli altresì, a cui cercaste di giovare, ed alzando anch' essi la voce, spargevano nelle adunanze, che i vostri principj non erano esatti; che l'ordine geometrico vi era straniero; che i luoghi comuni sparsi per la vostra Opera nulla fanno a proposito; e che questa pareva scritta in tempo di guerra fra le due Potestà, nel quale è costume di aguzzare la penna, e di temprarla così pungente, come avete fatto voi, benchè sia chiuso il Tempio di Giano,

no,

no. Si è forse, dicea taluno, sognato l'Autore d'aver letta qualche Decretale uscita di fresco, che possa mettere in iscompiglio le nostre coscienze con un altro Vangelo, e con una nuova Legge promulgata fra turbini, e fra tempeste? O forse avean bisogno i Sovrani d'un meschino ajuto di principj Geometrici? La Giustizia detta le loro Leggi; e ciò basta perchè i Chierici pure con una piena ubbidienza debbano rispettarle. Dovea piuttosto questo buon Cittadino, se volea far pompa della sua fedeltà, e del suo Patriottismo, prendersi a combattere contro l'Autore del nuovo *Codice di Natura*, contro il preteso Legislatore de' *Costumi*, contro l'*Emilio*, e, giacchè è così vigoroso, contro l'*Uomo Selvaggio*, e contro cento altri Mostri d'Empietà; i quali tutti distruggono la Società, aboliscono il potere legittimo, e stabiliscono l'anarchia. Questa sì che era un'impresa degna, e propria di chi ama la sua Patria, il suo Principe, e la sua Religione. Che se pur non volea intieramente allontanarsi dal suo argomento, che tende all'Equilibrio de' Beni, non poteva egli senza invidia, e senza rumore istruire il

Cor-

Corpo Ecclesiastico a predicarci e coll' esempio e colla voce, che non si manchi nò di portare gli opportuni sovvenimenti alle Chiese, ed ai Sagri Ministri, se ne abbisognano; ma che le nostre limosine hanno a versarsi con più larga mano in seno delle povere Famiglie, degl' Infermi, degli Orfani, delle abbandonate Donzelle? Così ha insegnato con libertà un buon Prete, e un grand' Uomo senza offendere chiunque siasi, anzi con pienissima approvazione di molti Uomini Dotti dei Chiostri. Lo stesso far dovea il moderno Scrittore, sennon altro, per animarci vieppiù a promuovere la nascente Casa di Carità, e l'Accademia d' Agricoltura, dirette amendue a sollievo di due Classi di popolazione benemerite dell' uman genere, cioè degli Artigiani, e dei Contadini: le quali abbiamo vedute co' nostri proprj occhi, non ha molto, per mancanza di biade, e d'industria languir dalla fame. Questi, Caro Amico, ed altri simili erano i discorsi, che si fecero al comparire del vostro Ragionamento: e se mi dessero poca pena lascio a Voi l'argomentarlo; a Voi, dissi, che ben siete persuaso, che vi amo.

Mi

Mi risolsi per tanto (ciò che prima non avea fatto) a leggere il vostro Libro per vedere poi se abbiate meritata una così universale disapprovazione col pubblicarlo. E avendolo, come posso lusingarmi, esaminato senza parzialità, e senza amarezza, son venuto a formarne il mio parere, in cui seguirò l'Ordine, che da Voi si tiene.

Vedrete in questa mia Lettera espresso con semplicità, e con candore, ciò che io sento intorno a' vostri principj, e intorno alla gran parte delle prove, che adoperate per illustrargli. Di tratto in tratto si prenderanno in esame alcune vostre proposizioni lanciate nell'ardore del conflitto; e verrete accorgendovi che le massime, su cui si aggira il mio lavoro, corrispondono a' doveri di un buon Suddito, e di un buon Cittadino, molto lontano dall'introdurre la promulgazione di un altro Vangelo. Leggetemi, che ve ne prego, con tranquillità, e con pazienza: e se alcuna volta fo mostra di riscaldarmi, voi mi avete dato il motivo coll'accusare tutti quelli, che sentono diversamente da Voi, di nulla meno che di un' Eresia degna degli

Ana-

Anatemi di S. Paolo. E per ciò mi avrete per iscusato, se mi sono lasciato alquanto rapire dall'autorità di S. Girolamo, il quale, se non m'inganna la memoria, scrisse in questi precisi termini: *In accusatione hæreseos nolo quemquam esse patientem.*

I.

Cominciamo dunque a ragionare sul primo vostro principio, ch' è la base della gran mole: „ La Chiesa Cristiana come tale " (così da voi si stabilisce) „ è stata da Cristo Signor Nostro fondata, ed instituita senza Dominio, o possesso di beni temporali. „ Prima di passar oltre, Vi prego a spiegarmi due, o tre coserelle, che io non intendo. E in primo luogo vi chiedo, come da voi si prenda nelle riferite vostre parole il nome di Chiesa. Io ho imparato dal Catechismo Romano, che la Chiesa, preso questo vocabolo secondo *la comune* consuetudine di favellare, è la Congregazione de' Fedeli, che sono chiamati alla luce della verità, e con vero culto adorano il vero Dio. Non si diparte da questa spiegazione il cele-

bre

bre Vescovo Bossuet, (1) che nella Conferenza col Ministro Claudio così scrive: „ i Cristiani sotto il nome di Chiesa intendono una Società che fa „ professione di credere la Dottrina „ di Gesù Cristo. Questa, ei soggiun„ ge, è *la propria*, *e naturale* significa„ zione di tal nome, solita adoperar„ si negli *ordinarj discorsi*; nè intorno „ a ciò io chieggo se non la testimo„ nianza de' Pretesi Riformati. " Così l'illustre Prelato. E il Dotto Padre Maestro Sarpi nell'Apologia (2) dopo aver dimandato al suo Avversario cosa intenda *per Chiesa*, dice, che il vocabolo *propriamente* significa la Congregazione de' Fedeli. Donde ne siegue, che il Vocabolo di Chiesa Cristiana, qualora non vogliasi abbandonare la *comune consuetudine* per discorrere in un modo *straordinario*, e qualora si prenda in un senso *proprio*, *e naturale*, che il Nome, dissi, di Chiesa abbraccia non solo i Chierici, ma ancora i Laici: i quali formano insieme una sola adunanza di Adoratori del vero Dio. Ora sembra a Voi, Caro Amico, che in un principio, il quale debb'essere semplice, e chiaro, sia cosa lodevole usare il nome di Chiesa in un senso lontano

(1) Oeuvres Vol. I. pag. 127. Argentine Albrizzi.

(2) Opere Tom. II. Helmstad pag. 255.

tano

tano dall' uso comune; onde taluno entri facilmente in sospetto, che ne' vostri principj susseguenti, siccome in questo, vi si comprendano anche i Secolari, i quali si pregiano d'esser Cristiani? E già vi è chi sostiene, che abbiate sparse qua, e là certe massime, le quali sono opposte a un governo, il di cui principio, se prestiamo Fede *allo Spirito delle Leggi*, non è già il *timore*, ma la *virtù*. Concedasi però, che con tutta proprietà sotto nome di Chiesa da voi s' intenda la Chiesa Sacerdotale, o sia il Corpo de' Pastori e Ministri; perchè poi sul bel principio delle vostre prove (1) fate quell'ammirabile passaggio dalla Chiesa Sacerdotale, che volete impoverire, alla Chiesa Cristiana, cioè alla Congregazione de' fedeli? Cristo Signor nostro secondo voi è Capo e Fondatore della *Cristiana Chiesa*. Questa è composta di Clero, e di popolo. Ora egli le ha fatto intendere, che *non doveva posseder beni terreni*. Dovete dunque conchiudere, o che la Cristiana Chiesa composta di Preti, e di Laici non può, se vuol seguire la Dottrina, e gli esempj di Gesù Cristo, posseder beni terreni; o che le dottrine, e gli esem-

(1) Ragionamento p. 12.

esempj di Gesù Cristo contenuti ne' quattro Evangelj non sono diretti se non alla Chiesa Sacerdotale. Scieglie-te ciò che vi piace, che alla fine sarà lo stesso, cioè un grandissimo assurdo. Nè vi gioverebbe il replicarmi, che voi parlate della Cristiana Chiesa *come tale*, e che *come tale* è stata instituita senza dominio, o possesso di beni temporali. Questa maniera di parlare è buona nel rescritto di un antico Imperadore, che vietò, come vedremo a suo luogo, di accusare i Cristiani *come tali*; cioè a solo motivo della Religione, che professavano. La frase è buona, qualora si dice, che alla Chiesa *come tale*, cioè *al Corpo*, furono, come pure si vedrà in progresso, restituiti per ordine di Costantino, di Licinio, e d'altri Principi, gli antichi beni, de' quali prima della persecuzione aveva il dominio, e il possesso. E' buona finalmente, dove i Sovrani prescrivono, che la Chiesa *come tale*, o i Chierici *come tali* non possano conseguire Eredità, nè far acquisti di beni stabili. Ma all' incontro è viziosa, o non ha verun senso, adoperata a quel fine, che vi avete proposto. Ed eccovi la ragione: La Chiesa *come tale*

fu

ſu inſtituita povera, e incapace di beni, non è così? Ma come lo provate? Lo provo co' quattro Evangelj, cioè colla dottrina, e coll' eſempio di Geſu Criſto. Ma ditemi in grazia: credete voi, che la divina Sapienza inſegnando la povertà abbia uſato di queſta reſtrizione: I miei Apoſtoli, e i miei ſeguaci *come tali* ſieno poveri. Il Collegio, la Chieſa nulla abbia: nel reſtante poi le coſe corrano come prima. Bella morale Evangelica, che ci predicate.

L' altro mio dubbio è, come debbanſi intendere quelle parole, Criſto fondò la Chieſa *ſenza dominio*, *e poſſeſſo di beni*. Il teſto ſembra facile, e piano, cioè non aver Gesù Criſto nè promeſſo, nè conceduto alcun palmo di Terra agli Apoſtoli, e a' loro Succeſſori, anzi nè tampoco a veruno di quelli, che ſemplici membri della Chieſa, e non già Preſidenti, e Miniſtri, aveſſero profeſſato il Divino ſuo Nome: all' incontro di ciò che Dio avea fatto nell'antica alleanza col Popolo Ebreo, al quale col mezzo di ſtrepitoſi prodigj diede il dominio, e il poſſeſſo della Terra di Canaan. Credo in fatti, che queſta, e non altra

ſia

ſia la voſtra intenzione. Ma ſiccome uno Scrittore a voi noto, poichè lo trovo citato nel Ragionamento, (1) ſpinge le coſe più oltre, e pretende, come ſapete, che non abbia la Chieſa, nè mai aver poteſſe vera proprietà di Beni ſtabili, così era d'uopo eſprimervi nel porre il voſtro principio con tal eſattezza, che non deſte luogo a una interpretazione cotanto odioſa: quale potrebbe forſe ammettere quello ſpacciarſi (1) *come maſſima Evangelica, che non compete alcun Dominio alli Paſtori ſopra le Poſſeſſioni, e i Beni terreni*: quel dirci, che Gesù Criſto ha non ſolo col ſuo eſempio, ma colla ſua Dottrina inſegnato, (2) che la *Criſtiana Chieſa non doveva poſſeder beni terreni*: quell'aggiungerſi in fine dopo una propoſizione veriſſima, cioè che *anco i Prelati della Chieſa debbono uniformarſi, e ubbidire alle Leggi dei Principi* (3), l'aggiungerſi, dico, ſiccome voi fate, *che preſſo* i Principi ſta il Dominio, e l'Imperio ſopra le poſſeſſioni della Chieſa, in tempo, che non ſi tratta in quel luogo dell' alto Dominio, ma della proprietà.

(1) pag. 64.

Ragionamento. pag. 34.

(2) ivi pag. 12.

(3) ivi pag. 31.

Che ſe voleſſi eſaminare tutte le prove del principio da voi propoſto,

 cioè

cioe le moltissime testimonianze della Scrittura, e de' Padri (1) sarebbe cosa troppo lunga, ed anco soverchia. Vi dirò in due parole, che i testi scritturali da voi addotti, altri contengono mero consiglio; altri un precetto interino; altri un positivo precetto per tutti i tempi, ma *comune* alla *Cristiana Chiesa*, cioè ancora al Popolo, e non già da osservarsi dai soli Presidenti, e Ministri, benchè questi abbiano una più stretta obbligazione d'osservargli: ed altri finalmente, o riferiscono gli storici avvenimenti della primitiva Chiesa senza che possa trarsi da' fatti un principio di diritto; o non altro (lo che s'intenda ancora delle sentenze de' SS. Padri) c'insegnano, sennon che la podestà di Dio conceduta alla Chiesa non si stende, nè sopra i Beni, nè sopra i Regni del Mondo. Discendendo poi al particolare scieglieremo così alla ventura alcuni passi da Voi riferiti, acciò si veda se io dico il vero. *Beati i poveri di spirito*, dicea Gesù Cristo, come si ha nel Vangelo di San Matteo; e voi facendovi la glossa soggiungete (2) che San Luca dice assolutamente: *Beati i poveri*.

(1) ivi pag. 12. usque ad 39.

(2) ivi pag. 16.

Ma

Ma Dio buono! Laddove il giudizioso Calmet (1) seguendo le regole di una sana Critica ci avverte, che S. Matteo spiega più distintamente di qual povertà si favelli, e che per ciò dobbiamo col di lui mezzo interpretare S. Luca; perchè volete voi tutto all' opposto, che si abbia a spiegare S. Matteo col mezzo di S. Luca, e che il Signor nostro parli de' poveri, quali secondo il moderno sistema debbon essere i Chierici, e non de' poveri di spirito, cioè de' mansueti, degli umili, di coloro che portano con rassegnazione, o di buon grado abbracciano lo stato dell' indigenza, e di quelli altresì, che senza fasto, e senza cupidigia usano delle ricchezze? „ Colui, scriveva S. Fran„ cesco di Sales (2), è ricco di Spi„ rito, che serba le sue ricchezze „ nel suo Spirito, o lo Spirito nelle „ ricchezze. Povero all' incontro di „ Spirito (e in conseguenza beato) „ è colui, che non serba nel suo Spi„ rito le sue ricchezze, nè in queste „ il suo Spirito. " Aggiungasi che, secondo l'osservazione di un Uomo dottissimo, il Redentor nostro rigetta la falsa opinione de' carnali Giudei, i

(1) Comment. in Lucam c. VI. n. 20.

(2) Introduzione Parte III. Cap. 14.

quali credevano, che i soli ricchi fossero beati. Errore è questo anche degli Uomini di mondo: *Beatum dixerunt popolum cui hæc sunt*. Ma s' ingannano; perchè quegli è veramente beato, che ripone le sue ricchezze nel servire al suo Signore, e al suo Dio. *Beatus popolus cujus Dominus Deus ejus*. In somma, le parole del Salvatore non suppongono necessariamente l' abbandono, e la privazione de' beni di quaggiù, nè contengono un divieto di possedergli; ma a quelli ancora, che ne hanno, prescrivono la necessaria condizione, con cui dee ritenergli chiunque (*siasi* o chierico, o laico,) aspira alla più ricca, e più durevole Eredità del Regno de' Cieli.

Mi si offre un altro bel passo del Ragionamento (1), ed è quello, ove dite, „ che scoprendo il Redentore „ ne' medesimi suoi Discepoli andarsi „ introducendo un certo vano desiderio di maggioranza, non tardò „ risolutamente a proibirglielo; facendo loro sapere che il Dominio dovea lasciarsi ai Principi del Secolo, „ e che il Regno Ecclesiastico dovea „ tutto aspettarsi nel Secolo futuro. “ In conferma di che si allega il noto pas-

(1) pag. 27.

passo di S. Luca: *Principes Gentium dominantur eorum*, con ciò che siegue. Se questa vostra non meno improvvisa che spiritosa sortita contro que' Prelati della Chiesa, che sono insieme Principi e Sovrani, vada molto a proposito della controversia presente, lo lascio giudicare a chi ha buona Dialettica. E chi non vede, che sono due cose affatto diverse la Sovranità o sia il *Dominio* come voi quì lo prendete, e il dominio o sia la proprietà dei Beni, che fa il soggetto della vostra riforma? Cosicchè quand'anche Gesù Cristo avesse proibito ai Successori degli Apostoli il Dominio temporale, non per questo ne verrebbe in conseguenza, che loro non fosse lecito il posseder Fondi situati nel Territorio de' Sovrani. Lascio innoltre che altri giudichi con quanta verità si dica, che il Regno Ecclesiastico deve tutto aspettarsi nel Secolo futuro, come se in questo futuro Secolo non abbiano a regnare se non i Pastori della Chiesa Cristiana. Un simile linguaggio non può essere più alieno dallo stile de' Divini Libri. E basta rammentare il passo di San Matteo, di cui testè parlavasi, che fa Consorti del Regno de' Cieli tutti co-

 loro,

loro, che hanno il vero ſpirito di povertà. Dunque per voi, o Principi illuſtri della Terra, che proteggete la Religione, e col voſtro eſempio difendete il Vangelo dalle prevaricazioni del Popolo, e dagl' inſulti de' libertini; per voi non ſarà il Regno nel Secolo futuro, perchè debb' eſſere il *Regno Eccleſiaſtico?* Regnate pure felici ſu queſta terra; e tardi per noſtro bene venga quel dì, che vi traſporti a un Regno migliore.

Diaſi ancora un ſaggio delle oſſervazioni, che nel Ragionamento ſi fanno ſopra le teſtimonianze de' SS. Padri. (1) Un Concilio di Africa determinò che ai Preti non poteſſero commetterſi tutele. Ciò è vero, veriſſimo: e n' è buon teſtimonio S. Cipriano, che da voi ſi cita ſulla fede di uno Scrittore erudito, e che io ho letto nell' ultima Edizione belliſſima di Parigi. (2) Udiamo ora il Commentario che vi fate: „ E per qual ragione fu „ ciò vietato? Eccola: Perchè i Preti „ non ſi dovevano ingerire nell' amminiſtrazione neppure delle coſe ſecolari: dicendo, che ſiccome i Leviti „ tenevano proibizione di poſſedere „ beni ſtabili, ma doveſſero vivere del-

„ le

(1) pag. 25.

(2) Epiſt. LXVI. pag. 114.

„ le Decime, così non abbiano i Sa-
„ cerdoti Cristiani d' aver ingerenza
„ in beni stabili, ma vivere di sole
„ sportule. " Perdonatemi, se vi dico
senza amarezza, ma con un vero sentimento di buon amico. Il Santo Vescovo di Cartagine non si è sognato di dire il più delle cose, che da voi si dicono come uscite dalla sua penna. Ei dice bensì, che i Sacerdoti e i Chierici occuparsi non debbono sennon ne' Sagrifizj, e nelle preghiere, e non prendere ingerenza negli affari del Secolo, che gli costringevano ad allontanarsi dalla Chiesa, *ab Ecclesia recedere*: ma nel testo non vi è quel *neppure*, che o non ha verun senso, o ci dà ad intendere che se i Preti non debbono ingerirsi nell' amministrazione *neppure* delle cose secolari, *molto meno* adunque nell'amministrazione delle rendite della Chiesa. Lo che è falsissimo; perchè non solo a' tempi di S. Cipriano, ma assai prima, e nell' Africane Chiese e altrove, come attestano in faccia a' Gentili, due de' più celebri Apologisti, cioè S. Giustino Martire, e Tertulliano (1), vi era un'*Area*, *un Erario*, in cui si tenevano in deposito le offerte dei Fedeli, e in cui avea la primaria

(1) Instit. in Apol. 1. n. 67. pag. 84. edit. Ben. & Tertull. Apologet. cap. XXXIX.

 ispe-

iſpezione il Veſcovo del luogo, che dovea probabilmente raccomandarne l' amminiſtrazione a' Sacerdoti, ed in particolare a'Diaconi. Ma codeſto, voi mi replicherete, non era dinaro raccolto da frutti di Beni ſtabili. Io ve lo concedo per ora; ma vi nego, che S. Cipriano, ſiccome dice in quella ſua Piſtola, dove riferiſce il Decreto del Concilio Africano, che i Leviti avevano proibizione di poſſedere Beni ſtabili, ma doveano vivere di ſole decime; così dica, *che non abbiano i Sacerdoti d' aver ingerenza in beni ſtabili, ma vivere di ſole ſportule*. Eccovi le parole del Santo Padre. „ Quæ nunc „ ratio, & forma in Clero tenetur, „ ut qui in Eccleſia Domini ordina„ tione Clerica promoventur, in nul„ lo ab adminiſtratione divina avocen„ tur, nec moleſtiis, & negotiis ſæ„ cularibus alligentur, ſed in honore „ ſportulantium Fratrum, tanquam „ decimas ex fructibus accipientes, „ ab Altari, & Sacrificiis non rece„ dant. " Ella è coſa chiara, che lo ſcopo del Santo è di moſtrare che non conviene a' Chierici alcun impiego, che gli allontani dall' Altare e dalla Chieſa, qual era l' uffizio di Tutore;

e che

e che egli disapprova non l' ingerenza ne'beni stabili, o nelle rendite della Chiesa, ma la cura di affari stranieri, per cui ci resta impedito l'adempire i doveri proprj della nostra vocazione. Per altro giacchè vedo, che nel vostro Ragionamento fissate alcune celebri Epoche, non voglio passare sotto silenzio quella del Concilio Africano da voi posto nel 257. che è appunto quel Concilio, in cui si stabilì, che a' Preti non si potessero commettersi tutele. Mi giova supporre che questo sia un errore di stampa: altrimenti l'Epoca è falsa; e in poche parole ve lo dimostro. San Cipriano scrive, che *jampridem* ciò aveano vietato i Padri Africani: *cum jampridem in Concilio Episcoporum statutum sit, ne quis de Clericis, & Dei ministris tutorem, vel curatorem testamento suo constituat*. Così egli nella Lettera LXVI. secondo l' Edizione di Stefano Baluzio, compiuta da un Benedettino di San Mauro. Ora questa lettera fu scritta (1) dal Santo prima del CCL. Dunque il Concilio è più antico del 257. Queste per avventura vi sembreranno minuzie; ma non così saranno altri vostri anacronismi, de' quali parleremo in progresso.

(1) V. S. Cypriani Vit. cap. II. pag. XLVI.

Chiu-

Chiuderò questa parte con riferire ciò, che voi osservate sopra un detto di Osio all'Imperadore Costanzo, e sopra un altro di S. Girolamo nella sua bella Pistola a Nepoziano. Quegli fioriva nel principio, come voi dite, o come io direi piuttosto, verso la metà del IV. Secolo della Chiesa, e perciò in un tempo, in cui possedeva la Chiesa medesima fondi suoi proprj. Ciò posto, ecco le famose parole di Osio. ,, Tibi Deus imperium commi- ,, sit: nobis quæ sunt Ecclesiæ con- ,, credidit: ec. neque igitur fas est ,, mihi in terris imperium tenere, ne- ,, que thymiamatum & Sacrorum po- ,, testatem habet Imperator. " Dalle quali (1) voi argomentate molto bene che per insegnamento di Osio appartiene a Cesare il *Dominio*, *e l' Imperio* delle cose temporali, e che a' Vescovi e a' Ministri della Chiesa non era lecito d'esercitar la *Regia Podestà col Dominio* delle medesime. Sì, lo ripeto, il vostro argomento è ben dedotto dalle parole del gran Vescovo di Cordova. Ma qual prò, se la nostra Quistione non versa già sopra il Dominio temporale del Papa o di altri Vescovi di Lamagna, ma (così è scrit-

(1) Ragionamento pag. 26.

to

to in fronte del voſtro Libro) *intorno a' beni poſſeduti da mani morte*, le quali non hanno, nè ſi uſurpano la Regia Podeſtà?

Farà almeno a propoſito ciò che ſcrive S. Girolamo al Sacerdote Nepoziano. „ Si quippiam aliud „ dice il Dottor Maſſimo parlando d'ogni Chierico, „ habuerit præter Dominum, pars „ ejus non erit Dominus: verbi gratia „ ſi aurum, ſi argentum, *ſi poſſeſſiones* (manca nella voſtra ſtampa una parola sì eſſentiale e vantaggioſa alla voſtra maſſima) „ ſi variam ſupellectilem: „ cum iſtis partibus, Dominus pars „ ejus fieri non dignabitur. Si autem „ ego pars Domini ſum . . . . non „ accipio partes inter cæteras tribus " (*turbas* ſta ſcritto per isbaglio nella voſtra ſtampa) „ ſed quaſi Levita, & „ Sacerdos vivo de decimis; & Alta„ ri ſerviens, Altaris oblatione ſuſten„ tor, habens victum, & veſtitum, his „ contentus ero, & nudam Crucem nu„ dus ſequar ". Udito S. Girolamo, udiamo ancor voi, che ci chiamate a riflettere (1) „ come queſto Santo Dot„ tore della Chieſa l'intendeva circa „ il Dominio de' beni temporali *proi*„ *bito ai Chierici*: e come queſta proibizio-

(1) Ragionamento pag. 29.

„ bizione egli la riferisca alle paro-
„ le dell' antico e nuovo Testamen-
„ to; dell' antico, che chiama il Si-
„ gnore la parte de' Sacerdoti e de'
„ Leviti; del nuovo, ove S. Paolo
„ abbiamo veduto, che prescrive a
„ Timoteo, che avendo gli alimen-
„ ti, ed il vestito, debba esser con-
„ tento. " Se così è, la vostra morale, caro Fratello, è ben rigida. Dunque voi ammettete, che sia proibito a' Chierici anche de' nostri giorni il Dominio dei beni temporali, proibito il maneggio delle monete, l' uso di varie suppellettili, e che dobbiamo appagarci del vitto, e vestito, che ci somministreranno le Offerte dell' Altare? Ma come? Dovrò io dunque risolvermi ad abbandonare il Dominio di que' beni temporali, che possèggo come Figliuolo di un buon Padre? Dovrò spogliarmi di alcune suppellettili, che non mi sono per verità necessarie, ma pure mi son care, come sarebbe a dire una scanzia di pochi ma di buoni Libri, e alcuni bei rami tratti dalle pitture del Piazzetta? So bene che la mia risoluzione sarebbe in se stessa lodevole; ma io trovo Uomini saggi, e discreti, che mi pongono in calma.

Mi

Mi dicono, che S. Cipriano stesso aveva un Deposito (1) di suo proprio dinaro: che vestiva con tutta la decenza, e che possedeva almeno un Pezzo di Terra. Cessò per questo il Signore d'essere la porzione, e l'eredità, e la molto grande mercede del Santo Martire? Mi aggiungono innoltre, che Nepoziano a imitazione del S. Vescovo Eliodoro suo Zio (2) all'impiego proprio di buon Sacerdote accoppiava la severità della vita monastica; non doversi perciò credere che S. Girolamo, il quale scriveva principalmente per di lui ammaestramento, abbia preteso di vietare l'oro, l'argento, i poderi, le suppellettili decenti nè a tutti i Chierici de' suoi tempi, nè a quelli del nostro; comecche da noi pure debba usarsi una mensa frugale, e un vestir semplice e lontano dalle mode secolaresche, onde ci resti più comodo di satollare col patrimonio e col benefizio la fame de' poveri, e coprirne la nudità: Io che facendosi non vi è alcun pericolo di trasgredire, come da voi si minaccia, nè il Testamento antico, nè il nuovo.

(1) Pontius Diaconus in vita S. Cypriani num. 6. & 15. Cyprian. Epist. IV. & alibi.

(2) S. Hier. Ep. LX. n. 10. Tom. I. p. 336.

E giacchè sto rileggendo la Lettera a Nepoziano, della quale vi servite

anche

anche in progresso (1) col riferire una Legge di Valentiniano II. piacemi, benchè fuor di nicchio, di farvi, come voi fatto avete, le mie osservazioni. La legge in sostanza fu promulgata contro i Chierici e i Monaci, parecchi dei quali furono scoperti di coltivare con fine di sordido interesse i pupilli e le vedove. Fu provveduto dal Principe alla debolezza degli anni e del sesso, e al grave disordine, per cui veniva a infamarsi il nome degli Uomini a Dio dedicati. Uscì dunque una Costituzione, che annullava tutte le Donazioni, e i Testamenti delle Vedove, e dei Pupilli, che in avvenire si facessero alle persone Ecclesiastiche e agli Asceti; sostituendovi il Regio Fisco, se alcuno avesse ardito di contravenire alla Legge. Ora a vostro giudizio questa Legge è il monumento *il più splendido* di quanti possano recarsi in favore della Potestà Regia riservata a' Principi sopra le Concessioni fatte agli Ecclesiastici. Ma se all'incontro io mi fo ad esaminarlo, non potrà mai col suo lume condurci a ciò, che vi avete proposto di comprovare. Imperciocchè qual è mai il vostro scopo? Egli è senza dubbio quel-

(1) Ragionamento p. 60. 61.

quello di combattere contra le *mani morte*. Sappiate adunque, che i Monaci, e i Chierici, contro i quali giustamente gridava S. Girolamo (1), e giustamente pubblicò l' Imperadore la nuova sua Legge, non erano *mani morte*, ma vive, e sane, come appunto ambedue abbiamo le nostre: cosicchè se per buona, o mala ventura alcuno ci fa una Donazione, o Eredi ci lascia del suo, possiamo ed io, e voi farne vivendo quell' uso, che più ci torna a grado, e tramandarne la proprietà ai nostri Nipoti. Lo stesso dee dirsi non solo degli Ecclesiastici, ma ancora de' Monaci del IV. Secolo, molti de' quali, siccome non menavano vita comune, così neppure facevano le loro conquiste a nome di un Monastero. Potrei ciò mostrarvi lungamente, se fosse pregio dell'Opera, e se non potesse bastare la sola testimonianza di S. Girolamo; il quale dopo aver detto da quel Santo Prete e Monaco ch' egli era, nemico cioè delle male arti e delle ricchezze, che non querelavasi della Legge, ma si doleva che l' avessimo meritata, passando a inveire contro le frodi, con cui veniva delusa, discende a spiegarci, che l' Im-

(1) Epist. LII. num. 6. pag. 259.

Imperadore annullò bensì i doni, e lasciti, che si facessero alle persone Ecclesiastiche, ma non già quelli, di cui fosse istituita Erede la Chiesa rappresentata dal Vescovo. „ Sit Hæres, così scrive, sed „ mater Filiorum, idest Gregis sui Ec„ clesia, quæ illos genuit, nutrivit & „ pavit. Quid nos inserimus inter Ma„ trem, & Liberos? Gloria Episcopi est „ pauperum inopiæ providere. Ignomi„ nia omnium Sacerdotum est *propriis* „ (si badi a questa parola) *studere divitiis* " Quindi è, che l' Abbate Vallarsi giudicò bene di porvi la seguente annotazione: „ Siquidem Ecclesiasticis tantum per„ sonis, non item Ecclesiæ legata cape„ re interdictum erat. " Ne in altro senso l'avea intesa codesta Legge il gran Vescovo di Milano; poichè nella Lettera diretta all' Imperadore stesso, da cui era uscita, la spiega così: (1) „ No„ bis PRIVATÆ successionis emolu„ menta recentibus Legibus denegan„ tur. " E più sotto ci assicura, che nella stessa maniera l'intendevano ancora gli aperti nemici del Clero: „ *Re„ ferunt ea, quæ vel donata vel relicta „ sunt Ecclesiæ, non esse temerata* ". Come se detto avessero: a che tante querele, o Monsignori, a che tante lagri-

(1) Epist. Class. 1. n. 13. & 14. Oper. Tom. 11. pag. 836. 837.

grime? Se alla fin fine il pio Monarca non tocca, e non vuole che sieno profanate le Donazioni, e i Testamenti, che si facciano a prò delle vostre Chiese? Ma senza andar in traccia d' altri Interpreti, aprite di grazia il Secondo Tomo dell'Opere di Fra Paolo (1) ove dice a chiare note, che la Legge di Valentiniano II. *non privava le Chiese d' acquistare assolutamente; ma proibiva agli Ecclesiastici l' andar in Casa di Vedove, e di Pupilli, e il ricevere per Donazione, o Testamento alcuna cosa non solo direttamente, ma nè anche per mezzo di terza persona*. Non è men celebre di quello del Sarpi il nome a voi noto del Gottofredo; nè però sarà meno autorevole la di lui testimonianza, siccome d' uomo peritissimo nell'intelligenza dell'antiche Leggi, e sgombro da pregiudizj. Ei dunque insegna replicatamente, non essersi per la riferita Legge di Valentiniano in alcun modo toccata la facoltà di testare a favor delle Chiese.

(1) Tratt. delle mat. Benefiz. num. VI. pag. 8.

Conchiudiamo pertanto, che questa Legge non può chiamarsi il più splendido monumento, molto meno il più sicuro della Podestà, che hanno i Principi di moderare le concessioni

fatte agli Ecclesiastici (come voi gl' intendete in quest' opera) vale a dire fatte alla Chiesa. (1) Perchè altra cosa è il togliere a' particolari Ecclesiastici, e Monaci un mezzo indegno d'arricchire se stessi, come fece Valentiniano, che lasciò nel tempo medesimo a chicchessia la libertà primiera di poter disporre a favore del *Comune* delle Chiese: e tutt' altro il restringere anche al Comune delle Chiese la facoltà di ricevere Donazioni, e di possedere Eredità, coll' apporre, siccome poi si è fatto da altri Sovrani, certe eccezioni alla Legge di Costantino. Ma voi confondete una cosa coll' altra; e tutto ciò vi sembra *splendido*, *e sicuro*, *e inconcusso*, senza riflettere, che una buona causa può rovinarsi col chiamare in soccorso false ragioni, e monumenti che nulla fanno a proposito. Lascio di riflettere, con quanta esattezza sul fondamento delle parole di S. Girolamo: *pudet dicere: Sacerdotes Idolorum, Mimi, & Scorta haereditates capiunt: solis Clericis, & Monachis hoc lege probibetur*; voi scriviate: „ anche allora certo „ gridarono come in presente, i Chierici, ed i Monaci, e dicevano: che „ i Cocchieri, i Buffoni, le Meretrici „ era-

(1) Ragionamento pag. 63.

„ erano capaci d'Eredità, e che ai so-
„ li Chierici, e Monaci non già da
„ Principi persecutori, ma da Cristia-
„ ni venivano proibite. " Scusate-
mi, voi non avete inteso nè S. Girolamo, nè Sant'Ambrogio, che fa la stessa rifleßione sulle Leggi, da cui non erano vietati i Lasciti ai Sacerdoti idolatri. *Quod Sacerdotibus fani legaverit christiana vidua, valet; quod ministris Dei, non valet.* Non riportano gli accennati due Padri le querele ingiuste de' Chierici e Monaci del suo tempo contro la Legge Imperiale; ma sono eglino appunto, che si querelano e de' falsi Monaci e de' Chierici, i quali avean dato motivo a una sì fatta Legge. Se ancora *in presente* vi è chi si querela collo spirito dei due Santi Dottori, lasciatelo in pace, e non vogliate prendere in mala parte le di lui lagrime. Ma di ciò abbastanza. Vediamo ora qual sia l'altro vostro principio, e quali le prove.

II.

„ Gli assegnamenti " trascrivo le stesse vostre parole (1) „ de' beni, e de'
„ fondi temporali, de' quali così le
„ Chie-

(1) Ragionamento pag. 10. e 39.

„ Chiese Cristiane, come i Pastori, „ e Ministri delle medesime sono sta„ ti in progresso arricchiti, sono in „ essi pervenuti per concessione, e fa„ coltà, che diedero loro i Principi „ secolari di possederli: onde la pietà „ de' fedeli ha potuto ne' modi legali „ in essi trasmetterli ". Così dunque dopo che Gesù Cristo avea coll'*esempio* suo e colla *dottrina* (1) *insegnato che la Chiesa non dovea posseder beni temporali*, si trovano Principi Cristiani, che le danno facoltà di possedergli? E così neppur uno de' Santi Vescovi, che vivevano a' tempi di Costantino, si trovò, che spiegasse un po' meglio al buon Principe tuttavia Cattecumeno la Cristiana Dottrina, e lo sconsigliasse dal pubblicare una Legge, che le è così contraria? Finalmente, la Dio mercè, non erano essi ridotti a tale *necessità* (2) *che potesse giustificare il nuovo Imperiale provvedimento sopra la Legge di Dio*. Doveano sapere, che per *istituzione Divina* (3) *la Chiesa, e gli Ecclesiastici sono stati ordinati senza possesso di Beni Ecclesiastici: e che niun* (4) *Principe può concedere cosa che sia in contraffazione della Legge, e ordinazione Divina*. Queste, ed altre ragioni doveano addur-

(1) Ivi pag. 12.

(2) ivi pag. 118.

(3) ivi pag. 102.

(4) ivi pag. 53.

durre, forniti com' erano di petto Sacerdotale, e di Apostolico zelo. E doveano innoltre prevedere di quanti mali dovea esser madre questa Legge di Costantino, e non già la sua donazione, che al dì d'oggi è riconosciuta per una solenne impostura fino da' *Guerci* e da' *Barbieri*, (1) o come scrive con molta grazia il Fleury nel primo discorso sopra la Storia, non si tiene al dì d'oggi per vera nemmeno in Roma. Ma queste, mi si dirà, sono cavillazioni, e conseguenze mal dedotte dal Ragionamento, in cui (2) si nega *solamente, che il possesso, e il dominio de' beni temporali sia ne' Chierici derivato per instituzione di Gesù Cristo*. Vuole dunque l'equità, che a questo senso abbiano a torcersi gli altri passi che ho riferiti.

(1) Ragionamento pag. 43.

(2) ivi pag. 38.

Che se la cosa è così, sorpassato il principio trattiamo alquanto delle prove da voi addotte per sostenerlo. „ La „ Chiesa, e le persone Ecclesiastiche nei „ tre primi Secoli, come è noto per la „ Storia, non possedevano alcun fondo „ temporale. " (3) Ciò vedremo fra poco, se è vero, o no. Intanto voi soggiugnete, che i primi Cristiani di Gerosolima vendevano i loro fondi, e

(3) ivi pag. 41.

ne portavano il prezzo a piedi degli Apostoli. Anche le *Case* son *Fondi*, nè io trovo negli Atti Apostolici, che i primi Cristiani di Gerosolima abbiano vendute le loro *Case*; ma trovo bensì che ne aveano (1). Parlando poi de' fondi, cioè delle *terre*, io trovo che un simile spoglio fin da principio era arbitrario. Per ciò S. Pietro sgridando Anania (2) parla in modo, che ognun vede, come ciascun dei novelli credenti era in libertà di ritenersi i suoi poderi, o vendendogli di serbarne il prezzo intiero a' suoi usi, anzi, secondo alcuni Interpreti, di serbarne alcuna parte, soltanto che non occultasse agli Apostoli la verità, e non mentisse a Dio, siccome fece Anania, e la sgraziata di lui moglie per ispirito d' avarizia; cioè affine di partecipare de' beni comuni, dai quali era escluso chiunque ritenendo il suo patrimonio aveva onde viver del suo. San Barnaba, poi grande Apostolo, fu uno di quelli, che seguirono il Consiglio Evangelico; e venduto avendo il suo Campo ne depose avanti gli Apostoli il prezzo; nulladimeno però nella sua Pistola diretta alla Chiesa Cristiana sparsa per le Nazioni

(1) cap. XII. v. 12.

(2) V. Calmet in Acta cap. V. v. 4.

(1) ci suppone, che non tutti, nè per tutto dovessero fare lo stesso, ma ammonisce i fedeli a non desiderare la roba altrui, a comandare a' loro Servi con dolcezza, a custodire i Depositi. E più chiaramente S. Erma, del quale S. Paolo fa menzione scrivendo ai Romani, nomina (2) i *poderi* e le *Case* de' Cristiani, consigliandoli a non acquistarne più di quello avesser bisogno. Plinio nella lettera celebre scritta a Trajano, S. Giustino, Atenagora, ed altri parlano de' Servi anche Gentili, che aveano i Cristiani d' allora; i quali in conseguenza non tanti erano, come sembra da voi supporsi (3) Coltivatori della *Disciplina* di Gerosolima.

(1) Num. xix. PP. Apost. Tom. I. pag. 51.

(2) Pastor. lib. 1. simil. ibidem pag. 103.

(3) Ragionamento pag. 42.

Veduto così di volo (giacchè molte altre prove potrebbero aggiugnersi intorno a questo punto di disciplina) che da' Cristiani in particolare si possedevano fondi; conviene dimostrare, che ancora la Chiesa in comune, e gli Ecclesiastici ne possedevano. Oltre Plinio, S. Giustino martire (4) attesta, che i Fedeli radunavansi *in un luogo* tutte le Domeniche per udire la parola di Dio, e per partecipare ai Sagri Misterj. Codesti Luoghi io non

(4) Apol. 1. n. 67.

 ne-

nego che da principio fossero privati, e Case di particolari Cristiani, dai quali davasi ricetto a' loro Fratelli, ma a' tempi del Santo Martire è molto verisimile che fossero stabili e fissi, e dirò così di ragion pubblica delle Chiese sparse per le Città del Romano Impero. Motivo di ciò congetturare mi somministrano due Rescritti, il primo di Adriano, del quale fa uso il Santo nella sua prima Apologia, e l'altro di Antonino Pio di lui successore. Adriano viene in sostanza (1) a dichiarare i Cristiani partecipi del Diritto comune, ordinando, che niuno ardisse di accusargli se non in caso di violazione delle Leggi. Ma siccome pretendevasi da' Magistrati, che i Cristiani fossero violatori delle pubbliche Leggi appunto per questo, perchè professavano il Cristianesimo; Antonino Pio interpretando l'intenzione del Padre (2) vietò severamente il poter chiamare in giudizio, o sia accusare i Cristiani *come tali* (sono precise parole del Rescritto) ma solamente qualora si scoprisse alcuna trama da loro ordita contro il Governo. E ciò ei prescrive dopo aver gravemente rimproverati i Gentili della rabbia, che dimostravano contro

(1) in Calce Apolog. n. 69.

(2) ibidem num. 70.

tro

tro gli Adoratori di Dio, perseguitandogli fino a morte, perche da questi non si rendeva agli Dei verun Culto. Così la Società Cristiana fin da que' tempi in vigore de' Rescritti Imperiali era riconosciuta per una Società *legittima*, e per se stessa non turbativa della tranquillità e dell'ordine, e in conseguenza *capace* di tutti que' Diritti, ch'erano comuni ad altri corpi, e in particolare della proprietà di que' luoghi, dove solea unirsi per esercitare gli Atti di Religione. Per ciò vediamo che Gallieno spedì un ordine per tutto l'Impero, che dovesse sloggiare da' *Luoghi destinati al Culto*, che i Cristiani prestato aveano per l'addietro al Sommo Dio, chiunque in tempo della persecuzione gli avea occupati. Di questo suo comando ei ne diede notizia al gran Dionigi Vescovo d'Alessandria, e ad altri Vescovi in una lettera serbataci da Eusebio (1), il quale fa anche cenno di un' altra Costituzione dello stesso Imperadore, nella quale permette a' Vescovi di *ricuperare i luoghi de' Cemeterj*. Ma prima di questo Principe accadde un fatto a' tempi di Alessandro Severo, che cominciò a reggere l' Impero l' Anno di Cristo

CCXXII.

(1) Hist. Eccl. lib. VII. cap. XIII.

CCXXII. un fatto, dissi, degno di riferirsi. „ Cum Christiani, scrive Lampridio, quemdam locum (1) qui publicus fuerat occupassent, contra popinarii dicerent sibi eum deberi, rescripsit, melius esse ut quomodocumque ibi Deus colatur, quam popinariis dedatur. " Non v'incresca il sentire che i nostri maggiori in quegli aurei tempi *occupassero* un fondo *pubblico*; imperciocchè *occupare* una cosa si dice in buon senso (2), almeno atteso il naturale Diritto. Vedendo perciò i Cristiani un Fondo, che non era proprio di alcuno, nè di alcun uso al Pubblico, risolsero di valersene per le Sagre Adunanze. Non sappiamo qual Titolo allegasse il Collegio de' Tavernieri, che tentarono di scacciarne la Società de' Fedeli. La contesa fece strepito, com'è da credersi; avendo il Preside voluto consultare l'Imperadore. Ma la Decisione fu che era meglio lasciare in possesso del luogo contenzioso i Cristiani, acciò vi adorassero Dio in qualunque maniera, di quello fosse lo spogliarneli per concederlo ad uso di bagordi e stravizzi. Una Lite più celebre insorse (3) nel terzo secolo già adulto sotto Aureliano: a qual de' due

(1) Inter Scrip. Hist. Augustę pag. 131. Edit. Paris.

(2) V. Interp. J. C. ad Instit. lib. II. Tit. I.

(3) Euseb. Lib. VII. cap. XXX.

due appartenesse la Casa Vescovile (vi s'intendeva anche il Sagro Luogo da noi detto *Chiesa* o *Basilica*) d'Antiochia: se a Paolo Samosateno deposto dal Vescovato per sentenza di un Concilio; ovvero a Donno, che i Padri elessero a riempire quella Cattedra profanata dalle bestemmie di Paolo contro la Divinità di Gesù Cristo. Si avrebbe dovuto attendere che Aureliano, che fu ricercato a pronunziar la sentenza, decidesse, che i due contendenti e quei del loro partito avessero ambedue torto, essendo *incapaci* di possedere. Ma non avendo a' fianchi buoni Pubblicisti giudicò, e comandò, che la Casa in Quistione *fosse assegnata a quelli, a cui avessero inviate Lettere di Comunione i Vescovi d'Italia e di Roma*. L'Imperadore in questo caso fece quello stesso, nè più nè meno, che fatto avrebbe, e che tutti i giorni facevano i Giudici da lui destinati nelle Cause degli altri, che aveano capacità di comparire in Giudizio, e di domandare, o difendere il suo: con questo solo divario, che non conoscendo egli, nè volendo conoscere quale de' due partiti fosse il migliore, nè se Paolo, o Donno fosse il Vescovo legittimo di Antiochia, e

ſapendo d'altra parte il rango, che teneva la Romana Chieſa ſopra le altre, al giudizio di queſta intorno alla validità degli Atti Conciliari, avvinſe, per così ſpiegarmi, il deſtino della conteſa inſorta circa il poſſeſſo della Caſa Veſcovile, e della Chieſa. Non tardò guari il Veſcovo, che reggeva allora la Chieſa di Roma, a radunare il ſuo Sinodo, ed a riconoſcere i giuſti motivi, che avevano indotti i Padri del Concilio Antiocheno a deporre il Samoſateno, ed a ſoſtituirgli un altro, che non foſſe Lupo, ma Paſtore: e allora fu, ſiccome Euſebio conchiude, che quell' indegno con eſtrema vergogna fu cacciato dalla Chieſa dalla poteſtà ſecolare.

Rivolgendo poi il diſcorſo a campi e a poderi, non può dirſi nè meno di queſti, che la Chieſa nei tre primi Secoli non ne poſſedeſſe. Ciò dimoſtrano chiaramente le Coſtituzioni Imperiali, che comandano doverſi reſtituire alle Chieſe non ſolo que' luoghi, dove prima della perſecuzione ſi tenevano le ſagre Adunanze; ma tutti gli altri che per l'addietro al Comune delle Chieſe appartennero. La prima, che mi ſi offre, porta i nomi di Coſtantino e di Lici-

cinio, i quali così comandano. „ E
„ perciochè (1) i Cristiani non solo
„ possedevano que' luoghi, ne' quali
„ avean costume di radunarsi, ma al-
„ tri ancora che non erano di ragione
„ di alcun di loro, ma appartenева-
„ no per Diritto al loro corpo; co-
„ mandiamo, che assolutamente ogni
„ cosa sia restituita ai Cristiani, cioè
„ a qualunque loro Corpo, o Adu-
„ nanza " cioè al comune di tutte le
Chiese. E' quì da notarsi, che i due
Imperadori non suppongono una pre-
cedente incapacità di possedere ne' Cri-
stiani Collegj, ma bensì un ingiusto
spoglio di quanto possedevano per *Di-
ritto*, e *Diritto* antico come chiamasi in
una Legge di Massimino. (2) Perciò
dichiarano Costantino e Licinio, che
trattavasi di una *restituzione*, cioè di
ristabilire le Chiese nel primiero loro
giusto possesso: lo che si replica nella
susseguente Lettera ad Anolino. Me-
rita pure che se ne faccia menzione
un'altra Legge di Costantino, che in
più capi divisa ritrovasi nella vita di
questo gran Principe composta da Eu-
sebio. Ci basti veder ciò che prescrive
intorno ai Beni delle Chiese, che era-
no nelle mani del Fisco. „ Ordinia-
„ mo

(1) Eusebi. Hist. Eccles. lib. x. cap. v.

(2) ibid. lib. ix. cap. x.

„ mo (1) che senza repliche debba
„ esso *restituire*, siccome è *giusto*, alle
„ Chiese tutto quello, che per un
„ tempo *ingiustamente* ritenne, o ciò
„ consista in Case, o in Campi, o in
„ Orti, o in che siasi; e questo si ese-
„ guisca senza veruna diminuzione del
„ *Diritto* di *Dominio*, ma salvo il tutto
„ ed illeso, com'era prima del saccheg-
„ gio, e dell' invasione. " Questo è
uno splendididissimo monumento, che
prova abbastanza il Dominio e il pos-
sesso, che la Chiesa in Corpo aveva
prima della feroce persecuzione mossa
da Diocleziano nel principio del quar-
to Secolo. Nè pretendo io già che i
Campi e gli *Orti*, o siano *Ville*, e *Po-*
deri (2) che la Chiesa possedeva con
giusto titolo, de' quali fu *ingiustamente*
spogliata, e de' quali alfine riebbe *sal-*
va ed *illesa* la proprietà ed il *Dominio*, fos-
sero quelle tenute immense (3) pos-
sedute in oggi dai Vescovi, e dagli Ab-
bati nel Regno di Napoli: tenute, che
sebbene *a chi viaggia* per quelle Contra-
de cavano un fonte di lagrime, le a-
sciugarono però a un gran numero di
famelici nell' ultima carestia, che af-
flisse quel nobilissimo Regno. Solo io
sostengo, non esser *noto per la storia*, che
gli

(1) Vitæ Lib. II. cap. 39.

(2) V. Arrigo Stefano, il Facciolati ed altri V. Hortus.

(3) Ragionamento pag. 112.

gli Ecclesiastici *come tali*, cioè quai Capi, o membri di un Corpo, nei tre primi Secoli non abbiano posseduti beni temporali, cioè Case, e Terreni; ma ben anzi esser noto, e certissimo tutto il contrario. E mi appello, non dirò già al giudizio de' *Guerci*, ma a chiunque ha occhi sani; e lascio che dica liberamente chi di noi due abbia la Storia e la ragione dal suo canto.

Fra i molti Decreti, che pubblicò il gran Costantino a favor della Chiesa, è anche quello, in cui stabilì che ciascuno avesse libertà di lasciare morendo ciò, che gli fosse a grado, alle Adunanze Cattoliche. Di questa Legge Voi (1) ne fate grande uso, e vi compiacete ancora di trattenerci con quattro considerazioni, per altro o di poco momento, o superflue, e straniere al soggetto. Perchè e chi non sa, che secondo l'intenzione de' pii Donatori, e secondo la Dottrina de' Padri e de' Teologi, le rendite de' nostri benefizj non sono a solo nostro uso, ma ancora destinate a sollievo de' poverelli? E chi non sa, che un buon Uomo, a cui venga la tentazione di lasciare alcuna cosa nel suo Testamento alle *mani morte*, dee farlo a tenore

(1) Ragionamento pag. 43. e seg.

re

re di quanto prefcriveſi dalle pubbliche Leggi, acciò abbia il ſuo effetto *Civile*, qualora il Principe non diſpenſi dall' oſſervanza di alcune Solennità legali, quelli che diſpongono del ſuo a prò delle Chieſe? Laſcio l'altra voſtra oſſervazione, colla quale riſtrignete la Coſtantiniana Legge a' ſoli Teſtamenti, che fu poi (come da voi ſi pretende) *ſteſa* col tempo a rendere capaci le. Chieſe di accreſcere le ricchezze per via di *Donazioni* e di *Compere*. Laſcio, diſſi, d'entrare in diſputa intorno a queſto punto, benchè io ſappia, che allora non fu inteſa la Legge con queſto rigore da quelli, che facevano Donazioni alle Chieſe indotti dall'amore della Religione, e dall' eſempio del Principe; molte di cui Donazioni ſon vere (1), o non ſono almeno da porſi nel novero delle Leggende. Perciò Valentiniano II. come ſi è veduto a ſuo luogo, laſciò *intatti* e *ſalvi* alle Chieſe così i *Teſtamenti* come le *Donazioni* ſenza ſtabilire intorno a queſte un Diritto novello, con cui veniſſe ad ampliarſi la Legge di Coſtantino. Reſtami dunque da eſaminare la prima voſtra conſiderazione, cioè che i Collegj (2) Criſtiani abbia-

(1) V. Euſeb. lib. I. c. XLIII. lib. II. c. XLVI. e Tillem.

(2) Ragionamento pag. 44.

biano *acquistata allora solamente capacità legale di possedere beni temporali*. Strano paradosso, e conseguenza illegittima. Le Chiese (lo abbiamo veduto) possedevano prima d'*allora* e *Case* e *Cemeterj* e *luoghi* da esercitarvi la Religione; e *Campi* ed *Orti*; che voi non potete negarmi esser beni temporali. Altri Imperadori le confermarono, altri le ristabilirono nel possesso de' beni medesimi, prima della Costituzione di Costantino, che parla de' Testamenti, e che fu pubblicata l'anno CCCXXI. Come dunque un buon Pubblicista può dire, che le Chiese munite da' solenni Giudizj, e da' Sovrani Diplomi, non ancora avessero acquistata capacità legale di possedere? Potrebbe al più dirsi, che mercè la bontà di Costantino i nostri Collegj all' *antico Diritto* su i beni che aveano prima del quarto Secolo, accumularono un titolo nuovo, cioè acquistando capacità legale di ereditare altri beni.

Ma sarà miglior consiglio di lasciare le vostre, e sospendere per un poco le mie considerazioni, per udire a bell'agio quelle, che ci ha lasciate il dottissimo Gottofredo. (1) Riferirò prima la Legge, o sia l'Editto che fu

D af-

(1) Cod. Theodos. Lib. XVI. Tit. II. Tom. V

affisso in Roma: indi sceglierò quanto fa a proposito dal Commentario del celebre Interprete. *Habeat*, così Costantino, *unusquisque licentiam Sanctissimo Catholicæ, venerabilique Concilio decedens bonorum quod optavit* (optarit) *relinquere. Non sint cassa* (ejus) *judicia. Nihil est quod magis Hominibus debetur, quam ut supremæ voluntatis, post quam aliud jam velle non possunt, liber sit stylus, & licens quod iterum non redit arbitrium*. Volle dunque il gran Monarca, che fosse libero a tutti, e a ciascuno il lasciare morendo al Concilio, o sia al Comune della Cattolica Chiesa, quali, e quanti beni volea: e che ne' Tribunali fosse in avvenire giudicato a tenore di questo suo Editto: allegando Costantino qual intrinseca ragione di questa Legge, nulla esservi di che gli Uomini abbiano maggior Diritto, di quello sia il disporre per l'ultima volta delle cose proprie con piena libertà. Così Costantino: sulle di cui parole il Gottofredo vuole si osservi, che la cagione di proporre l' Editto non fu quella *generale*, cioè di concedere *allora per la prima fiata* alle Chiese il *passivo* Diritto de' Testamenti; perchè già dal CCCXII. fino al CCCXXI.

cioè

cioè dalla pace della Chiesa fino al tempo, in cui la nuova Legge fu pubblicata, non vi ha alcun dubbio non si fosse arricchita col mezzo principalmente de' Testamenti. Non essendo perciò questa la cagione, che indusse Costantino, convien dire (soggiunse l'Autore) che vi siano concorsi alcuni motivi particolari, e che essendo insorti varj dubbj intorno alla validità di alcune disposizioni fatte a vantaggio delle Chiese, l'Imperadore abbia voluto decidergli collo stabilire alcune *amplificazioni* intorno alle *persone* credute inabili per l'addietro, affinchè potessero testare a loro piacere. Riflettasi, ei dice, a questa parola *Unusquisque*, cioè *abbia chiunque frasi licenza*, o sia *libertà*, d'onde può argomentarsi che si fosse cominciato a porre in dubbio se la Chiesa potesse coglier profitto da'lasciti di alcune persone, come per esempio delle Donne, delle Vedove, de'Senatori. Ammiano Marcellino che scrisse poco dopo, attesta che la Romana Chiesa veniva arricchita dalle molte Donazioni delle Matrone; e da altri monumenti si ha, che le ricchezze delle Famiglie Senatorie concorrevano a gonfiare il

Tevere: la qual cosa pareva ad alcuni, che meritasse qualche riparo: ma ciò nulla ostante (riflette il Giurisconsulto) Costantino sta fermo, e vuole, e comanda che *habeat unusquisque licentiam* di far que' lasciti che brama alle Chiese, siasi il Testatore maschio, o femmina, e di qual condizione e grado esser si voglia.

Sicchè a giudizio di Gottofredo, che non può esservi sospetto, la riferita Legge è piuttosto un' *ampliazione* del vecchio Diritto, dichiarando essa capace di testare a favor delle Chiese ogni, e qualunque genere di persone, della di cui capacità in certi casi dubitavano, e Giurisperiti, e Giudici, e i più sublimi Magistrati; molti de' quali non solamente ai tempi di Costantino, ma per lungo corso di anni, erano Gentili, e non vedevano di buon occhio l' ingrandimento del Cristianesimo. E che in fatti abbia l'Autore colpito nel segno, lo conferma ad evidenza la ragione, che dall'Imperadore si allega in questo Editto: *niuna cosa esser più dovuta*, (cioè conveniente) *all'Uomo, che il valersi nelle ultime sue Disposizioni di quella libertà, di cui non potrà farne più uso*. E quindi

è, che

e, che alcuni de' più dotti Giuriſconſulti (1) citano queſte parole dell' Editto Coſtantiniano per provare che l'Origine de' Teſtamenti appartenga al Diritto delle genti, benchè poi la forma al Diritto Civile ſia riſerbata.

(1) Arnoldi Vinnii Comment. in Inſtit. Lib. II. Tit. X. c. I. num. 3.

Egli è innoltre aſſai chiaro, e certo, che Gottofredo non ſi è abuſato di queſta Legge per dedurre (come di ſopra ho accennato farſi da voi in una delle voſtre conſiderazioni) che la medeſima fu eſteſa *a render capaci le Chieſe, e li Ceti Cattolici di acquiſtare anco per vie Civili, come ſono le Donazioni e le Compre*. E molto meno ſoſtiene, che prima di quel tempo *la Chieſa e le perſone Eccleſiaſtiche non poſſedevano alcun fondo*. Nulla di ciò egli ha veduto nell' inſigne monumento, che abbiam per le mani; anzi tutto all' oppoſto, favellando appunto dello ſtato delle Chieſe ne' tempi burraſcoſi, dice a chiare note, che ſiccome queſte ebbero talvolta un po' di reſpiro e di calma, così ebbero ancora le ſue poſſeſſioni: *ut per intervalla quædam Chriſtianis Eccleſiis eſſe licuit, ſuas poſſeſſiones illæ habuere*; que' Campi cioè, e quegli Orti, o Ville che foſſero, di cui furono ſpogliate nel principio del IV. Se-

colo dopo un antico, e giusto possesso. Questi beni, come è facile il congetturare, erano pervenuti alla Chiesa, piuttosto per *Donazioni* fatte da' Fedeli che per *Testamenti*, non avendo questi effetto se non dopo la morte, che da' Cristiani fervorosi non si aspetta per ispogliarsi o in tutto o in parte delle proprie sostanze. Cominciarono per tanto i privati a donare al Comune i fondi proprj, ne' quali potessero esercitarsi dalla Società gli atti esterni di religione. Quindi poi le Chiese acquistarono il Dominio d'alcun pezzo di terra ne' sobborghi delle Città per deporre i Corpi de' suoi Figli: Dominio riconosciuto dall' Imperadore Gallieno, che ordinò la restituzione de' Cemeterj. Finalmente è assai verisimile che ne' tempi tranquilli abbiano preso corso le Donazioni de' poderi, de' quali parlano gli Editti susseguenti. Siccome però oltre le memorie storiche la natura delle cose ci addita questo progresso; così le circostanze delle persone e de' tempi appena ci lasciano dubitare, che le Donazioni de' fondi non sieno più antiche de' Testamenti; onde si abbia, se così vi piace, a conchiudere che l'E-

ditto

ditto Costantiniano sia quello, che *steso* a vantaggio de' Ceti Cattolici il Diritto di acquistare nuovi beni, che da qualunque Testatore fossero loro trasmessi a titolo di Eredità, o di Legato. Senza entrare in questa minuta disamina, alla quale voi mi avete costretto, ciò suppose anche il Gottofredo, così nel passo testè riferito, come in quello dove soggiunge, che prima ancora della Legge di Costantino pubblicata nel CCCXXI. *ex decedentium potissimum liberalitate* si accrebbero le ricchezze della Chiesa: foggia d'esprimersi, che non esclude l'uso delle Donazioni, nè in conseguenza sospende secondo questo grand'Uomo la *capacità de' Ceti Cattolici* fino a tanto, che vedutosi come da Costantino erano dichiarati capaci di adire un'Eredità, questa Legge fosse *estesa* con una benigna interpretazione anche agli altri modi legittimi di acquistare.

Non dissimulo io già, che voi siete, almeno in parte, d'accordo col Gottofredo nell'allegare l'esempio degli altri Collegj; da' quali (1) non distinguevansi, come voi dite, le Chiese Cristiane; perciò gl' Imperadori *non tolleravano che in loro favore si fa-*

(1) Ragionamento pag. 41. e 42.

 ces-

cessero donazioni, *nè Istituzioni di Eredità*. La qual proibizio e *siccome con un Decreto del Senato fu levata rispetto a quasi tutti gli altri Collegj, e Corpi pubblici; così cominciato aveano anche le Chiese, e i Collegj de' Chierici Cristiani, sebben con varie interpolazioni, a possedere*. Ho detto che almeno in parte siete d'accordo col chiaro Interprete del Codice Teodosiano, perchè nol siete in tutto; ammettendo voi ne' Collegj Cristiani (1) *una incapacità di acquistare anche per le vie naturali*; e il Gotofredo semplicemente dicendo, che quasi fino ai tempi di Costantino non potevano pubblicamente cogliere alcun vantaggio dalle ultime volontà: ammettendo voi come certa, e nota cosa per la storia, che le persone Ecclesiastiche *nei tre primi Secoli non possedevano alcun fondo*; e l'Autore, di cui parliamo, insegnandoci tutto al contrario, che vi furono certamente nei tre primi Secoli alcuni intervalli di tempo, ne' quali essendo tollerate, e permesse le Chiese acquistarono anche de' poderi, *suas possessiones habuere*: finalmente ascrivendosi da voi l'origine di un interpolato possesso, che dovete confessare contro la vostra Tesi generale

(1) ivi pag. 41.

rale

rale *non possedevano alcun fondo*, ascrivendosi, replico, da voi al Senatusconsulto, che levò la proibizione di possedere a quasi tutti i Collegj; là dove il Gottofredo ne ascrive l' Origine e la causa alla tolleranza, o permissione di professare il Cristianesimo, e di radunarsi. Ma io ammetto di buona voglia qual Ipotesi la vostra Opinione intorno al tempo, in cui non meno i Cristiani, che gli altri Collegj, cominciarono a possedere. Fu dunque a vostro giudizio un Decreto del Senato di Roma quello che abolì quasi intieramente le antiche Leggi, che ciò vietavano alle Società, e in conseguenza alle Chiese. E' buona cosa che ci sia rimasta sicura memoria del tempo, in cui seguì questa abolizione, cioè la testimonianza di Giulio Paolo (1) antico Giurisconsulto riportata nei Digesti. „ Cum Senatus (ei „ dice) temporibus Divi Marci permiserit Collegiis legari, nulla dubitatio est, quin si corpori, cui licet coire, legatum sit, debeatur; „ cui autem non licet, si legetur, „ non valebit, nisi singulis legetur. „ Hi enim non quasi Collegium, sed „ quasi certi homines admittuntur ad „ lega-

(1) Lege XXI. Digest. de rebus dubiis.

,, legatum. " Marco Aurelio a' cui tempi ciò avvenne, finì di regnare, e di vivere l' Anno di Cristo CLXXX. Dunque ci è forza confessare, che i Collegj de' Cristiani come gli altri (perocchè secondo il vostro detto gl' Imperadori da questi non gli distinguevano) cominciassero fin dal secondo Secolo a possedere. Dunque erano capaci prima del CCCXXI. e capaci anco *civilmente* di domandare, e di ritenersi quanto in loro favore veniva disposto ne' Testamenti. Ma se una tal conseguenza dedotta legittimamente contro di voi, sia poi vera in se stessa, o nò, dee cercarsi con altri lumi. Senza diffonderci nella Storia, e nella Giurisprudenza Romana, ne basti il sapere, che alcuni di codesti corpi erano approvati, come quelli, che servivano alla Religione, o alla Repubblica, ed altri nò. E perciò non tutti indistintamente, nemmeno dopo il Senatusconsulto, che uscì ai tempi di Marco Aurelio, erano capaci di ricevere Legati, o Eredità, ma quelli soltanto, cui era permesso di tenere le loro adunanze. Questo è il Carattere, che distingue i Collegj *leciti* dagli altri; e questa è la distinzione, che ad-

dita

dita Giulio Paolo, perche possa decidersi della validità di un Legato. E' dovuto, dic' egli, se si lascia a un corpo, cui sia lecito radunarsi; e all' incontro non è di alcun valore, se l' unione non è permessa. Ora venendo ad applicare questa massima a' Cristiani Collegj, vedo benissimo, che nè Plinio Governatore della Bittinia, nè Trajano ciò permettevano a' fedeli; benchè quegli attesti d'avere giuridicamente riconosciuta l'innocenza de' loro mattutini congressi. Ma all' Uomo politico bastò per inibirgli un comando generale del Principe in tal proposito; e perciò gli riferisce d' aver su di ciò pubblicato un Editto, *quo* (1) *secundum mandata tua hetærias esse vetueram*. Di codesti però Cristiani Sodalizj ne intraprese la pubblica difesa il Filosofo S. Giustino nell' Apologia (2) offerta all' Imperadore Antonino Pio: la qual Difesa dal buon Principe fu considerata sì giusta, che a parere d' Uomini dottissimi l' Apologia di S. Giustino fu quella, che l' indusse a segnare quel Rescritto sì favorevole, di cui si è fatta menzione dissopra; dove rimprovera agli Asiatici la loro ignoranza, e trascuratezza nel culto degli stessi loro Numi,

(1) PP. Apost. Tom. II. pag. 182.

(2) V. Num. 65. e seg. V. Num. 70.

Numi, e l'invidia, e l'odio mortale contro i Cristiani, che onoravano Dio. „ Vos (1) quidem Deos, nescire „ videmini, & eorum Templa negligi- „ tis, nec Dei colendi rationem no- „ stis. Unde & illis, qui eum colunt, „ invidetis, & ad mortem usque in- „ sectamini ". Perciò rinovellando i Rescritti di suo Padre, e aggiungendovi una più chiara spiegazione, comanda, che niuno ardisca molestargli *come tali*, cioè a motivo della Religione, che professavano. „ Si quis autem ad- „ versus aliquem illorum, ut talem, a- „ ctionem instituat, delatus crimine „ absolvatur, etiam si illum talem es- „ se constet: delator vero pœnas luet. " Se questa non è una positiva recognizione delle Società Cristiane, qual sarà mai? Il culto, che noi rendiamo a Dio, è un culto bensì in ispirito, e verità, ma che non è legittimo senza uno stretto vincolo di chi lo presta con una Società formata di altri Uomini della stessa credenza sotto un Capo, che ha facoltà di spiegare i modi particolari del Culto medesimo, e di mantenerne inviolata l'osservanza. Non fa d'uopo che io ripeta i celebri giudizj di Alessandro Severo, di Gallieno,

(1) ibidem num. 30. & ap. Euseb. Hist. Eccl. lib. IV. c. 13.

di

di Aureliano, che non avriano così deciso, se illeciti avessero tenuti i Congressi del Popolo Cristiano, e de' Vescovi. Quindi è che i fatti dei Principi intolleranti, e nemici del Cristianesimo, giovano bensì a dimostrare, che il possesso de' fondi proprj delle Chiese (come quello delle Famiglie de' Confessori) restò per un tempo interrotto, ma non mai da' fatti simili, che furono poi conosciuti ingiusti, e di niun valore, può dedursi che le Chiese frattanto perduto abbiano il Diritto, e, come parla Costantino, il *Dominio*; e molto meno, che *allora solamente* (1) cioè nel CCCXXI. abbiano esse acquistata *capacità legale* di possederne. In conferma di che, o sia per vieppiù dimostrare la falsità dell'Epoca da voi fissata senza verun fondamento, mi piace di riferirvi un Canone del Concilio d'Ancira, come l' ha trodotto il valoroso Fleury (2). „ Si ses pretres pendant la vacance du Siege ont vendu des biens de l'Eglise, elle y doit rentrer: mais c' est à l'Eveque à juger s' il lui est plus avantageux de recevoir le prix, ou les fonds alienez." Questo Canone viene a ricevere un gran lume da alcuni (3) più antichi inseriti nella

(1) Ragionamento pag. 44.

(2) Histoire livre XII. num. XVI. V. Labbe Conc. Tom. I. pag. 1491. 1498. 1503.

(3) V. Lab-

be Tom. 1. pag. 33.

la Raccolta della primitiva Chiesa, volgarmente detti Appostolici, l'antichità de' quali fu molto ben sostenuta fra gli altri da un Anglicano. (1) Ma un tal confronto mi obbligherebbe a molte discussioni. Ci basti il sapere, che il Concilio Ancirano appartiene all'anno di Cristo CCCXIV. Ond'ecco un chiaro monumento della *capacità legale*, almeno alcuni anni prima della vostra singolarissima Epoca. Voi ben sapete che, acciò sia fermo un Contratto, debbono concorrervi a celebrarlo quelle persone, che nell' affare hanno la principale ingerenza. Tal è appunto il Vescovo, e tal era allora per le Sanzioni de' Canoni testè citati. Se dunque ei scorgeva che i buoni Canonici in tempo di Sede vacante aveano venduti beni della Chiesa, poteva (siccome spiega Dionigi il Piccolo) *disciogliere il Contratto*; e in somma toccava al Vescovo il deliberare qual fosse il più avvantaggioso partito, cioè ottenere il prezzo, o piuttosto ricuperare i *fondi alienati*. Datevi pace, stimatissimo Amico, la cosa è come ve ne assicura il dotto Francese, a cui potete prestar fede; e perciò al Canone d'Ancira, con cangiar una sola parola nel celebre detto di S. Am-

(1) Guillelmi Beveregii Codex Canon. Eccl. Primit. Tom. II. PP. Apost.

bro-

brogio, che almeno in parte vi è noto, potrebbe premettersi il Titolo seguente: *Si agros desiderat* (Episcopus) *potestatem habet vindicandorum*. Ma lasciando gli scherzi,' benchè ancora a voi piacciano, come apparisce dalla vostra graziosa allusione *(* 1 *)* a un titolo che porta il Nome di Pietro de Marca, della quale mi verrà in acconcio di favellare a suo luogo, giacchè ho citata la Storia del Fleury, voglio valermi altresì di un altro suo Libro, cioè delle *Istituzioni del Diritto Ecclesiastico*: dove c'insegna a chiare note, che le Chiese aveano beni *immobili* anche prima che i Principi abbracciassero la Religione; essendo, come ei soggiugne, questo fatto abbastanza manifesto per l'Editto di Costantino, e di Licinio, in cui si comanda, che sieno restituiti.

(1) Ragionamento pag. 104. 105.

Ho finora parlato in supposizione che il Diritto delle Chiese fosse quello stesso, di cui erano partecipi gli altri Collegj mentovati nelle Storie, nelle antiche Inscrizioni, e nelle Romane Leggi. Ma per dirvi ciò che io sento, non vedo che alcuno degli antichi abbia *confuse* le Società Cristiane cogli altri Collegj, a riserva di Plinio, il quale procurò d'abolire il Cristia-

ne-

nesimo nella Provincia di Bittinia sotto lo specioso pretesto d'una Legge di Trajano, che vietava i Sodalizj. Ma che supposta la tolleranza ovvero la positiva introduzione del Cristianesimo nell'Impero, le costituzioni de' Principi Romani intorno i beni della Chiesa abbiano alcun vincolo, e somiglianza con quelle degli altri Collegj, non trovasi, che io sappia, alcun vestigio nell' antichità. Le cagioni, e le regole che spinsero gl' Imperadori a perseguitare la Chiesa, erano il falso zelo di sostenere l'Idolatria, e un cieco odio contro i Cristiani; i quali perciò, come nella sua Apologia si duole Attenagora (1), rimanendo esposti al furore de' Magistrati, e de' Popoli, erano spogliati a capriccio non solamente de' loro beni, ma ancora della libertà, e della vita. Que' Principi all'incontro, che protessero la Religione sebben Gentili, aveano per guida i sentimenti di umanità, e di vera gloria, e quelle regole di giustizia, da cui è mosso ogni buon Principe a difendere dalla calunnia, e dall' oppressione i sudditi fedeli, e benemeriti dello stato. Sono sempre nella bocca de' Pubblicisti quelle parole di S. Ottato Milevitano. *La Chie-*

(1) Legat. pro Christ. num. 1. pag. 280.

Chiesa è nell' Impero, cioe, come spiega un di essi il più giudizioso, *composta* di Cittadini. D'onde ne viene per legittima conseguenza, che tutti i Fedeli, e così pure i Chierici come tali abbiano di ragione la stessa capacità di godere del Diritto comune al pari di qualunque altro membro della civile Repubblica; e che perciò i beni, e i fondi temporali sieno pervenuti nelle Chiese per Concessione (1) e facoltà Sovrana, nella stessa maniera, con cui suol dirsi, che i beni posseduti da ciascuno de' Cittadini sono suoi proprj, e che ne ha il Dominio per Diritto umano, cioè per què titoli, che le Pubbliche Leggi ricercano, acciò un Suddito possa dire: *Questa roba è mia*; ed esercitare, se sia duopo, le competenti azioni in giudizio.

(1) Principio II. Ragionamento p. 10. & 40.

Questa verità viene a maraviglia illustrata da S. Agostino in quel celebre passo (2) dove parla de' beni Ecclesiastici, sopra i quali avea pretensione Faustino Vescovo Donatista, contro le Imperiali Leggi, che non permettevano agli Scismatici di tal nome di poter possedere cosa alcuna a nome della Chiesa. Con qual Diritto, diceva il Santo Dottore, chiedi tu le Ville, o

(2) In Joannis c. I. Tract. VII. num. 25.

E sie-

ſieno i poderi, di cui ſi tratta? E'egli codeſto Diritto Divino, oppure umano? Il gius Divino ſi racchiude nelle Sante Scritture: l' umano l' abbiamo nelle Coſtituzioni Imperiali. Qual è di queſti due Diritti, per cui ciaſcuno poſſiede quel che poſſiede? Certamente l' umano. *Unde quiſque poſſidet, quod poſſidet? Non ne jure humano?* E perciò in vigore dell'umano Diritto ognun dice: *queſta Villa è mia: mia è queſta Caſa: queſti ſervi ſono miei*. Ora l'umano Diritto è il Diritto Imperiale; perchè Dio diſpenſa al genere umano le umane Leggi per mezzo degl' Imperadori, e de' Principi ſecolari. Niuno pertanto, ei conchiude, ſe non ha l'appoggio delle Leggi de' Principi, niuno può dire che quella Villa, quel Servo, quella Caſa ſia ſua. *Tolle jura Imperatorum, & quis audet dicere: mea eſt illa Villa; meus eſt ille Servus; aut Domus hæc mea eſt?* Si oſſervi di grazia l'Argomento del S. Dottore, che in ſoſtanza è queſto. Tutti i beni temporali ſi poſſedono per umano Diritto. Queſto non è altro fuorchè le Sovrane Leggi degl'Imperadori: dunque le Leggi degl'Imperadori ſon quelle, per cui ciaſcuno poſſiede. Non vi è alcuno, che ſenza di eſſe ardiſca at-

tri-

tribuirsi la proprietà dei beni. Dunque le Chiese Scismatiche non possono arrogarsela codesta proprietà; mancando loro il sostegno del Diritto umano, cioè delle Leggi degl' Imperadori. Se troppo non m' inganno, S. Agostino con questa maniera di ragionare suppone, anzi dimostra, che gl' Imperadori abbiano potuto giustamente privare le Chiese de' sediziosi Donatisti di ogni diritto di possedere: suppone altresì, che alle Chiese Cattoliche al pari di qualunque altro Cittadino apparttenga la proprietà de' beni per le umane Leggi, la di cui disposizione è in mano de' Principi. Ma non mai suppone quello, che voi pretendete (1), cioè che *la Chiesa Cristiana, o sia l'unione de' Cristiani, come tale, nata nell' Imperio, fu per Leggi dell' Imperio medesimo abilitata a posseder fondi e possessioni terrene*: quasi nel nascere fosse *inabile* ed *incapace*, onde abbia avuto bisogno d' una speciale *concessione*, e *facoltà* diversa da quella, per cui tutti gli altri Cittadini possedono. Voi vi siete servito di questa misteriosa foggia di parlare, per appianarvi la via al terzo principio, che già prendo ad esaminare: principio, con cui si vedrà, che in forza di que-

(1) Ragionamento pag. 47.

ſte parole, *Conceſſione*, *facoltà*, *capacità*, viene ridotta la Chieſa a godere d'un Diritto, che poco o nulla ha dell' umano.

III.

(1) Ragionamento pag. 10.

(2) ibi pag. 51.

Il terzo Principio è *(1)* „ che queſte Conceſſioni, e riſpettive abilità „ *(di laſciare (2) o di poſſedere beni temporali agli Eccleſiaſtici)* ſi ſono fatte ſen„ za derogare ai Diritti di quel ſu„ premo Dominio, che in qualunque „ mano paſſino (*le coſe conceſſe*) neceſ„ ſariamente devono intenderſi riſer„ vate (*riſervati*) al Sovrano per am„ pliarle, per reſtringerle, per mode„ rarle, o per toglierle; ed oſſervere„ mo (così voi ſoggiungete) come ſi „ ſono in fatti variamente effettuate „ (ſi eſequirono) ſecondo le varie con„ dizioni de' tempi, delle circoſtanze, „ e de' Principati. " Dopo aver riportato il teſto colle poſtille, e colle varianti Lezioni, non mi reſta intorno al ſenſo gramaticale ſennon da intendere un po' meglio, come le *conceſſioni*, e *abilità* di laſciare o di poſſedere beni temporali agli Eccleſiaſtici abbiano potuto *effettuarſi* o *eſequirſi* ancora

in

in que' tempi, e in quelle circostanze in cui i Principi son venuti *a togliere le cose concesse*. Dovea dirsi piuttosto, che allora si effettuò la tacita riserva del supremo Dominio, e che furono ristrette fra più angusti confini, o tolte, e annullate le concessioni e le abilità. Questo, ben lo vedete, è un volo di penna, che può scusarsi nel caldo della disputa, ma non così nel proporre un principio. Voi però che non badate a queste minuzie, vorrete sapere, se io vi accordi sì o nò il principio da voi posto? Al che replico, esser vero verissimo, che i Principi sopra i beni temporali degli Ecclesiastici loro sudditi ritengono l'alto Dominio, cioè quello stesso che loro compete sopra i beni degli altri Cittadini. E se questa vostra *regola di riserva* null' altro contiene, si potea far a meno di premunire una verità sì palpabile, e sì generalmente ricevuta con un apparato di false idee di povertà Apostolica, e di Ecclesiastica incapacità, che avete premesse. Qual è dunque l'uso, che può fare un Sovrano dell'alto Dominio che gli compete? E' egli forse quello, che fu descritto da Samuele allorchè (1) il popolo gli dimandò un Re,

(1) Ragionamento cap. VIII.

Re, come lo aveano le altre Nazioni? Lo nega S. Tommaso (1) seguito da un gran numero d'Interpreti: spiegando che il *Diritto Regio*, di cui parla il Profeta, non era già quel giusto supremo Dominio che appartiene ai Principi del Secolo per istituzione Divina; ma piuttosto l'abuso, che facevasi ne' governi dispotici, della suprema podestà: *potendo per altro avvenire* (come soggiunge l'Angelico Dottore) *che un buon Re senza incorrer la taccia di tirannia, affine di procurare il comun bene* (Filios tollat, & multa accipiat a subditis suis) *debba valersi delle persone, e delle sostanze de' Sudditi*. Da questo legittimo titolo de' Sovrani nasce l'obbligo ne' sudditi d'arrollarsi alla milizia e di pagare i tributi; come si ha nel primo Libro de' Re al cap. x. dove parlasi de' Figli di Belial, che non vollero unirsi all'Esercito di Saulle, nè prestargli alcun altro sussidio. Può altresì (chi ne dubita?) la Regia Maestà esercitare l'eminente suo Dominio (2) sulle cose de' sudditi per mezzo delle pubbliche Leggi; e in fatti lo esercita contro i ribelli (per esempio) confiscando i loro beni; e verso i prodighi, e i minori, ai quali ne toglie il libero uso.

(1) apud Malvendam ad h. l.

(2) Vitriarii Instit. Jur. nat. lib. II. c. II. Quest. XI. pag. 69. Lipsiæ 1726.

Fa

Fa però d'uopo riflettere, che il Sovrano dee temperare la Legge a proporzione dell'utilità, che ne è per ridondare allo Stato, e del bisogno, in cui questo ritrovasi. Imperciocchè non qualunque vantaggio, che fosse per nascere dalla nuova Legge, bastar potrebbe a giustificarla, se con questa venisse un Ordine di Cittadini a soffrirne un grave pregiudizio, massime se il discapito non venisse almeno in qualche parte risarcito dalle disposizioni della Legge medesima. Anzi il Salgado Autore classico, e che è in molto pregio appresso i moderni Pubblicisti, procedendo con più di rigore sostiene (1) che niun Principe può togliere i beni de' Sudditi, ovvero disporre, se non vi concorra un urgente, e necessario motivo di farlo: e allora, ei dice, quel che si toglie, dee risarcirsi con una competente soddisfazione. Non ho fatto che tradurre letteralmente le parole del dotto Giurisconsulto. „ Longe verior opinio est, non posse Imperatorem, nec alium Principem bona subditorum auferre, nec disponere, nisi ubi in contrarium urgens aliqua, & necessaria causa suadeat; „ & tunc id quod aufertur competen-

(1) de Supplicatione Parte 1. c. VII. num. 28.

„ te satisfactione pensandum esse ; “ lo che ripete in altri luoghi della sua Opera. Tal'era appunto la dottrina degli Scrittori Veneti nella famosa controversia, di cui ne abbiamo la *Storia Particolare*, premessa all' Opere di Fra Paolo: aver cioè il Principe ogni podestà di valersi delle persone, e de' beni de' Sudditi ancora Ecclesiastici (1) quando cioè *la necessità del ben pubblico lo astringe, o necessita*: siccome allora fece la Serenissima Repubblica con una Legge fondata sugli esposti principj: *non perdendo*, come rispose il Senato (2) *gli Ecclesiastici per ciò cosa alcuna di quello, che viene ad essi lasciato, o donato, poichè ne ricevono il prezzo, che equivale allo Stabile*. Nè diversamente ha praticato in altre occasioni, compensando cioè così gli Ecclesiastici, come i Secolari al suo Dominio soggetti della perdita di que' fondi, che possedevano dove ora sorgono Fortezze a difesa dello Stato. Ciò che insegnò Salgado, e ciò che è in uso presso la più saggia fra le Repubbliche, viene confermato dal sentimento di Ugone Grozio nel Lib. III. *de jure belli, & pacis* cap. XX. num. VII. il quale cita secondo il suo costume anche in questo proposito alcuni

(1) Lib. IV. p. 65.

(2) Lib. I. pag. 14.

cuni de' nostri Scolastici, e Decretalisti, verso i quali, benchè di Comunione diversa, e benchè fornito di squisitissima Critica, mostrò sempre un grande rispetto: la qual cosa mi sembra degna di particolar osservazione, e degna de' grandi Uomini, che non hanno bisogno di mendicare la loro gloria col disprezzo degli altri. Parlando egli adunque dell' eminente Dominio che ha il Pubblico, o sia quegli che ne sostiene le veci, come sono il Principe nella Monarchia, e il Senato nel governo aristocratico, insegna che in caso di pubblico vantaggio (non ricercando egli una *somma* cioè estrema necessità; la quale concede anche a ciascuno de' privati alcun diritto sulla roba altrui) insegna, dissi, che un tal Dominio stender si possa a far uso, e a perdere, ed alienare i beni de' Cittadini. Ma quando ciò accade, ei soggiunge, quelli che perdono il suo, hanno giusto titolo di essere risarciti dal Pubblico o tosto, o tardi. ,, Sed addendum est, id cum fit, ,, Civitatem (con questo nome intende il Sovrano) teneri iis, qui ,, suum amittunt, sarcire damnum de ,, publico. " Cogli stessi principj trat-

ta-

tano questo punto il Puffendorf, e il Barbeyrac. E in quanto al primo trasceglierò un sola particella che si legge al lib. VIII. della sua Opera de *jure Naturæ*, & *Gentium*, Cap. V. §. VII. „ cum sæpe ea sint Reipublicæ
„ tempora, ut vel urgens necessitas
„ non admittat ratas partes a singu-
„ lis colligi, vel certa quæpiam res
„ unius, aut paucorum Civium ad
„ necessarios usus Reipublicæ requi-
„ ratur; poterit summum Imperium
„ eam rem publicis necessitatibus ad-
„ hibere; ita tamen, ut quod ratam
„ partem dominorum excedit a cæte-
„ ris civibus sit ipsis refundendum. "
E quì aggiunge varj casi, ne' quali ha luogo l' esercizio dell' alto Dominio su i Beni de' particolari coll' obbligo però d'indennizzarli per quella porzione maggiore di danno, che soffrono sopra gli altri: avvertendo anco, non doversi troppo liberalmente ampliare l' uso di questo Dominio, ma quanto sia possibile doversi restringere a' termini dell' Equità. Ma grazie sieno all' Altissimo Iddio, nè io, nè voi, Amico Carissimo, possiam temere che vi sia bisogno di questo consiglio, o avvertimento del Puffendorf. Non mancarono giammai, di-

cea

cea Plinio all'Imperadore Trajano (1) certi Miniſtri, *qui fronte gravi, & triſti ſupercilio* allegano la pubblica utilità: ma i buoni Principi ſi fanno gloria di procurarla o con niuno, o col minor danno de'Sudditi.

(1) In Panegyr. n. 4. apud Barbeyrac in notis.

Queſte, ſenza che io ſpogli le note del Barbeyrac, le quali meritano d'eſſer lette ſull' Edizione in lingua Franceſe de' libri del Puffendorf, ſono le ſode maſſime de' Pubbliciſti moderni, che voi moſtrate di non conoſcere quanto baſta; perchè niun cenno da voi ſi fa nel proporre il terzo de' voſtri principj, anzi nemmeno nello ſpiegarlo, dell'obbigo, che generalmente parlando ha ogni Principe di riſarcire opportunamente, e quanto ſia poſſibile, il diſcapito de' particolari Cittadini, quando un grave motivo lo coſtringe a valerſi dell'aſſoluto Dominio. Voi all' incontro ci andate predicando Maſſime Economiche, non però quali ricercherebbe il gran luſſo, che regna in tutti gli ordini, e che è la vera rovina degli Stati. Nò: la voſtra Economia è tutt' altro, e s' aggira intorno *al mantenimento della quiete pubblica* (2). *Perciò importa a ottener queſto fine, che un Ordine di Perſone*

(2) Ragionamento pag. 56.

non possieda più beni di quelli che sieno necessarj a mantener l'equilibrio cogli altri Ordini di Cittadini, e di Sudditi. Se così è, vi consiglio a far un viaggio per la Boemia, per la Polonia, e per altri Regni, e vedere, se la quiete Pubblica abbisogni di questoi rmedio; e se questo possa adoperarsi senza turbarla. In conseguenza di una proposizione così indefinita, altri diranno che una Famiglia non deve possedere fondi sì ampj, che tolgano l'equilibrio coll'altre famiglie del suo ordine: stabilimento, che non può aver luogo, se non fosse nella prima fondazione di un governo popolare, ma non già dove comanda un solo, nè tampoco nelle Repubbliche governate da Ottimati; presso i quali, per valermi delle parole d' uno Scrittore ingegnoso (1), *lo spirito di moderazione tiene il luogo dello spirito di uguaglianza*. Non vi stupite di grazia, se io sono uscito alquanto di strada, perchè voi mi avete condotto. E per dir il vero chi volesse far abuso delle prove da voi addotte in più di un luogo, darebbe a credere facilmente, che abbiate prestate armi a chi però non sarà mai per adoperarle, contro le mani morte, e insieme contro le vive; e che

(1) L'Esprit des Loix. Livre IV. Chap. VIII.

e che perciò vi si convenga il vanto di quell'antico Campione: *Tros, Rutulusque fuat, nullo discrimine habebo.*

Dalle prove di ragione passando a quelle che i fatti vi somministrano, si è già veduto con quanto poca felicità abbiate maneggiata la Constituzione di Valentiniano, che non innovò cosa alcuna intorno alle Donazioni, e ai Lasciti a favor della Chiesa. Così almeno, se prestiam fede a Sant' Ambrogio, in que' tempi la interpretavano gli stessi nemici delle ricchezze Ecclesiastiche. *Referunt*, ripetiamo la testimonianza del Santo, *ea quæ vel donata, vel relicta sunt Ecclesiæ, non esse temerata*. E voi una prova sì fatta, che nulla vale, e fa anzi contro di voi, non avete riguardo di esporre come una robusta vanguardia. Sottentri l'altro passo di S. Ambrogio, di cui si fa pompa nel frontispicio del Libro. „ Si tributum „ petit Imperator, non negamus: Agri „ Ecclesiæ solvunt tributum. Si Agros „ desiderat Imperator, potestatem ha„ bet vindicandorum. „ Queste sono le parole, che avete prese dal Canone *Si tributum* Causa XI. Quæst. I. del Decreto di Graziano, senza curarvi di trascrivere le seguenti, credendole forse

po-

poco opportune: *Tollant eos, si libitum est Imperatori. Non dono, sed non nego.* Questo è dunque il celebre passo, che fra tanti avete prescelto, affine di meglio disporre a tempo i vostri Leggitori a imbeversi delle vostre dottrine! Non potea in fatti scegliersi un altro passo, che ci desse motivo, come questo lo dà giustissimo, ed evidente, di credere che nel formare il vostro Ragionamento abbiate prese quà e là le testimonianze degli antichi Scrittori, niuna cura prendendovi di vedere il contesto, nè di esaminare le circostanze, in cui hanno scritto. E pure questa è una regola dell'arte critica; senza la quale non possiamo esser certi di capire il vero senso degli Autori. Ve ne darò un esempio senza uscire dall'argomento, che abbiam per le mani. Un Principe comanda al Vescovo di una Chiesa, che consegni alla Zecca i Vasi Sacri destinati al ministerio del Divin Culto, per que' gravi motivi, che sono abbastanza noti, e con quelle condizioni, che prescrivono le Pubbliche Leggi, e che gli suggerisce la Religione. Suppongasi che il Vescovo confondendo il suo caso con quello che accadde a S. Ambrogio, a cui pure furono ri-

chie-

chiesti dall'Imperadore i Vasi sacri, gli rispondesse, che non può dargli, allegando la precisa risposta, che diede il Santo Vescovo di Milano (1) „ Templo Dei nihil posse decerpere ..... Nec „ mihi expediret tradere, nec illi (Imperatori) accipere. " *Di quel che appartiene al Tempio di Dio non posso toccar nulla. Nè a me conviene consegnare, nè all' Imperadore ricevere quel che è di Dio.* Se, dissi, con queste proposizioni del Santo volesse schermirsi, che direste voi mai? Direste senza dubbio in primo luogo, (2) che è una dottrina de' *tempi soggetti all' impostura d'ingannare i semplici, quella che insegna che i beni temporali offeriti dalla pietà de' Credenti in onore di Dio, sono di quel punto divenuti beni consecrati a Dio; e che perciò venir più non possono nell' umano commercio.* Così direste: e direste male mostrando di credere, che vi sia chi sostenga una tale dottrina, senza lasciar luogo alle necessarie eccezioni. Ma se innoltre a sangue freddo vi prendeste la briga di esaminare le circostanze, in cui era S. Ambrogio, quando rifiutò di consegnare i Vasi Sacri perchè appartenevano a Dio e al di lui culto; allora sì che il Vescovo refrattario sarebbe mal concio dalla vostra pen-

(1) Serm. contra Auxent. num. 5.

(2) Ragionamento pag. 68.

penna, e non gli *riuſcirebbe d' ingannare i ſemplici con una impoſtura*. Si luſinga, direſte, il buon Prelato, che i Pubbliciſti non ſappiano leggere i Santi Padri? Allora trattavaſi di proſtituire i Vaſi Sacri alla Fazione Ariana; e S. Ambrogio non dovea conſentire alla loro profanazione. Il caſo preſente è diverſo. A che dunque, ſe non per abbagliare i creduli, produrre un paſſo tronco, e ſpogliato della notizia de' fatti?

Lo ſteſſo dee dirſi del Teſtimonio di Sant'Ambrogio da voi riferito; il quale a leggerlo così iſolato e tronco, ſembra una propoſizione di qualche Autore di Gius Pubblico: *Si agros deſiderat Imperator, poteſtatem habet vindicandorum*. E ſe all'incontro ſi prende col ſuo conteſto, e col dovuto rifleſſo alla controverſia, che allora bolliva in Milano; non è in ſoſtanza ſe non una maniera oratoria, con cui il Santo Padre in vece di porſi a combattere fuori di propoſito contro un principio degli Avverſarj in coſa alquanto diſparata, glielo fa buono, e fa moſtra di ammetterlo, ma in fatti non l'approva per niente. *Non faciant (1) de Agris invidiam. Tollant eos, ſi libitum eſt Imperatori: non dono, ſed non ne-*

(1) In ſerm. contra Auxent. de Baſilic. tradend. num. 33.

nego. E benchè queste sole parole) che voi avete ommesse) ci spieghino quanto basta l'intenzione del Santo, ch'era di sfuggire una disputa inutile, e straniera al punto principale di che trattavasi, ciò nulla ostante io considero pregio dell'opera di entrare di proposito nell'esame de' veri principj, che avea il Santo Dottore in una materia sì dilicata, e sì importante alla Società Civile, e alla Religione, come è quella dell'alto Dominio. Il giovanetto Imperadore Valentiniano, o piuttosto l'Imperadrice Giustina abbastanza nota per l'impegno suo in proteggere l'Eresia, più volte avea comandato a Santo Ambrogio, che cedesse agli Ariani una almeno delle sue Chiese, insieme co' Sacri Vasi destinati al Divino Servizio. A tutte le prove resse la costanza del Santo, che in tal occasione seppe conciliare (come sempre far debbono i Ministri di Dio) l'onore dovuto alla Regia Maestà colla Sacerdotale fortezza, con cui fa d'uopo difendere il Deposito della Fede, e gli essenziali Diritti dell'Apostolato. Egli stesso ci ha con vivi colori descritta la Storia degli avvenimenti, così in due Lettere, che sono la XX. e la XXI. nell'

 Edi-

Edizione del P. Nourry, come ancora nel sermone contro il falso Vescovo Aussenzio *della Cessione delle Basiliche*. Sceglierò dunque da questi preziosi monumenti alcune espressioni, che molto giovano a vieppiù stabilire ciò che dissopra abbiamo osservato, parlando dell'alto Dominio, e insieme a porre in chiaro quelle parole, dove fa cenno della potestà del Sovrano su i poderi della Chiesa. I Conti, e i Tribuni, scrive il Santo, *(1)* vennero a intimarmi, che senza frapporre altri indugj io dovessi consegnar le Basiliche, col dirmi che l'Imperadore si vale del suo Diritto, e di quella podestà, che ha su tutte le cose: *Imperatorem jure suo uti, eo quod in potestate ejus essent omnia*. All' udire questa militare giurisprudenza, il Santo non si smarrì. E, miei Signori, lor disse prontamente, se il nostro Principe mi chiedesse il mio, come sarebbe a dire un pezzo di Terra, o d'argento, in somma qualunque cosa che fosse mia, io non sarei per negargliela. Ma non così posso acconsentire, che a Dio sieno tolte le cose sue, che non sono soggette alla Podestà Imperiale. *Ea quæ sunt Divina, Imperatoriæ potestati non esse* *su-*

(1) Epist. XX.

subjecta. Perchè non piuttosto invadere il mio Patrimonio? Perchè non piuttosto chiedermi la vita istessa? *Si patrimonium petitur, invadite: si corpus, occurram*. Ma le Chiese, ripiglia il Santo addrizzando a Valentiniano il suo discorso, le Chiese nè a me è lecito il consegnarle, nè a voi è spediente il riceverle. E come mai potete credere, vi sia permesso di pigliarvi la Casa di Dio, mentre nessun Diritto avete di usurparvi a capriccio una Casa di un Suddito? *Domum privati nullo potes jure temerare: Domum Dei existimas auferendam?* So bene, che non vi mancano adulatori, i quali vi dicono, che tutto lice al Principe; che tutto è suo: *Imperatori licere omnia, ipsius esse universa*. Sì, pur troppo i Principi sono circondati da Cortigiani di questo carattere. Ma non vi rincresca, se io vi dico, che non dovete lusingarvi di stendere sulle cose Divine il Diritto Imperiale. Già sta scritto nel Santo Vangelo: *Quæ Dei Deo, quæ Cæsaris Cæsari*. All' Imperadore appartengono i suoi Palazzi; e le Chiese al Vescovo; a voi è raccomandato il Diritto delle pubbliche mura, non delle Sacre. Sappiate per altro, che sebbene io non pos-

so consegnar la Basilica, non per questo io debbo combattere, nè rivolgere l'armi contro il mio Principe. *Tradere Basilicam non possum: pugnare non debeo*. Il compendio di questa dottrina è: 1°. che tutte le cose non sono in podestà del Principe. 2°. che le cose Sacre ne sono eccettuate, allorchè si tenta di profanarle a capriccio, e in positivo disonore di Dio. 3°. che il Principe non può invadere, nè occupare senza particolare giusta ragione i beni de' privati. 4°. Che il Vescovo non può acconsentire alla profanazione delle cose a Dio dedicate. 5°. Chè non dee però mai opporsi colla forza, ma solamente colle suppliche animate da un saggio zelo, che nulla abbia di fasto, o di amarezza. Meritavano questi principj di Sant'Ambrogio d'aver luogo fra quelli di Cicerone, di Seneca, e di tant'altri nelle ricche annotazioni del Barbeyrac. Ma egli era troppo nemico dei SS. Padri, perchè potesse rendere questa giustizia a uno de' più illustri, che non ha sfuggita in altra occasione la di lui maldicenza. Ma tocchiamo ancora alcun bel passo del Sermone, che recitò contro Aussenzio. Quivi pure ei ripete, che se a no-

nome dell' Imperadore gli venisse richiesto o un suo podere, o una Casa, o altra cosa di sua ragione, ben volentieri glie la offrirebbe; ma che all' incontro nulla ei potea cedere di ciò, che a Dio era dedicato nel Tempio. *Id quod mei juris esset libenter offerre: Templo Dei nihil posse decerpere.* E alquanto dopo vi è poi il celebre passo, che dee riportarsi tutto intiero: *Si Tributum petit Imperator, non negamus. Agri Ecclesiæ solvunt tributum. Si Agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum. Nemo nostrum intervenit. Potest pauperibus collatio Populi redundare. Non faciant de Agris invidiam. Tollant eos, si libitum est Imperatori: non dono, sed non nego.* Cioè: se domanda l' Imperadore il tributo, non lo neghiamo: Le possessioni della Chiesa lo pagano. Se l' Imperadore desidera anche le possessioni, ha in sua podestà il prenderle: Niuno di noi se gli oppone. La sola colletta del Popolo può bastare per le indigenze dei poveri. Non ci rendano odiosi per le tenute della Chiesa: se le prendano, se così piace all' Imperadore, che io in quanto a me non glie le offro in dono, ma neppure le nego. Non richiedesi grande acume d' ingegno per ve-

 dere,

dere, che il Santo non conviene co' ſuoi Avverſarj nell' attribuire all' Imperadore un generale, e legittimo Diritto di pigliarſi i poderi della Chieſa. Egli, come ho premeſso, non entra a diſcutere minutamente queſto punto. E ſiccome non concede al Principe la podeſtà di appropriarſi la Caſa, o i Terreni di un privato, così non può concedergli quella d' impadronirſi de' Campi della Chieſa. Anzi nel primo caſo ci ſi ſpiega in termini chiari, che venendogli richieſta la roba ſua propria, di buona voglia gliela offrirà: *Hoc reſponſi reddidi: me ſi de meis aliquid poſcetur, aut fundus, aut domus, id quod mei juris eſſet libenter offerre;* dove all' incontro nel caſo, che gli foſſero dimandati i beni della Chieſa, ei dice, che non ſarebbe mai per concorrervi, ma nemmeno poi per reſiſtere. *Nemo noſtrum intervenit..... non dono, ſed non nego.* E la ragione per cui diverſamente riſponde all' una, e all' altra ſuppoſizione, ſi è perchè ciaſcuno può donare il ſuo; e vero dono è quello ancora, che ſi dà al Principe a titolo di dono, quando ſi dà ciò che è proprio del Donatore: (1) *Dare Regi & domum, & mancipium, & pecuniam poſſumus:*

(1) Seneca lib. VII. de Benef.

mus: nec donare illi de suo dicimur. Laddove non è presso il Vescovo la proprietà dei beni della Chiesa, ma l'amministrazione, e perciò saggiamente il gran Padre ripose: *non dono*, cioè non posso disporre per donargli; ma se così piace all'Imperadore, o, per dir meglio, a' suoi Ministri, se gli prendano pure, che io non mi oppongo. Avea ancora il Santo un motivo particolarissimo di non usare alcuna resistenza; perchè l' onore del suo grado Sacerdotale richiedeva, che smentisse le inique calunnie de' suoi nemici, da' quali si andava disseminando, che Ambrogio seduceva il Popolo non solo coll' incantesimo de' suoi Inni, ma molto più colle copiose limosine. Considerando perciò tutte queste circostanze, non si può in verun modo spiegare il detto, *potestatem habet vindicandorum*, di un potere legittimo, cioè dell' Eminente Dominio, che ha il Principe su tutti i fondi posti nel suo Territorio. Altrimenti converrebbe dire, che Sant' Ambrogio permette al Sovrano l'appropriarsi i beni dei Sudditi, sol tanto che lo desideri: *Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum*: che confonde, come facevano molti della prete-

cap. xv. ap. Barbeyrac in not. ad l. c. Pufendorfii.

sa riforma nel Regno di Francia (1), la podestà dell'Imperio colla proprietà del Dominio: che finalmente egli si contraddice, e che si accorda co' suoi Avversarj, i quali asserivano *Imperatori licere omnia, ipsius esse universa*, contro quel bel detto di Seneca, con cui darò fine: *Sub optimo Rege omnia Rex imperio possidet, singuli Dominio*.

(1) V. Barbeyrac. l. c.

IV.

Il quarto principio è concepito in questi termini: ,, che in forza (1) ,, di questa essenziale riserva ogni Sovrano per Uffizio di Principe ha un ,, obbligo indispensabile, quando la ,, necessità lo richiede, di venire agli ,, indicati Provvedimenti. " Intorno a questo principio io non ho, a parlarvi schiettamente, alcuna difficoltà di ammetterlo, purchè si convenga del modo, con cui un giusto Principe dee venire a' suoi nuovi provvedimenti. Anzi io non ricerco, che *un' espressa necessità lo costringa*, (2) ma colla scorta di S. Tommaso, e del Grozio mi basta, che siavi il motivo *del comune vantaggio*, acciò possa far uso dell'alto Dominio, proporzionando però la qualità del

(1) Ragionamento pag. 11.

(2) Ragionamento pag. 72.

del provvedimento alla maggiore, o minore eſigenza del pubblico bene. E ciò intanto io credo bene d'aſſoggettare ai voſtri più maturi rifleſſi, perchè è da temerſi che non ſi confonda la neceſſità coll'utilità, e una utilità vera, e grave, con una apparente, o leggiera. Credo altresì opportuno l'aggiugnervi, che la verità del voſtro quarto principio non dipende in verun conto dagli altri tre, come a voi piaçe di ſupporre (1), luſingandovi d'aver formata nel voſtro Ragionamento una Catena Geometrica. Poichè potevano e la Chieſa, e i Chierici eſſere iſtituiti da Gesù Criſto con poſſeſſo, e Dominio di beni temporali: potevano eſſer capaci di poſſedergli ſenza una particolare conceſſione de' Principi, che toglieſſe la loro vergognoſa incapacità: potevano finalmente codeſte conceſſioni eſſere più liberali, e ſenza le clauſole d'alcuna riſerva diſtinta da quella, che naſce non dal tenore della conceſſione, ma dal grado ſublime del Principe, che concede. Tutto queſto poteva eſſere; e ciò non oſtante, il Principe avrebbe avuto un ſicuro Diritto, e un obbligo indiſpenſabile di ſoccorrere ço' ſaggi ſuoi

prov.

(1) Ragionamento pag. 72.

provvedimenti alla pubblica necessità. Ma che dissi, ciò poteva essere? Io ho fatto vedere, che la Chiesa non fu instituita da Cristo con preciso divieto, o sia incapacità di possedere, come han fatto alcuni Santi Fondatori di religiosi Instituti; e ciò che dissi, mi giova ora confermarlo con l' autorità di S. Giovanni Grisostomo, il quale, benche non sia Probabilista, decide però con franchezza, che *poterant* (1) *tempore Apostolorum Domus & Agri ab Ecclesia possideri*, ma che si stimò meglio per un tempo di attenersi al Consiglio Evangelico. Ho fatto, dirò così, toccar con mano, che Costantino il Grande non trovò i Chierici, nè le Chiese inabili a possedere fondi immobili, nè le dispensò di una rigorosa povertà Appostolica; siccome alcuni Ordini Regolari, nella loro origine incapaci, sono stati poi dispensati dalla Chiesa. Finalmente si è dimostrato, che le concessioni fatte alla Chiesa non soggiacciono ad alcuna particolare riserva, che renda la di lei condizione in ciò, che spetta alla proprietà de' beni, peggiore di quella di qualunque altro Cittadino. E con tutto questo, benchè io non convenga co' tre primi vostri principi

(1) in Matth. Homil. LXXXVI.

cipj, riconosco ne' Principi un potere legittimo; ed eglino senza la nostra Teologia riconoscono l'obbligo di valersi dell' alto Dominio con quella misura, che richiede il bene de' Sudditi, e la necessità dello Stato.

Si potea dunque da voi senza gran danno della Giurisprudenza Pubblica risparmiare la fatica di raccogliere quà e là molti passi che dimostrano i doveri (1) de' Sudditi verso il Principe, e quelli del Principe verso i Sudditi: intorno a che abbiamo, grazie a Dio, libri eccellenti. I due oggetti che hanno le civili leggi, di promuovere la tranquillità pubblica, e nel tempo stesso l'eterna salute de' Sudditi; sono spiegati non solo da Pietro de Marca, ma dal Suarez, e da altri; nè io veggo la ragione, per cui il vostro principio abbia bisogno di essere sostenuto, se non forse per indurre le Corti de' Sovrani ad avere un poco di zelo per la salute de' Chierici, che fanno abuso enorme delle ricchezze. Il più bello si è, che nel vostro Ragionamento (2) ci entra a insinuare questa verità Cristiana anche Ammiano Marcellino Gentile di Religione, il quale nella sua Storia dice, che l' Im-

(1) Ragionamento pag. 77. e seg.

(2) ivi.

Impero a definizione de' Saggi altro non è ſennon una ſollecitudine dell' altrui ſalvezza, *niſi cura ſalutis alienæ*. Sottile interpretazione, sfuggita ai valoroſi Uomini, al Lindenbrogio, ai due Valesj, al Gronovio, che hanno illuſtrato queſto Scrittore. Nò, caro Amico, Ammiano non ſi pensò mai di parlare della ſalute eterna, che a noi Criſtiani debb'eſſer a cuore, ma quella inteſe, che nelle medaglie di Nerva, di Adriano, di Macrino, e in tant' altri monumenti ſi chiama *Salus Publica*, cioè *la tranquillità*, *la giuſtizia*, *la pace*, *la bellezza dell' ordine*, che forma la vera gloria dei Principi. Oltre che può ſembrar coſa ſtrana il vedere nel voſtro Ragionamento propoſte crudamente, e ſenza che vi abbiate preſo il penſiero di conciliarle fra loro, due maſſime affatto contrarie. In queſto luogo a giudizio voſtro i Sovrani (1) ſono tenuti ad aver cura de' loro popoli non ſolo per quel che concerne la felicità della vita preſente, ma anche in ciò, che riguarda l' eterna. Ma non ſiete voi quello, che ſtabilite altrove (2) ſu queſta terra due Imperj diſtinti, uno della Chieſa, e l'altro del Re, appunto per le

di

(1) Ragionamento pag. 77.

(2) ivi pag. 27.

diverse loro incombenze, dovendo cioè questo alla tranquillità pubblica, e quello provvedere alla salute dell' anime? Perchè dunque dopo aver colla scorta di S. Gregorio Nazianzeno assegnato a ciascuno delli due Imperj il proprio confine, *huic tranquillitas, illi animarum cura commissa est*; vi siete pentito così presto, concedendo ai Principi anche la cura della vita eterna de' sudditi?

Verum opere in longo fas est obrepere somnum. Poco più a proposito dell' argomento, che avete preso ad illustrare, voi citate le parole di Socrate. Questi nel Proemio, e non già nel Cap. VIII. del libro V. della Storia Ecclesiastica riflette, che gli affari della Chiesa dipendettero dagl' Imperadori, da che questi cominciarono ad esser Cristiani. Ma qual pro da questo? Se lo Storico in prova di ciò accenna ancora, e descrive que' Principi (come fu Costanzo) i quali abusandosi della Regia Podestà perseguitarono la Chiesa in vece di proteggerla, e in vece di essere difensori, e vindici de' Sagri Canoni, diedero mano a violargli. Resta poi da considerarsi con quale coerenza, dopo aver allegate in altro luogo (1) le celebri

(1) Ragionamento pag. 26.

lebri parole del grande Osio a Costanzo:
„ Tibi Deus imperium commisit, no-
„ bis quæ sunt Ecclesiæ reservavit: „
A voi, Sire, Dio raccomandò l'Imperio, e a noi riserbò gli affari della Chiesa: dopo aver approvato il sentimento (1) di S. Gregorio Nazianzeno, il quale distinse *due Imperj* (sono vostre parole) *uno della Chiesa, l'altro del Re*, „ quia huic tran-
„ quillitas, illi animarum salus com-
„ missa est: „ *perchè al Re fu da Dio raccomandata la tranquillità, e alla Chiesa la salute dell' Anime*: con qual coerenza, ripeto, ora vi piaccia stabilire due Canoni tutt' opposti; il primo cioè tratto da uno Storico Gentile, e l'altro da uno Storico fautore de' Novaziani. Che si avrà dunque a conchiudere da queste Dottrine? Null'altro, se a voi crediamo, sennonchè il Principe non ha da mischiarsi, e nel tempo stesso ha stretto obbligo di mischiarsi *nelle cose della Chiesa*: che al Principe non appartiene, e che insieme è suo indispensabile uffizio il procurare *la salute dell' Anime*. Non è da stupirsi, se Carneade, dopo aver un giorno sostenuto in una nobile Adunanza, esser due cose di sua natura distinte, il giusto e l'ingiusto, la invitò a trovarsi il dì seguen-

(1) Ivi pag. 27.

guente per udire dalla stessa sua bocca, che il giusto, e l' ingiusto erano due nomi vani. Questa incostanza, e dubbiezza è propria della setta degli Accademici: ma è rara e ammirabile in chi procede con principj, il di cui concatenamento ci porta con somma felicità ad una Geometrica Dimostrazione.

Sarete forse più felice nell'abbandonare tutte le vele alla vostra robusta eloquenza? e nel declamare con tragico coturno sopra le ricchezze del Clero, le quali svegliarono *le grida di tutto il Mondo* (1) con tal rumore, che *destati finalmente i Principi han dovuto aprire gli occhi per necessità a tanti disordini ... e cercare per mezzo della provvidenza delle Leggi di salvar la Repubblica, e la Religione?* Le gran cose che ci dite in poco! grida di tutto il Mondo, e Principi addormentati, che si scuotono dal sonno troppo tardi, per impedire la gran rovina del Mondo Cristiano, e politico. Ma se grida tutto il Mondo, perchè (2) poi tutti i giorni arricchisce la Chiesa? Se i Principi lungo tempo furono sonnacchiosi, come poi uscirono da Costantino in poi tante Leggi (3) a por freno alla mal regolata pietà del popolo, e alle mani ingorde, benchè morte

(1) Ragionamento pag. 89.

(2) Ragionamento Pag. 84.

(3) ivi pag. 82.

te de' Sacerdoti? Questi due riflessi bastano per dare un saggio della vostra lunga (1) declamazione. E sarà meglio che con più di posatezza io prenda a farne l' analisi, ed a riferire quelle ragioni, che, secondo voi, hanno indotti i Sovrani a formare nuovi provvedimenti. La prima è, che la „ mal inte-
„ sa liberalità de' fedeli verso la Chiesa
„ ha recato nella Repubblica uno sbi-
„ lancio incredibile per le arbitrarie
„ Divisioni de' beni fatte per lo più
„ senza consentimento de' Principi, e
„ per l' abuso introdottosi di conver-
„ tire le contribuzioni destinate a sol-
„ lievo de' poveri, per quella parte che
„ è superflua al Ministro della Chiesa,
„ in lusso proprio, e in ornamenti non
„ congrui alla soda, e casta maestà de'
„ sagri Tempj. " Questo (non è egli vero?) è il primo vostro argomento. Ma in quanto spetta alla divisione de' beni Ecclesiastici (per non parlare di quella, che viene attribuita al Santo Papa Gelasio, la quale al dì d' oggi e da molti Secoli in quà non può aver luogo, attesochè le fondazioni delle Chiese le più antiche non sorpassano l' età de' Carolinghi, e la maggior parte sono anche più recenti) io vi sfido a mo-

(1) ivi p. 84. 90.

a mostrarmi un solo atto di codeste divisioni arbitrarie, in cui i poveri sieno rimasti esclusi, o frodati di quella giusta porzione, che loro apparteneva per l'espressa volontà de' pii fondatori. Quello che è vero si è, che verso il Secolo X. cominciarono ad introdursi le divisioni de' fondi Ecclesiastici, e delle rendite consistenti in Decime, e in Obblazioni; ma allora non si fece il ripartimento fra il Clero da una parte, e i poveri dall'altra, come da voi si suppone che fatto siasi a capriccio, ma fra il Vescovo, e fra i Canonici, ed altri Ministri della Chiesa: dal quale ripartimento nacquero poi altre suddivisioni, che si fecero tra loro i Canonici, e gli altri Sacerdoti, quando abbandonarono la vita comune, vera Epoca, se non erro, de' Benefizj. Se vi piacerà di scorrere un poco *l'Italia Sacra*, *le Dissertazioni sulle antichità Italiche della mezzana età*, e tant' altre copiose raccolte di questo genere, voi troverete monumenti insigni, che dimostrano questa verità, e troverete, che i Canonici procuravano di ottenere e dai Sommi Pontefici, e dagl' Imperadori la conferma de' beni, e delle rendite loro assegnate, per avere un sicuro scher-

mo non solo dalla invasione de' Potenti, ma ancora dall' arbitrio de' Vescovi. In tutte queste Divisioni restò a ciascuna delle parti l' obbligo proporzionato di vestire e di pascere i poveri; ma non già (almeno generalmente parlando) in una somma precisa, alla quale non aveano Diritto, o sia uno speciale, e proprio titolo. Non riconoscendosi per tanto la menoma ingiustizia in queste Divisioni, solo può essere (anzi pur troppo è accaduto) che gli Ecclesiastici facciano abuso delle rendite de' Benefizj, o colla magnificenza e col lusso, oppur anche con una sordida economia: vizj amendue indegni del sagro nostro carattere, ma che, a dir vero, sebbene molto disonorano la religione, non recano alla Repubblica civile alcun danno maggiore di quello, ch' essa riceve da qualunque altro suddito, il quale nell' uno, o nell' altro modo si abusi dei doni di Dio. I sagri Canoni di tutti i tempi altamente riprovano negli Uomini di Chiesa così il fasto secolaresco, e così pure la cupidigia di lasciar più ricchi gli Eredi con pregiudizio de' poveri. Le politiche Leggi vietano il lusso in tutti gli Ordini; e sostengono le Disposizio-

fizioni de' Chierici a favore di un Nipote, il qual poi, come disse in altro proposito un antico Poeta,

. . . . . luxu pejore refundit
Quidquid congessit turpis avaritia.

Voi però direte, che il vostro principale gravame non è contro quegli Ecclesiastici, dai quali si lascia ricca la Casa, ma contro coloro, in cui (1) *crescendo sempre più i desiderj terreni si sono dati agli acquisti* (in favore delle Chiese), e quel che è peggio a formare *Statuti e Massime per non mai più dimettergli acquistati*. E questo è il secondo motivo che svegliò le grida di tutto il Mondo, onde si scossero dal sonno i Magistrati politici. Di voi ho molta ragione di dolermi, Amico riveritissimo, perchè non avendo voi riputata cosa sicura di apprendere il Diritto Canonico da' volgari Decretalisti, per non correre il rischio, che vi è d' imbeversi in leggendoli di un altro *Vangelo*, abbiate poi anche trascurati i fonti incorrotti, che ci apre la sagra Antichità, e le opere de' medesimi Francesi, delle quali può dirsi ciò che di quelle di un antico della stessa Nazione dicea S. Girolamo, *inoffenso decurras pede*. Certamente in leggendo il solo

(1) Ragionamento pag. 85.

(1) Instit. jur. Eccl. part. II. cap. XII. num. I.

Fleury (1) avverte appresso, che il divieto di alienare i beni della Chiesa, non viene da ingordo, e insaziabile desiderio di accrescere le facoltà, ma da una saggia premura di conservarle; e che a torto chiamate col nome di *Statuti*, e di *Massime* formatesi dagli Ecclesiastici dati agli acquisti, un salutevole provvedimento de' Canoni, e delle Costituzioni Imperiali. Ebbero in prima, scrive il grand' Uomo, ebbero i Vescovi la facoltà di alienare i beni della Chiesa; troppo nota essendo la loro probità, perchè si avesse a temere che si abusassero. Ma coll' andare de' tempi, alcuni pur troppo fecero abuso del loro potere; onde fu d'uopo ricorrere a' Concilj, e questi pubblicarono varj Canoni, co' quali restò inibita a' Vescovi, e agli altri Amministratori de' beni qualunque alienazione, acciò i Ministri di Dio non avessero a languir di fame. Questo stesso fine si proposero e l'Imperadore Leone col suo Editto, che non abbraccia se non la Chiesa di Costantinopoli; e Giustiniano, che giudicò bene di stenderlo a tutte le Chiese. Fu anche d'uopo, conchiude l' Autore, di rinnovare ne' tempi susseguenti codeste Leggi, perchè

non

non mancavano Ecclesiastici, i quali non paghi dell'usufrutto poco o nulla curavansi de' successori. Ecco dunque come questi non sono meri *Statuti*, come voi gli chiamate per disprezzo; ma Canoni, e Leggi pubbliche; e queste, non già formate dal *non mai pago desiderio* (1) *di possedere, e di accrescere*; ma tutto all'opposto da un saggio zelo, e da una giusta premura d'impedire le dissipazioni. Leggete se vi piace ancora il Vanespen (2) che più diffusamente, ma cogli stessi principj del Fleury tratta questo punto di Ecclesiastica Disciplina, introdotta nei bei giorni della Chiesa, come si raccoglie ad evidenza da un antico Canone Africano, e da una Lettera di S. Leone il Grande (3), contro alla di cui autenticità ha voluto senza ragione muover lite il Quesnello. Senza che io spogli questo erudito Canonista, mi basterà accennarvi, come ei pure allega il giusto motivo, che vi fu di vietare le alienazioni, cioè la libertà, che prendevansi alcuni Prelati, poco solleciti per gli suoi Successori, di distrarre i beni della Chiesa in proprio vantaggio. Lasciatemi dunque conchiudere con franchezza, che il motivo da

(1) Ragionamento pag. 86.

(2) Jur. Eccl. Par. II. Tit. XXXVI. cap. III.

(3) Epist. XVIII. Operum Tom. I. pag. 722. postr. Edit.

voi addotto e falsissimo, e ingiurioso a' Nomi illustri de' Santi Vescovi, e de' Sommi Pontefici, che certamente non aspirano a far acquisti.

Passiamo al quarto motivo da voi allegato. Ma prima di allegarlo voi riflettete che i Magistrati politici (1) avrebbero tranquillamente sofferto, che le persone Ecclesiastiche godessero in pace de' loro beni, se queste si fossero contenute ne' limiti d' una *onesta mediocrità*; *sicchè non avessero ne' tempi nostri, sebbene meno perfetti degli Apostolici, turbata l' Economia, e la pace de' Cittadini*. Questo è un curioso anedoto da aggiugnersi alla Storia del nostro Secolo. Io dovea bensì temere, che ci richiamasse alla memoria alcuni fatti dell' età mezzana; ma che ai tempi nostri alcuno di noi come tali abbia turbata la pace de' Cittadini, mi è cosa affatto nuova; siccome nuovo affatto deve riuscire l' uso, che da voi si fa di quel *sebbene*; perchè qual maraviglia è che in tempi meno perfetti si veggano degli abusi? E all' incontro si direbbe con grande aggiustatezza, che un Vescovo, per esempio, *nei tempi nostri, sebbene meno perfetti degli Apostolici*, contento di un vitto parco, e di un vestir sempli-

(1) Ragionamento pag. 86.

plice, dispensa tutte le rendite della sua mensa ai poverelli di Gesù Cristo. Lasciamo però queste minuzie di stile, che sono *veluti pulchro in corpore navi*; lasciamo anche il computo, che fate così su due piedi della quantità de' beni, e del numero delle mani morte, intorno al quale vi dirò forse alcuna cosa frappoco; e si veda piuttosto con quanta verità da voi si dica, aver i Principi *inteso, che le dottrine, le quali, con applauso di chi li premia, si spacciano da gran parte dei moderni Teologi, hanno cercato, e cercano d'imprimere nelle menti degli Uomini divoti, e del cieco volgo, non essere cosa impiegata in maggior servizio di Dio di quella, che si dà alle Chiese, ed alle persone Ecclesiastiche*. Questa è un'altra notizia spettante alla Storia letteraria, da porsi nelle Novelle. Ma donde mai l' avete tratta? Io ho letti assai pochi de' moderni Teologi, e ritrovo, che questi almeno spacciano una contraria dottrina, cioè poco favorevole al nostro non mai pago desiderio di possedere. Un di questi è Natale Alessandro, il quale bruscamente (1) insegna, aver sempre la Chiesa detestata l' avarizia de' Chierici, e de' Religiosi, che circon- ven-

(1) Hist. Eccl. sæc. ultimo Art. III. num. 2.

vengono i Fedeli per indurgli a lasciare il suo alle Chiese, o alle persone Ecclesiastiche. *Semper execrata est Ecclesia sacrorum Hominum avaritiam, qui Fideles ad res suas ipsis, aut Ecclesiæ erogandas circumveniunt*. Uno de' moderni Teologi è ancora il Morbesio, e questi pure sostiene, che (1) le limosine ai poveri fatte in vita sono da anteporre alle pie fondazioni di Messe perpetue, di Anniversarj, e cose simili; perciocchè, ei dice, *tutto quello che si può sperare da simili fondazioni, molto più sicuramente, e magnificamente si ricaverà a suo tempo dal far le limosine*. Oh, mi direte, questi, ed altri, che così parlano, sono Francesi, nulla curanti degli *applausi* e de' *premj* di una Potenza forestiera sempre intesa a dilatare il suo Imperio. Ma perchè dunque i Censori destinati da questa Potenza a notare tutte le Dottrine di Natale Alessandro contrarie a' principj del Dominio universale, si lasciarono sfuggir questa, che gli è così nociva? Il vero si è, che anche i nostri senza tema d'incorrere l'indignazione de' Potenti pensano, e scrivono sullo stesso gusto. Un moderno Teologo Italiano, cioè il P. Alessandri Chierico Re-

(1) Summa Christ. part. 1. cap. CXL

Regolare non dubita d'asserire (1) che all'Anime Purganti si può giovare *assaissimo* coll'applicare in loro sollievo le limosine fatte a' poveri; e soggiugne, che chi ha fatto celebrar Messe, o ha speso in altre opere sacre, o profane in vece di fare le dovute limosine, ha di che accusarsi presso Dio, e dee proporre l'emenda per l'avvenire. Ma che occorre andar in traccia di moderni sostenitori della sana Dottrina? Basta scorrere un poco l'aureo Trattato della *Carità Cristiana* per vedere quanto sia falso, che da gran parte de' moderni Teologi si procuri d'ingannare gli Uomini divoti, e il cieco volgo. Oltre quelli, ch' ei riferisce nel decorso dell'Opera, è da osservarsi, che la approvarono pria che venisse alla luce, un Abbate Generale de' Canonici Regolari del Salvatore, un Religioso graduato de' Servi di Maria, un Prevosto Fiorentino, il famoso P. Migliavacca Abbate anch' esso di S. Salvatore, il P. Platina de' Minori Conventuali, e finalmente, oltre l'Inquisitore di Modena, e il Revisore, amendue dell' Ordine di S. Domenico, l'approvò il P. Gotti, ornamento allora dello stesso religioso Istituto, e poscia del Sagro Colle-

(1) Presso il Muratori Carità Crist. cap. xv. let. h.

legio. Nè debbe ommetterfi, che questo non men Santo che dotto Teologo si dichiarà di bramare ardentemente la pubblicazione dell'Opera di cui parliamo, *a vantaggio della Cristiana Repubblica, per la tranquillità de' Cittadini, e per consolazione de' buoni*: essendo essa in fatti, perchè eseguita da una mano eccellente, colla scorta non solo della Religione, ma, come parve al P. Migliavácca, giusta i dettami della prudenza, essendo, dissi, un'Apologia delle Scuole Teologiche, e de' Sagri Ministri contro l'impostura, e la più sfacciata calunnia, che non risparmia nè gli Uomini ben nati, purchè sieno *mani morte*, nè gl'Instituti più benemeriti della Religione, e della civile Società. Chi poi fosse curioso di vedere le Dottrine del Bannez, di Pietro Soto, delli due Gesuiti Rainaudo, e Dressellio, del Viguerio, del Villalobos, del Trullench, tutti per la Dio grazia Cristiani, le troverà riferite nell'Opera stessa, al Cap. XV. e troverà in particolare questo bel detto del Soto: *Meglio è dispensare copiosissime limosine ai poveri, che accumulare centinaja, e migliaja di Messe*. Ma voi forse replicherete, che sotto il nome delle Dot-

tri-

trine di moderni Teologi vuolsi intendere la Dottrina *orale* e non iscritta, cioè la morale pratica di chi dirigge le anime, e i Testamenti de' ricchi. Questa però sarebbe una ritirata necessaria sì, ma niente sicura. Se vi è stato, e se vi è chi si abusa del suo carattere, lo fa contro i principj dell' antica, e della moderna Teologia; e per ciò il loro vizio non è un dogma da imputarsi al corpo Ecclesiastico, che non tace. Nè vi sono mancati in tutti i tempi, e a' tempi nostri (sebbene, per valersi della vostra frase, men perfetti degli apostolici) non mancano Parrochi, e Religiosi, che dopo aver appresa la Dottrina de' Teologi, la pongono anche in pratica coll'esempio de' Santi; e fra questi del gran Servo di Dio S. Filippo Neri, di cui sono quelle parole degne di star sempre nel cuore di tutto l'ordine Ecclesiastico: *Non voglio* (1) *le cose vostre, ma voi*. Così ei diceva a' suoi penitenti; e a' suoi figliuoli andava inculcando: *se volete far frutto nell'Anime, lasciate star le borse*. E in fatti questo spirito in essi vi si conserva a tal segno, che varie volte per attestato del Muratori rifiutarono eredità loro lasciate; e poscia in questi ul-

(1) Carità Cristiana c. XVIII. num. II.

ultimi anni, come bramava il P. Sozzini, Uomo di santissima vita, e di singolari lumi di cristiana prudenza fornito (1), è venuta la Congregazione di Roma a formarsi un espresso divieto di non accettarne. Oh questi son pochi, mi si dirà, ed altri non sono così delicati. Sia così, ch'io nol credo, nè posso concederlo, avendo nel Paese, dove son nato, co'miei proprj occhi veduti esempj luminosi di moderazione, e di positivi rifiuti. Che se il male è grande in altri luoghi, lasciamo di grazia, che i Sovrani vi adoprino quel rimedio, che loro sembra necessario, e opportuno. Ma in tanto a noi non è lecito colle nostre Filippiche declamare contro il Ceto Ecclesiastico, e molto meno aspergerlo d'infamia, come se la maggior parte di esso cospirasse a sedurre i semplici con false Dottrine.

(1) Lettera VII. MS. nella Vallicellana.

Con la stessa ingiustizia si va spacciando, esservi un Potente Straniero, il quale fa *applauso* all'errore, e *premia* quelli che lo vanno disseminando. Ingiustizia, e falsità patente, perchè non si trova in alcun libro la menoma notizia di quanto voi dite. Io almeno non ho ancora nè udito nè letto, che un povero Teologo abbia ottenuto un Cappello o una Mitra, anzi neppure una scarsa pensione,

ne, per aver sostenuto „ non esservi co-
„ sa impiegata in maggior servizio di
„ Dio, di quella che si dà alle Chiese, ed
„ alle persone Ecclesiastiche ". Vostro
impegno è il provarmelo. Altrimente sie-
te reo non solo d' irriverenza, ma di un
ingiustissimo insulto contro il Dispen-
satore de' *premj* soliti a concedersi agli
Uomini benemeriti della Chiesa. E
innoltre questa bella espressione con
applauso di chi li premia dà motivo di
sospettare, che i moderni Teologi ab-
biano tradita la causa de' poveri, e
della verità, per piacere a un gran
Principe, e per soddisfare alla propria
ambizione. Sorgete (io dico con una
particella d' Entusiasmo) Ombre Ve-
nerabili del Gaetano, del Baronio,
del Bellarmino, dell' Aguirre, del Bo-
na, del Noris, dell' Orsi, che io vuò
farvi un Processo rigorosissimo. Tutti
siete nel numero de' Teologi, senza
nemmeno escluder voi, che foste il
più diletto Figlio di S. Filippo, e
che avete saputo formare un' Istoria,
veramente Teologica, e fatale all' E-
resia. Io temo dunque, che alcun di
voi, e forse tutti abbiate aspirato alla
Porpora, e vi sia riuscito di ottener-
la con questo mezzo. Ma come?

E'

E' egli possibile che il Gaetano avesse cuore per una Porpora di desertare dalla Scuola di S. Tommaso? Questo Angelico Maestro scrisse (1) che la misericordia, con cui si sovviene all' altrui scarsezza, *è il Sagrifizio più accetto a Dio, siccome quella, che più da vicino promuove i vantaggi del prossimo.* E il suo fedele scolaro gli fa eco; anzi s'innoltra a dire, che fu (2) *bensì gratissima a Dio* la liberalità dei Principi verso le Chiese, e i Monasteri; ma poi soggiugne, che la sperienza dovrebbe aver resi gli Uomini *più cauti*, da che questa ci fa conoscere, come le ricchezze abbiano servito a rilassare i costumi. Questo si chiama dar alla radice del male, e non fomentarlo colla speranza d'applausi, e di premj. Il Baronio neppur egli ha bisogno di lunghe difese, nè di Avvocati. Basta che si sappia come lo amò il suo gran Padre, e come egli sempre si propose di seguirlo nel corso, e col tenore della sua vita. E per un di più il Dupino può accettarsi qual testimonio (3) così della *Dottrina*, come della probità del gran Porporato. Quanto fosse egli alieno dagli onori, ne è chiara prova il Conclave, in cui dopo

(1) 2. 2. Quæst. 30. Art. 4.

(2) in 2. Corint. VIII. 13. V. Carità Cristiana cap. IX. num. 1.

(3) Bibliot. des Auteurs Eccl. Tom. XVII. pag. 2. 4. Art. Baronius.

po la morte di CLEMENTE VIII. trenta e più voti concorrevano a innalzarlo nella Cattedra di S. Pietro; ma oltre che gli si opposero gli Spagnuoli (*lui meme s' opposa fortement à son election*) egli stesso gagliardamente si oppose alla sua elezione. Merita d'esser letto anche l' articolo del Bellarmino, nell' accennata *Biblioteca* Dupiniana degli *Scrittori Ecclesiastici* (1). L' Autore fa un lungo estratto degli avvertimenti di questo gran Cardinale al Vescovo di Tiano; la qual opera ei dice esser piena di eccellenti istruzioni, fra le quali degna di lui si è quella: *Non abbiano i Vescovi altri figliuoli, che i poveri*. E intorno a ciò troppo è nota la severità della sua morale (2), perchè sia d'uopo farne parole. In sostanza ella è tale, che il Vanespen non isdegna di sottoscrivere al di lui sentimento. Scrivendo poi contro i Novatori, *delle Buone Opere in particolare* (3), ci prescrive una bellissima regola da osservarsi per l' ordinario nel soddisfare al precetto della limosina. *L'abbondanza della limosina*, scrive il grand' Uomo, *dee consistere piuttosto nel dare alcuna cosa a molti, che nel dar molto a pochi*. E in conferma di una tal

(1) ivi p. 19. e seg.

(2) Ap. Vanesp. Jur. Eccl P. II. Tit. XXXII. c. V. n. 30. 31.

(3) Lib. III. cap. XIII.

tal massima reca l'esempio di Santa Paola, che, per attestato di S. Girolamo (1) *ita singulis suam pecuniam dividebat, ut singulis necessarium erat non ad luxuriam, sed ad necessitatem*; contro il costume delle Matrone di que' tempi soverchiamente liberali verso di alcuni pochi, e ritenute nel soccorrere un maggior numero di mendici. Chi pensa a scrivere in questo modo, nulla certamente favorisce la dottrina, che si pretende sostenuta da una gran parte di moderni Teologi. La distribuzione del nostro superfluo, quando si faccia in parti minute, e giornaliere, toglie alle Chiese la speranza di considerabili Eredità, e toglie insieme ai ricchi il pensiero di supplire, per lo più con nessun merito, ne' giorni estremi alle mancanze di una lunga vita, e di supplire con Disposizioni fatte a pompa, e senza una soda utilità del Pubblico. Vi sono per altro i suoi casi, prosiegue il Bellarmino, ne' quali sarà bene il fare altrimenti. Come per esempio qualora si dà l'occasione di maritare una Donzella, di redimere uno schiavo, di costruire una Chiesa. Molte altre cose potrei aggiugnere intorno alle altre massime di que-

(1) V. Ep. CVIII. n. 16. Edit. Veron.

sto

sto chiarissimo Teologo; per le quali, e molto più perchè le insegnò anche colla vita, ne avrà ricevuto da Dio l'eterna mercede, assai più da curarsi de' premj terreni. Ma darò fine colla seguente: cioè ,, che può divenire (1) ,, un'azione poco grata a Dio, ed an- ,, co viziosa quella di ornare i sagri ,, Tempj; e che in vece di accrescer- ,, ne gli ornamenti, è meglio dare il ,, suo in limosina ai poveri. "

(1) de cultuSan. lib. 3. III. cap. VI.

Non è diversa la Teologia del Cardinale Bona, degno Figliuolo di S. Bernardo, di cui abbiamo, che non sapeva lodare il soverchio lusso delle Basiliche, spiacendogli di vedere tal volta una Chiesa risplendente (2) nelle sue pareti, e famelica ne' suoi poverelli. A un Uomo qual egli era, non disdiceva il parlare con alta voce a' Prelati, e Cardinali, e fino al Papa, ciò che non è lecito a tutti. Il Bona fu un Teologo, anzi un gran Letterato, che si meritò gli applausi di tutto il Mondo, e il premio più nobile, che possa dispensare il Capo della Chiesa. Ma egli modesto, e umilissimo non andava in traccia di lode, nè bramò in suo cuore l'eminente dignità, alla quale fu promosso. Udiamo di grazia i di

(2) Apol. ad Guibert. Abbatem Cluniac. cap. XII. presso il Muratori cap. XII. num. dd.

lui sentimenti espressi con molta unzione colle seguenti parole (1): ,, Beatissimus Pontifex me nihil tale aut ,, merentem, aut cogitantem, a tranquillitate, & pace quibus in Monasterio perfruebar, repente abstractum, & avulsum ad fastigium evexit maximæ in Ecclesia dignitatis, ,, cui cum impar omnino sim, vereor ,, ne vox illa Prophetæ ad me pertineat: *elevans allisisti me*. Vixeram in ,, Religione ab anno XV. ætatis meæ ,, ad annum LX. & agnoscens aliquod ,, signum misericordiæ optabam mori ,, in nidulo meo, *nec diem Hominis desideravi*, *Deus scit*. " Se la modestia avesse lingua, non parlerebbe, cred'io, con più forza, e con più grazia di quella, che apparisce nelle parole di quest' Uom di Dio. Nulla dirò de' modi ingegnosi, che tenne in Conclave, acciò i Cardinali deponessero il pensiero d'innalzarlo al Pontificato; rimettendo chi fosse curioso di saperle codeste arti da lui usate in tale occasione, alla Vita, che è in fronte delle di lui lettere, scritta da una penna felice, e tanto più da pregiarsi, perchè straniera. E' cosa naturale che a una profonda umiltà si accoppj il disinteresse: siccome all'

(1) Ex Præfat. ad op. Liturg. in ejus vita, præfixa Epist. pag. XIII. & in Epist. CLII. ad Dacherium pag. 123.

all'incontro chi aspira agli onori, per lo più vagheggia nel tempo stesso anche il fasto, e le ricchezze, che alle sublimi dignità vanno congiunte. Le offerte di Clemente IX. i doni de' Cardinali, trattone ciò che richiedeva la necessità, e la decenza del nuovo grado, furono dal Bona o rifiutati, o rivolti in altrui uso. Pieno dello Spirito del suo gran Padre, ornò con quella proprietà, che si vede, la Chiesa a Dio dedicata in di lui onore, e lasciolla (1) ricca di suppellettile abbastanza preziosa perchè monda: *quia munda, pretiosa erat satis*. Un Uomo di questo carattere non potea nodrire se non quelle massime, che inspirano i buoni studj dell'antichità. Dopo il Baronio non vi fu, a parere del Magliabecchi, chi più di lui fosse versato nella disciplina Ecclesiastica; e le di lui opere confermano un sì favorevole giudizio. Come dunque può dubitarsi, che egli sia uno di que' molti moderni Teologi, che favoreggiano *il non mai pago desiderio di possedere, e d' accrescere delle persone Ecclesiastiche?* Come mai ciò? Se anzi dai loro cuori ei cerca di sradicarlo in più luoghi, e particolarmente dove insegna (2) che il veleno della Ca-

(1) V. l. c. pag. XVII.

(2) Div. Psalmod. cap. XV.

rità è la brama di acquistare, e di ritenere le cose temporali, siccome già avea insegnato Sant' Agostino.

Ma troppo tardi m'avveggo, che io fo grande ingiuria ai nomi illustri di que' Teologi, che furono premiati negli ultimi tempi. Basta avere un' idea generale del loro gusto nella Letteratura, e della loro moderazione, e santità di costumi per restare appieno convinti, che nè l'Aguirre a cui erano assai noti i Sagri Concilj, nè il Noris buon discepolo di S. Agostino, nè il Tommasi, che ci richiama agli antichi fonti di Teologia, nè il Tolomei degno imitatore del Bellarmino, nè il Ferrari, nè l'Orsi, nemici delle nuove opinioni, nè questi in somma, nè parecchi altri, che furono chiamati dalle Cattedre, e da' Chiostri, la maggior parte con vivissimo loro dispiacere (1), a risplendere quai luminosi Candelabri nel Tempio di Dio, non ebbero la viltà di comprarsi la porpora a un sì caro prezzo, nè di spacciare dottrine false, e contrarie allo Spirito della Chiesa, che è Spirito di Verità e di Carità. Conchiudiamo, Stimatissimo Amico, il lungo discorso. Tutti questi moderni Teologi insegna-

(1) Vedi le Vite del Card. Noris Tom. IV. Operum p. 31. del Tommasi e del Tolomei ne' Giornali d'Italia.

rono colla vita, e colla penna le vere, e caritatevoli massime, che aveano apprese dagli antichi Padri della Chiesa, e dai più celebri Dottori delle Scuole, e dall' esempio de' Santi. Gli altri (se ve ne sono) si rimasero nella oscurità, e non ebbero nè applauso, nè premio. Come dunque può dirsi senza offendere la verità della Storia, e senza detrarre ingiustamente contro chi premia, e chi è premiato, come può dirsi, che *gran parte de' moderni Teologi* abbia prevaricato nel sostenere la causa de' poveri, e ciò non per altro fine, che per dar pascolo all' altrui non mai paga ingordigia, e per lusingare la propria ambizione?

Dopo la strana accusa da voi mossa contro i Teologi come (1) *Sovvertitori delle sane e Cristiane massime*, e come se insegnassero non darsi Opera più accetta a Dio de' Lasciti alle Chiese, anzi niuna esservi se non questa sola che sia opera la quale dir si possa in Divino Servizio; non è maraviglia, che i Decretalisti non abbiano potuto sfuggire la vostra sferza. Il passo è troppo energico, e vivace, perchè io debba sorpassarlo con discapito di que' leggitori, ai quali non è noto per avventu-

(1) Ragionamento pag. 87.

ra il fuoco della vostra penna. „ Co-
„ nobbero i Principi che i Decretali-
„ sti (1) non con altro fondamento
„ che delle Costituzioni di Bonifacio
„ Ottavo, che tanta perturbazione por-
„ tarono nel Cristianesimo, hanno di-
„ vulgato avere una Potenza forestiera
„ perchè Ecclesiastica di tutti questi
„ beni il Dominio, e potersene appro-
„ priar l'uso; sicchè se ciò fosse vero,
„ ella sarebbe il più ricco Sovrano dell'
„ Universo. " E questo perciò secon-
do voi fu un nuovo stimolo, per cui
finalmente han *dovuto aprire gli occhi*.
Il motivo, se è vero, non può esser
più giusto; e tutti debbono porsi in
guardia per impedire le invasioni di
una Corte, che aspiri alla Monarchia
universale. Il fatto però si è, che le
intestine discordie la faranno deporre
questa mira ambiziosa. Se i Decretali-
sti si dichiarano pronti a intraprender
la guerra, questa è una truppa, che
non è capace di sostenere l' urto de'
nemici, perchè non è molto *disciplina-
ta*, e non ha appresa la *Tattica* de' buo-
ni antichi. E oltre ciò si trovano in
grande impaccio per una guerra civi-
le, che hanno nelle viscere del Re-
gno colla nazione de' Teologi, i quali
hanno

(1) Ragionamento pag. 88.

hanno in piedi molti Reggimenti veterani, ai quali basta il difendere con valore, e con fede i confini del Sacerdozio senza violare quei dell'Impero. Il Cardinal de Luca nella Relazione della Corte di Roma da quell'Uomo sincero ch' egli è, ci ha scoperti gl'interni tumulti, che impediscono il Ministero, onde non pensi ad alcuna impresa. Ei dice in due parole, che i Canonisti ampliano la Podestà Pontificia, e i Teologi la restringono. E quel che più rovina le idee del suo stesso partito, si è che in questa rissa ei si mostra piuttosto neutrale, lasciando ad altri il giudicare, quale opinione sia la vera, e mostrandosi anzi inclinato a non concedere al Papa in cose simili sennon una semplice Podestà di *giudizio*, ma non già di *dominio*; *il quale compete al Signore del Territorio*: senza di cui è ben noto ai Pubblicisti non potersi concepire veruna idea di Sovranità. Ecco la costituzione poco felice, in cui si trova da lungo tempo il Regno Ecclesiastico. E per lasciare le allegorie, ecco un nuovo saggio della sincerità di quegli Autori, de'quali vi servite per informarci delle dottrine de'Teologi, e de'Canonisti. Non dubitaste però, che io

 fossi

fossi per entrare in quest' Oceano di Decretalisti *innumerabili* (1) che attribuiscóno al Papa una Sovranità così sterminata. Dirò bene, che i vostri Autori vi tradiscono nel porre in questo ruolo il nome rispettabile del Fagnano, in tempo ch' ei nega apertamente, che il Papa (2) sia *padrone assoluto dei beni della Chiesa;* ammettendo bensì in lui un pieno potere nelle cose benefiziali, ma a condizione, che vi concorra una giusta causa, e dichiarando colla scorta del Gaetano, appartenere al Papa una Podestà non di dominio, ma di dispensa. *Ac per hoc* (sono le precise parole del Cardinale Teologo abbracciate dal Fagnano) *non potest Papa ad libitum donare res Ecclesiæ, sed potest tanquam habens apicem dispensativæ potestatis, multo plus de eisdem dispensare, quam quicumque alius proximus Ecclesiæ alicujus. Prælatus.* Di grazia non vi fidate così facilmente di tutti, perchè correte rischio di prender degli abbagli, e fino di credere, se non aveste lette le annotazioni alle Provinciali, che i Commentarj del Fagnano sieno una congerie di puro, e pretto Probabilismo. Piacesse però a Dio, che siccome non siete

così

(1) Ragionamento pag. 88. not. a.

(2) cap. Quando de Translat. Episcopi n. 70. Tom. 1. p. 221.

così scrupoloso nel seguir quella regola di Cicerone prescritta allo Storico, *ne quid falsi audeat*; aveste usata una qualche economia, o sia dispensa dall' altra regola, *ne quid veri non audeat*: sorpassando *le Constituzioni di Bonifacio Ottavo*, *che tanta perturbazione portarono nel Cristianesimo*. Buona cosa è però, che voi abbiate la lode di Scrittore in questa parte sincero, giacchè *niuna savia persona*, come ci assicura il Muratori (1), si formalizza, se trova ne' vecchi Secoli sulla Cattedra di S. Pietro chi fu di tempra diversa da quella che ai nostri giorni rende la podestà spirituale de' Sommi Pontefici più rispettabile ai Principi Cattolici, e meno odiosa ai Protestanti. Io bramerei solamente, che non deste sospetto di cadere in un vizio tutto opposto a quello, in cui caddero quelli che ammettono per base della Podestà Pontificia sugl'Imperj terreni la Costituzione di Bonifacio. E la ragione di così sospettare ella è la maniera affatto singolare, con cui vi piace esprimervi intorno al *Dominio temporale* del Papa, cioè, intendiamoci bene, intorno a quel Dominio ch' egli ha nello Stato, che dicesi della Chiesa, non mi-

(1) Ann. d' Italia Tom. XII. pag. 462.

mica per la donazione di Costantino, ma per altri legittimi Titoli. „ *Può* „ *concedersi* (così scrivete) “ che la „ Santa Sede abbia nel Dominio Eccle- „ siastico una tal Podestà, perchè *si* „ *può concedere*, ch' ella abbia *potuta* „ acquistare la Sovranità temporale „ per que' medesimi modi, che altri „ Sovrani l' hanno acquistata. “ Temereste forse di proferire una bestemmia, se in vece di dire, e di ripetere, che *ciò può concedersi*, diceste, come va detto, che si deve concedere? Qual bisogno ha, ditemi per cortesia, la Santa Sede delle vostre liberali *Concessioni*, dopo quelle degli antichi religiosissimi Principi, e dopo che i suoi temporali Diritti sono consecrati da una lunga serie di anni, dal consenso delle altre Potenze, e dalla tacita rinunzia de' Pretendenti? Il Kemmerichio, Scrittore Protestante, che pubblicò non ha molto una *Introduzione al Gius Pubblico dell' Impero* (1), in luogo di dire, che può concedersi, confessa che *non può negarsi in verun modo*, che i Papi non abbiano esercitata da gran tempo la Sovranità in Roma, e nel suo Stato: *a Caroli V. ætate* (2) *non aliter ac supremos Romæ Romanique Territorii*

(1) Introductio ad Jus Publ. lib. I. c. XV. n. V. v. n. X.

(2) Forse è un errore di

torii se se gessisse negari omnino nequit. E stampa, e benchè si mostri alquanto ritroso in l' Autore supporre come certa la rinuncia e l' intese di abbandono degl' Imperadori, cita pe- fissare per rò fedelmente l' Henninges e il Tomma- Epoca l' sio, che non hanno difficoltà d' accor- Impero di dare codesta rinunzia e di derivarla Carlo IV. fino dai tempi di Carlo Quarto: bastante perciò secondo i loro principj a indurre una legittima prescrizione.

Dello stesso gusto è quel vostro avvertimento, o sia quella condizione, senza la quale non potreste concedere, che la Santa Sede *abbia potuto acquistare la Sovranità, cioè che non potrà mai esercitarla come Cattedra dell' Apostolato, nè il Papa come Ministro e Vicario di Cristo, a cui esso Signor nostro ha vietato il Dominato, come riferisce S. Luca ai capi* 22. (convien dire, che in S. Luca vi sien molti capi segnati con questo numero) *e scrive San Bernardo a Papa Eugenio Terzo: ma l' esercizio di questa potestà lo averà la Corte che presiede al temporale governo, come Sovrana de' suoi Stati*. Questo è il Capitolare, che da voi si pubblica per la tranquillità dello Stato del Papa: Capitolare, che avete felicemente steso con un tuono di Legislatore: *La Santa Sede non potrà*

mai

mai esercitare la Sovranità, ma l'esercizio lo averà la Corte. Ciò nulla ostante però la Santa Sede vorrà sostenere, che a lei appartenga codesto esercizio; mentre ella è quella, a cui fu conceduto il Dominio temporale; e si riderà di tutte le vostre scolastiche precisioni, e del vostro Divieto di posseder Signoria. Per altro, e chi non sa, che altra cosa sono le Definizioni del Sommo Pontefice sopra i punti della Religione, e della morale; ed altra gli Editti per lo governo civile del proprio Stato? E non concedete voi, che la Chiesa *come tale* dopo Costantino sia divenuta capace di posseder beni temporali, e di amministrargli? Perchè dunque ora vi sorge in mente un vano scrupolo, che la Sede Apostolica come tale, cioè *come Cattedra dell' Apostolato*, non possa esercitare Giurisdizione temporale; onde per deludere un espresso Divieto di Gesù Cristo, abbia bisogno di prendere un altro nome? Vi sovvenga di grazia, che in questa vostra Opera (1) avete stabito *questo principio d'eterna verità*, cioè che per istituzione di Gesù Cristo i Pastori della Chiesa *doveano reggerla senza Dominio nè di Signoria, nè di proprietà*.

(1) Ragionamento pag. 35.

tà. Se dunque in oggi i Paſtori come tali (ſebbene con tanto ſcandalo de' buoni (hanno acquiſtata la proprietà, giacchè tra queſte due coſe voi non ammettete alcuna diſtinzione per quello ſpetta all' Iſtituzione di Criſto, dovete dire, che il Papa altresì, come Papa, ha acquiſtata la Signoria, e la Sovranità di Roma, e di altre terre. Accordatevi prima con voi medeſimo, e conciliate le voſtre dottrine, che *tanta perturbazione* portano nel voſtro Ragionamento; e poi penſate un po' meglio a darci una giuſta idea de' motivi, che hanno indotti i Principi *a ſalvar la Repubblica, e la Religione*. Io intanto due ſole parole aggiungerò ſulla conſeguenza *luttuoſa di queſte dottrine* de' Teologi e de' Canoniſti *ſconoſciute all' antichità*: le quali a voſtro giudizio *(1)* furono la *principale pietra d' inciampo, in cui gran parte della greggia di Criſto urtando, ſi è alienata dal ſuo ovile*. Quì non chiamo in mio ſoccorſo nè le ſtorie del Concilio di Trento, nè quella delle *Variazioni*, ma la ſola teſtimonianza di un gran Re; che illuſtrando colla ſua mano avvezza a trattare la ſpada le memorie dell'auguſta ſua Famiglia, aſſegna come

(1) ivi pag. 89.

me

me vere cagioni del funesto scisma, l' interesse, e il capriccio, e l'amore della novità. Se vi ebbero qualche parte le dottrine degli adulatori, non tardò guari il Pontefice Paolo Terzo a incoraggire gli Uomini sinceri, che gli parlarono col linguaggio di S. Bernardo, anzi con quello dell'antichità. Che se voi facendola anche da Profeta, scorgete poca apparenza, che restando così le cose, o peggiorando, sia per ricondursi all'Ovile la greggia smarrita; a noi giova sperare cose migliori, e ce ne danno un sicuro pegno le Case Sovrane, o già tornate nel grembo della Cattolica Chiesa, o almeno protettrici di coloro, che la professano. Piacesse a Dio, che i nostri costumi fossero corrispondenti alla sana dottrina, che predichiamo. Ma il male si è, che poco le corrispondono. Il grande Iddio padrone de'cuori vede il giorno, che sarà sì felice alla Chiesa. Questa lo affretta colle materne sue lagrime. E voi in vece di consolarla, vieppiù aggravate il suo dolore con funesti presagi.

Prima di venire allo squittinio del Quinto, ed ultimo vostro Principio, mi sovviene che ho promesso parlarvi del

del computo arbitrario, che voi fate de' beni, di cui sono in possesso le mani morte, e della proporzione della Somma di essi beni col numero di queste. Eccomi dunque all'impresa, con dichiarazione però che io non sono per far da Censore, nè de' costumi de' Regni, nè delle Costituzioni de' virtuosi Principi, fra i quali però non crederei che potesse da voi, o dal vostro Autore Francese annoverarsi il Re Chilperico (1), in cui, a giudizio di un grand'Uomo, *præter libidinum impunitatem ac licentiam regium nihil agnosceres*. Io intendo solo di scemare le rendite delle persone Ecclesiastiche, cioè de' Vescovi, degli Abbati, de' Monasterj, de' Capitoli, e fino de' Curati, i quali voi vorreste che fossero troppo ricchi. Cosa mai sono codeste mani morte che tutto rapiscono? Ci fa d'uopo andare in Francia o nel Belgio per intendere un vocabolo affatto nuovo nella nostra Giurisprudenza. *Mani morte* (2) sono le Chiese, le Città, i Collegj, in somma qualunque *Corpo sia Ecclesiastico sia Secolare che è capace di beni*. Ecco dunque, la Dio mercè, che non sono i soli Preti e i soli Monaci, che a somiglianza della mano di un uo-

(1) Ragionamento pag. 64.

(2) Pecquius ap. Vanespen Jur. Eccl. Part. I. Tit. XXIX. cap. III. n. XXIII.

uomo, che ſta morendo, tengono ſtretta la roba, ſicchè queſta non poſſa ſe non con molta difficoltà ritornare nel comune commercio degli Uomini. Eſaminiamo ora ſe non tutti almeno buona parte di que' Corpi, che ſono in una Città, e in una Provincia; e che ſebbene Corpi ſecolari, ſono però di tal indole che *quidquid* (1) *acquirunt non niſi magna cum difficultate & ſolemnitate in commune hominum commercium deinde remittunt*. Se parliamo delle Città d'Italia, queſte almeno la più parte han cominciato da gran tempo a governarſi a foggia di Repubblica; laddove per l'addietro (2) ciaſcuna era ſoggetta a un Conte o a un Gaſtaldo, il quale vi preſiedeva a nome del Re. Hanno perciò i proprj ſuoi fondi, e proprie rendite amminiſtrate dal Comune, o ſia da' Magiſtrati, che lo rappreſentano. Frequenti ſono in Italia i Monti di Pietà, così utili a tutti gli ordini de' Cittadini, e ai poveri del Contado. Frequenti ſono pure gli Spedali aperti agli Infermi, agli Eſpoſti, ai Pazzi, e ad altre Claſſi di miſerabili, che hanno eſtrema neceſſità di rimedj, di governo, e di ſoccorſo; e ſiccome ſono di più antica origine, che

(1) Pequius l.c.

(2) V. Muratori Antiq. Ital. differt. XLV. paſ. 4. & ſeqq.

che non sono i Monti de' pegni, così pure sono più ricchi. Ovunque sono erette Università, non vi mancano particolari Collegj, i di cui Fondatori hanno provveduto agli Scolari della loro Nazione. Abbondano in ogni luogo le Scuole laicali, che dispensano una porzione delle sue rendite in limosina ai poveri, e molte Grazie alle Donzelle. Hanno queste in molte Città il proprio asilo, e lo hanno le femmine convertite. I rei, i debitori, e gli schiavi, che gemono nelle carceri del Pretorio, e nelle Contrade rimote de' Barbari, e tanti altri, che non so annoverare, sono anch' essi in questi ultimi tempi, sebbene men perfetti degli Apostolici, divenuti *mani morte* con gran lode così de' Principi, che proteggono le pie fondazioni, come de' Prelati, degli Ecclesiastici, de' Religiosi, che si consacrano in promuovere, ed accrescere le vere, e le più necessarie Opere di Cristiana Carità. Questi sono fatti innegabili, che dimostrano quanto sia importuno, ed ingiusto il vostro rimprovero contro l' ingordigia delle persone Ecclesiastiche, e quanto sia mal fondato il timore, che contro il *volere di Dio* (1) tut-

(1) Ragionamento p. 87. 89.

tutto sia Chiesa; che sieno per cessare le Polizie, le *Famiglie*, gli *Stati Laici; e che alla fin de' conti* abbia a vedersi *ridotta la Repubblica medesima necessariamente a due soli ordini d'Uomini; cioè ad Ecclesiastici Patroni, e Laici Coloni e Lavoratori delle lor Terre*. Questo, perdonatemi, è un sogno atrabiliare; perchè la più parte delle *mani morte* non sono Ecclesiastici, ma Secolari; e perchè anzi ai caritatevoli consigli, e agli ajuti de' Sacerdoti, e de' Santi Religiosi la povera popolazione è debitrice di molti Istituti, che nulla giovano al *non mai pago loro desiderio d' acquistare*; ma assai alla *Polizia*, alle *Famiglie*, agli *Stati Laici*, e a quella, che S. Agostino chiama *bellezza dell' Ordine*. A chi ha scorse le gesta di parecchi Santi Uomini, della mezzana e dell'infima età, di S. Jacopo della Marca, di S. Bernardino di Siena, di S. Ignazio Lojola, di S. Filippo Neri, di S. Vincenzo de Paoli, di S. Francesco Regis, del Padre Segneri Juniore, e di cento altri Ecclesiastici e Religiosi, non giunge nuovo, ch' essi hanno il merito d'aver promosse e condotte a fine con modi ammirabili, e col più puro disinteresse, tante lodevoli fondazioni,

che

che non tendono, come io diceva, fennon all'utilità del popolo, e fcemano fenza noftro difpiacere i nuovi acquifti della Chiefa. Vedete ora, ftimatiffimo Amico, fe i Preti e i Monaci *non contribuifcono*, come a voi piace di rimproverarli, (1) *fennon colle Orazioni alla neceffità dello Stato*. Oltre che quefto motteggio non conviene a un voftro pari, nè al titolo particolare e nobiliffimo, che avete di cantare più volte al giorno le Lodi del Signore, e di pregarlo, che fi plachi fopra i noftri e fopra i peccati del popolo; oltre che fempre la vera pietà e la buona difciplina del Clero è utiliffima alla civile Repubblica; voi fate un grave torto a tanti Benefiziati limofinieri, a tanti Religiofi, che nelle fcienze, e nelle belle arti allevano la gioventù, e ne formano buoni Cittadini, a tutti in fomma i Chierici fparfi per le Provincie cattoliche, i quali non folo colle Orazioni, ma ancora con altri mezzi concorrono a mantenere la pace pubblica, e la ficurezza. Le impofizioni, il fuffidio bellico, le Decime, i Doni gratuiti, fono varj nomi, ma una fteffa cofa dal più al meno fecondo gli ufi diverfi, e le diverfe Leggi

(1) Ragionamento pag. 88.

de' Principati. L'immunità delle persone, e de' beni Ecclesiastici somministra un ampio argomento all' erudizione d'altra penna imparziale, e non agli aculei della vostra, nè alle grida di tutto il Mondo Cristiano. Il Muratori ce ne diede un saggio (1) in una delle sue belle Dissertazioni Italiche, tratte da' fonti originali della Storia, come dee farsi da chi aspira alla gloria d' esser Autore. „ Prima di tut-
„ to, ci dice, dee stabilirsi, che nel
„ Mondo Cristiano diversi intorno a
„ ciò furon i riti, e gli usi secondo
„ la diversità de' Paesi, secondo la
„ maggiore o minore religiosità de' So-
„ vrani, e finalmente secondo la di-
„ versa costituzione de' tempi. Anche
„ i Secoli di ferro vantano piissimi
„ Principi, ma non mancano di quel-
„ li, che si posero sotto i piedi le u-
„ mane e divine Leggi. Non è dun-
„ que da stupirsi, se ora leggiamo fat-
„ ti degni di lode, ora di biasimo. "
Anche il Tommasini con bell' ordine, e con immensa erudizione (2) va scorrendo i varj tempi, e i varj paesi, e ci rappresenta con fedeltà le vicende di questo punto di ecclesiastica disciplina, o sia di Gius Pubblico. Dalla gran co-

(1) Antiq. Ital. dissert. LXX. pag. 914. & seq.

(2) Parte III. Lib. I. c. XXXIII. e seg.

copia de' monumenti ch' egli ha raccolti su questo argomento, trascielgo la Costituzione di Bonifazio VIII. ridotta dallo Scrittore (1) ai punti seguenti. I. Che Bonifazio non avea preteso colla presente Costituzione di proibire al Clero Gallicano i doni, e le prestanze da farsi al Re. II. Che i Chierici erano tenuti a que' pesi, e servigi, i quali erano annessi alla concessione de' Feudi. III. Che ne' casi di grave e improvviso pericolo, poteva il Re addimandare ed esigere, *inconsulto etiam Romano Pontifice*, e il Clero era obbligato a corrispondere i sussidj richiesti. IV. Che lasciavasi alla coscienza del Re, e de' suoi Ministri il giudicare, quando ei potesse richiedere al Clero i sussidj per la difesa del Regno. Non pretendo io già che questa dichiarazione di Bonifazio debba servire di regola; ma ho creduto bene di farne un cenno, perchè vieppiù apparisca con quanta esattezza si dica nel Ragionamento, che i Principi si destarono alle grida di tutto il Mondo, e all' *ingiustizia sonora*, che i Chierici *non avessero a contribuire*, *se non con Orazioni alla necessità dello Stato*. O le Storie e i Diplomi fino agli ultimi tem-

(1) Ibid. c. XLIII. num. IX.

pi sono tutti apogrifi; o non può fissarsi un lungo corso di tempo, in cui i beni della Chiesa non abbiano portati più o meno i pesi occorrenti. Dunque la vostra è una *sonora* falsità, alla quale non dee prestarsi alcuna fede. Seguono i Principi ai dì nostri a tenere gli antichi loro usi, e gli adattano alle circostanze dei tempi; e il Clero fedelissimo aggiugnerà alle Orazioni, e ai voti suoi più sinceri per la felicità dello Stato, i Doni, i Sussidj, le Decime, e tutti in somma que' pesi, che gli saranno imposti dalla pubblica Autorità. *Si tributum petit Imperator, non negamus*. Questa debb' esser la voce di tutti i Sudditi, e particolarmente de' Chierici, i quali hanno stretto obbligo di precedere gli altri col proprio esempio, acciò le sublimi Podestà sieno onorate, senza romore, e senza frode, non per sola tema di castigo, ma per vero impulso di Religione.

Una *sonora falsità* è altresì, come abbiamo veduto (1), *che gli uomini di mano morta sieno una picciolissima porzione rispetto al molto maggior numero de' Laici*, se per laici s'intendono que' soli, che non sono mani morte. E qui è neces-

(1) Ragionamento pag. 113.

sa-

ſario ſcoprire l' equivoco inſigne che prendete in queſto punto, ch' è di Aritmetica e di Geometria. Si ſuppone come principio e baſe del Calcolo, che i beni poſſeduti dalle Chieſe ſieno la metà e più riſpetto a quelli, che ſi poſſedono dalle private Famiglie di Secolari; e per formare queſto gran fondo Eccleſiaſtico vi ſi introducono dolcemente anche i beni, che ſono bensì di mani morte, perchè amminiſtrati da Collegj e Corpi, ma a ſolo profitto de' Laici, ſiccome ho dimoſtrato. All' incontro poi nel fare il confronto del numero di chi poſſiede la metà de' beni dello Stato con quello de' Sudditi che poſſedono l' altra metà ſenza veruna eſenzione dai peſi pubblici, ſi tiene un altro metodo, acciò ſpunti agli occhi la moſtruoſa eſorbitanza (1) che toglie il dovuto equilibrio. Il metodo artifizioſo ma falſo egli è di ſupporre che i ſoli Preti e Religioſi ſieno *mani morte*. E ſi laſcia poi, che gli altri traggano queſta, che, ſe ciò foſſe vero, ſarebbe una legittima conſeguenza, cioè che gli Eccleſiaſtici, benchè ſieno una *picciolisſima* claſſe di Sudditi, poſſedono la metà e più delle ſoſtanze, e queſte libere da ogni peſo in vigore

(1) Ragionamento pag. 84. e 114.

 di

di *tante esenzioni*. Se io m'inganni nell' imputarvi questo artifizio, ne sia giudice chiunque legge anche senza molto riflesso le parole seguenti. „ Questa picciolissima porzione d'Uomini „ e Corpi di mano morta rispetto al „ molto maggiore de' Laici, avrebbe „ ella, oltre alle rendite di tanti beni, altre risorse per arricchire? E „ come? Alla metà che si è accennata " *(converrebbe provarla)* „ conviene aggiugnere tante limosine che „ vengono tratte dalla porzione restante al Laico " *(Dunque secondo Voi niun Prete, e niun Monasterio fa limosina)* „ tante obblazioni, e sopra tutto tante esenzioni, le quali sebbene possono essere state giuste, allorchè le mani morte non possedevano „ rendite, se non le bastanti al loro „ congruo sostentamento " *(Erano dunque giustissime e potete deciderlo francamente senza quel si può, che è una vostra frase misteriosa)* „ sono poi divenute ingiustissime, e contrarie ad ogni natural Legge, quando ne possedano „ più del necessario loro bisogno, anzi con una mostruosa esorbitanza. " Chi è di mente sì ottusa, che non veda a quali Uomini, ed a quai corpi

da

da voi si tessa il bell' elogio di sapersi procurar tante *risorse di limosine e di obblazioni*, come se avessero (userò anch'io una parola francese (fatta *Banqueroute*, in tempo che sono mani piene zeppe di *esorbitanti* tesori? Ecco dunque in due parole scoperto l'errore del vostro calcolo. O voi parlate de' soli Ecclesiastici, o insieme degli Ecclesiastici, e di tutte le mani morte. Se de' primi, il dire che possedano la metà delle terre, e delle rendite degli Stati, è un'iperbole incredibile: se di tutti i corpi anche secolari, non è vero, che i poveri o chiusi negli spedali, o sparsi per la Città, che le Donzelle nubili, gli Orfani, gli Esposti, i Discoli, gl' Incurabili, le Penitenti, le Vedove, e i Medici, e gli Avvocati, e i tanti Ministri necessarj al buon governo de' Luoghi pii, nò non è vero, che sieno una *picciolissima porzione* rispettivamente all' intiero numero de' Cittadini. Il miglior partito che amendue possiam prendere, sarà abbandonare la scienza del calcolo, e del pubblico Diritto, e darci allo studio della Cristiana morale, prescrivendo a noi stessi, ed agli altri del nostro Ordine il retto uso delle rendite Ecclesiastiche, e rispet-

tan-

tando le pubbliche Leggi col silenzio e coll'ubbidienza.

V.

Che se parlerò ancora per un poco affine d'indurvi a tacere, lo farò, come spero, con quella venerazione, che debbesi ai Sovrani, e con quella schietta libertà, con cui parlano i veri amici. Già vi accorgete, che io entro a parlarvi del quinto principio (1) in cui stabilite, „ che per dare ne' „ proprj Stati i predetti regolamenti „ non ha bisogno il Sovrano d' altra „ Potestà che della propria: anzi che „ non potrebbe senza offesa della So„ vranità credersi obbligato a ricerca„ re, o a lasciare che altri vi prenda „ ingerenza. " Qui su due piedi vi dico in primo luogo, ch' essendo composto il vostro principio di due parti, dalla verità della prima non nasce, che l'altra pure sia vera. Un Sovrano (chi può dubitarne?) non ha bisogno d'altra podestà che della sua propria per muovere una guerra, per imporre un tributo, per riformare una Legge feudale. Ma egli è troppo nemico della falsa gloria de' Conquistatori: egli ha

(1) Ragionamento pag. 12. e 102.

ha viscere troppo pietose verso i suoi Figli più che Sudditi; e troppo egli è liberale verso la Nobiltà militante, perchè voglia da se intraprendere una guerra dubbiosa e non necessaria, o aggravare lo Stato di pesi maggiori, o restringere in più angusti confini i privilegj de' Nobili. Che farà dunque? Ben lungi dal temere di recar la menoma offesa alla sua Sovranità, ei crede anzi di rispettarla maggiormente, ricercando il consiglio di un buon Vescovo, prima d'esporsi a un' azione, della quale benchè non abbia da render conto ad altri Uomini, dee però renderlo alla sua coscienza e a Dio. E il Vescovo in tal caso, prendendosi nell' affare quella ingerenza, che conviene al sagro suo Carattere, dirà al suo Principe ciò che sente, senza arroganza e senza adulazione. Nè mi diceste, riveritissimo Amico, che io non v'intendo, o fingo di non intendervi. Imperciocchè abbastanza io capisco non aversi da voi in mira se non una certa Potenza forestiera, che non vuol esser ricercata per dare ai Principi un mero consiglio. Ma a dirvi la cosa com' ella è, ciò ho potuto facilmente raccoglierlo, non dal principio, il

il quale non è chiaro abbaſtanza, ma dall'inſigne Commentario, in cui ſi parla di un'ingerenza di podeſtà.

Dovendo io dunque diſcendere a un argomento così delicato, vi proteſto con ingenuità, che io mi trovo ſfornito di que' lumi, che ſi richiedono per fiſſare un principio ſicuro, e che convenga a tutti i caſi, e a tutti i Dominj. Se non foſſi conſcio a me ſteſſo della mia debolezza, vorrei entrare nell'arringo, e premettendo, ſiccome fece (1) Pietro de Marca, che dovea favellare d' una Quiſtione poco diverſa, queſte belle parole: *æquo animo laturos eſſe Principes exiſtimo, ſi aliquo dato & retento de lite iſta ampliſſima tranſigatur*, vorrei io pure ingerirmi col privato mio riſpettoſo ſentimento in queſto litigio. Ma poichè ciò, come ho detto,

E' d'altri omeri ſoma che da' miei,

aſtenendomi dalle maſſime di diritto, le quali contro l'animo mio forſe potrebbero offendere la Sovranità, verrò ſemplicemente proponendo alcuni miei penſieri intorno alla ſeconda parte del voſtro principio. Suppoſto adunque, che non abbia biſogno il Sovrano d' altra Podeſtà che della propria ne' rego-

(1) de Concord. Lib. II. c. VII. n. I.

golamenti dei beni Ecclesiastici, non mi sembra del pari cosa certa, che egli non possa, almeno in alcuni casi, senza offesa della Sovranità, credersi obbligato a ricercare il Capo della Chiesa, acciò ne prenda quella ingerenza, ch'è propria del Sacerdozio. E molto meno mi sembra certo, che un Principe rechi grave oltraggio alla sua porpora, se non ricerca la Cattedra di S. Pietro in vigore de' Concordati, o degli antichi usi del Regno. Appariranno le ragioni, che ho di dubitarne, dall'addurre alcuni esempj tratti in buona parte dalla moderna Giurisprudenza delle Corti Cattoliche. L' erezione di nuove Chiese Vescovili è un diritto, che (qualunque ne sia l' origine) da gran tempo si esercita dal solo Romano Pontefice, col consentimento, anzi per lo più a richiesta de' Sovrani del Territorio. Questa è una verità di fatto, e un punto di Ecclesiastica disciplina, ammesso da Pietro de Marca, da Ludovico Tommasini, e da altri. Ora, e chi non sa quanti nuovi regolamenti intorno ai beni Ecclesiastici seco tragga l' erezione di una Sede Vescovile? E pure i Principi non hanno avuta nem-

nemmeno ai nostri giorni difficoltà di *lasciare* che la Santa Sede vi *prenda ingerenza*; nè alcuno vi è finora che gli abbia incolpati d'aver offesa la Sovranità; quando per avventura taluno invaso non fosse dallo Spirito di errore, e di adulazione (1), come fu Marcantonio de Dominis, che attribuiva ai Principi la podestà di erigere i Vescovati.

(1) V. Marcam Concord. Lib. II. c. IX. n. VII.

Lo stesso costume si osserva nel caso di alienare i fondi Ecclesiastici, affine di soccorrere i più urgenti bisogni della Religione e dello Stato. La Storia Veneta fra gli altri esempj ci somministra quello di Alessandro VII. che applicò (2) in sussidio della guerra contro gl' Infedeli i beni de' piccioli Conventi aboliti nel Dominio, e così pure i beni delli due Ordini Regolari de' Crociferi, e di Santo Spirito. Nè con diverso metodo seguì la soppressione del Monasterio delle Carceri nel Territorio di Padova. Se ricerchiamo gli usi di Francia, troviamo (3) che San Pio V. che Gregorio XIII. che Sisto V. ebbero ingerenza nell' alienazione di fondi Ecclesiastici a sollievo del Regio Erario troppo esausto per le guerre intestine e straniere.

(2) Muratori annal. d'Italia ann. 1657. Tom. XI. pag. 270.

(3) Thomasini discipl. Eccl. Part. III. Lib. I. c. XLIII. n. XV.

Que-

Questi sono i rimedj riserbati a' mali estremi; e questi sono gli esempj di pietà religiosa, che ne' tempi i più infelici diedero e il Veneto Senato e i Re Cristianissimi, senza verun timore di offendere i Sovrani Diritti. Alla stessa Classe appartengono le imposizioni delle Decime o d' altri aggravj sopra le rendite del Clero, richieste sul principio da' Sovrani per le Crociate, e che poi sono divenute per giusti motivi un peso ordinario de' Benefizj. Fra gli altri Monarchi della Francia, che raccolsero, e impiegarono in simili circostanze (1) il dinaro Ecclesiastico, sempre però con *ingerenza* della Sede Apostolica, merita d' essere nominato il gran Re San Luigi, a cui non si può certamente negare la gloria d'aver conosciuta l'ampiezza della Regia Podestà. E a questo passo mi sia lecito fare una breve digressione sopra Matteo Paris (2) che da voi si qualifica per un *dotto* Monaco, in tempo che oltre il suo nativo carattere di livore e di satira, dimostrasi verso il Santo Re così ingiusto e crudele, che non si arrossì di scrivere: „ Terrere vos deberet „ Regis exemplum, vobis pro speculo „ a Deo demonstratum; qui extortam

(1) Thomas. disc. Eccl. l. 1. num. ...

(2) Ragionamento pag. 116.

„ a Clero pecuniam in suam hostibus
„ distribuit redemptionem, & inde no-
„ stros inimicos scilicet Saracenos am-
„ plius saginavit. “ Così dunque il
migliore de' Re dovea lasciarsi fra le
mani de'Barbari per non ingrassargli col
dinaro della Chiesa? Ed era uno smun-
gere il Clero l'imporgli un Sussidio de-
stinato a un' opera così bella, per cui
tutti bramar doveano di perdére la pro-
pria libertà, ed anche la vita? Che se il
Monaco Inglese nel passo da voi riferito
distinse i confini del Regio potere, e
del Sacerdozio, disse una *cosa piana* e non
tanto astrusa da meritarsi il titolo d'
Uomo *dotto*: al quale di rado possono
aspirare gli Scrittori ardenti e mor-
daci. Vi lascio per tanto a bell'agio
conciliare col vostro elogio la supina
ignoranza, di cui fa pompa il vostro
dotto Scrittore; attribuendo l'infelice
riuscita del passaggio di S. Luigi all'
estorsioni che fece al Clero di Francia.
Voi mi spiegherete una cosa, che io
non capisco, quand'anche fossero vere
codeste *estorsioni*, di cui era incapace
un Principe sì religioso e sì magnani-
mo: Mi spiegherete, ripiglio, se lo
Storico Inglese abbia avuta qualche
buona ragione di entrare ne' segreti
am-

ammirabili della Provvidenza Divina ; come se questa ci avesse proposto San Luigi prigioniero de' Saraceni , qual bersaglio della sua collera, e non anzi qual tenero oggetto delle sue misericordie, e qual esemplare singolarissimo di Cristiano Eroismo.

A questi fatti voi potreste opporre due cose: una delle quali è, che i Principi, secondo voi, non recano offesa alla propria Sovranità per questo solo che ricerchino, o lascino, che la Potenza forestiera del Papa si prenda ingerenza in simili affari; ma nel solo caso che lo facciano o permettano, *credendosi a ciò obbligati*. Tale in fatti è il vostro testo. L'altra cosa, che potreste dirmi, è, che gli esempj da me riferiti non parlano di regolamenti circa l'Eredità delle mani morte; ma di alienazioni de' fondi, che possedevano, di aggravj sopra le loro rendite, e di soppressioni e unioni di Benefizj. Intorno al primo Capo vi replico brevemente, che dagli esempj che ho allegati, io non pretendo già d'indurre una generale obbligazione, nè di prescrivere certe regole, che i Principi sieno tenuti a seguire. Narro soltanto ciò che han fatto, e fanno tuttavia al

di d'oggi. Lodo la loro religione: se poi si credano obbligati o no a richiedere che il Papa s'ingerisca nelle Decime, nelle alienazioni, e ne' cangiamenti necessarj allo stato d'una nuova Chiesa, io non posso affermarlo; nè tampoco voi ardireste di negarlo. La sostanza della difficoltà è questa: che se i Principi non offendono il proprio diritto col ricorrere o permettere i ricorsi alla Santa Sede in cose, che riguardano beni della Chiesa; non può dirsi nemmeno che la Regia possanza resti violata da un religioso sentimento, per cui si credessero obbligati a ricercare il Romano Pontefice, come interprete de' Canoni, e principale dispensatore de' beni terreni destinati al sostentamento de' Ministri di Dio; e non come una Potenza straniera, che entrasse a parte nel temporale Dominio de' loro Stati. Non è più forte l' altra eccezione: „ Tutti gli assegnamenti de' beni, e de' fondi temporali fatti alle Chiese, sono in esse „ pervenuti per concessione de' Principi, che non hanno per ciò inteso di derogare al Supremo Dominio, in di cui vigore possono, e tal „ volta hanno un obbligo indispensa-

„ bi-

„ bile di moderarle, di ristringerle, e
„ anche di toglierle secondo la con-
„ dizione de' tempi. " Non è così?
Perchè dunque i Principi consentono, *che il Capo degli Ecclesiastici* (1) stenda la mano sugli accennati provvedimenti? Perchè non si fanno il menomo scrupolo di lasciare, che una Corte straniera si mischi in cose non sue? Perchè fra tanti Ministri zelantissimi niuno ancora vi fu che abbia suggerito al suo Principe, ch' egli ha un *obbligo* (2) *stretto di conscienza di non dipendere dal beneplacito di un altro Uomo, a cui il Signore non ha data in questo niuna facoltà?* Cominciate voi dunque, voi che avete più coraggio, a predicare nelle Corti questa rigida morale, di un obbligo stretto di conscienza fino al dì d' oggi mal conosciuto. Servitevi come d'introduzione al vostro discorso delle belle parole di S. Gregorio Nazianzeno: *Rispettate o Principi la vostra porpora, e ravvisate in voi stessi il gran mistero di Dio. Egli da se stesso governa le cose celesti, e con voi divide il governo delle terrene.* Il dividerlo adunque con un altro Uomo è un toglierne a Dio quella parte, che si ha riserbata: un dimezzare, un offendere gravemen-

(1) Ragionamento pag. 103.

(2) v. Ragionamento pag. 103.

vemente quella podestà, che egli a voi diede: e un mancare a un obbligo strettissimo di conscienza. Non vi fidaste nemmeno de' Vescovi della Chiesa Gallicana, la di cui morale è troppo comoda e la dottrina troppo sospetta. Questi inspirano nell'animo de' giovani Principi (1) massime di *rispetto per la Santa Sede*, e propongono loro gli esempj degli Augusti loro Antenati che *fecero sua gloria di essere i più ubbidienti figliuoli del Papa*. Nulla giova che alcuni di codesti Prelati abbiano sostenuto, che il Pontefice non ha autorità diretta, o indiretta sopra il temporale de' Principi, se tutto giorno questi l'esercita, venendo richiesto d'ingerirsene o nell' assegnare la Dote alle nuove Chiese erette nel vostro Dominio, o ne' casi di alienare fondi posseduti da Chierici, e da Regolari; da cui nell' angustie maggiori non potete ritrarre sennon il meschino soccorso delle preghiere; o finalmente nelle imposizioni delle Decime, o degli straordinarj sussidj, che in sostanza sono veri tributi, su i quali il Sovrano ha un diritto indipendente dal beneplacito e dalla podestà di un Uomo, cui Dio non l'ha con-

(1) Bossuet de Instit. Ludovici Delphini ad Innocent. XI. Pontif. Max.

conceduta. Io ho motivi troppo giusti di credere, che non ardiscano istruirsi sopra i doveri della Sovranità, benchè mostrino di onorarla:

. . . *Timeo Danaos & dona ferentes*.

Il famoso Pietro de Marca ebbe una buona intenzione, ma si lasciò rapire dalla corrente, concedendo al Papa la cognizione delle cause maggiori, l'esenzione da' giudici canonici, la libertà di rilasciare dispense arbitrarie: tuttavia in mezzo a tante opinioni pregiudicate, mi è riuscito di ritrovare ch' egli insegna una gran verità, cioè *quod* (1) *Princeps solus potest imperare executionem canonum, non expectata sententia ecclesiæ*. Cosicchè dirò con più forte ragione, che *Princeps solus potest imperare executionem mandatorum Christi, non expectata sententia Papæ*. Potete adunque, o Sovrani, da voi stessi comandare senza attendere la sentenza del Papa, che sia eseguito il precetto di Gesù Cristo fatto agli Apostoli, e in essi a' loro successori di nulla possedere, ma di viver contenti, purchè abbiano di che vivere. Ma che dissi ciò potersi far da voi *soli*? dovete anche farlo; e ne avete un obbligo strettissimo

(1) Ragionamento pag. 104.

tinimo, dal quale non vi dispensa l' altezza del vostro grado.

Scusatemi però, se io quì troppo forse importuno vengo a interrompere il filo del vostro Ragionamento con una domanda che vi riuscirà affatto nuova: cioè, qual fondamento abbiate di attribuire a Pietro de Marca una proposizione, che non gli uscì mai dalla penna? So che mi direte, che la proposizione si trova *in terminis* nel Titolo del Libro VI. Cap. XXXVI. Ma io all'incontro vi replicherò, che non è dell'Autore, ma di altri, che ebbero mano in quella grand' Opera. Stefano Baluzio fu quello, che pose a ciascun Capo il suo Breviario, (1) e che trovò alla morte dell' Autore il Libro VI. e il VII. solamente in lingua francese: sebbene io non ardisco di far Autore il Baluzio de' Titoli come lo è della Sinopsi di ciò, che si contiene ne' Capi. E la ragione si è perchè il Baluzio era un Uomo di buon senno, e sapea scrivere con eleganza e con civiltà. Senza uscire da' titoli del Libro VI. udite questo che si premette al Capo XIV. *De suprema Synodorum provincialium decidendi potestate, & quatenus postea infracta astutia Pontificum*

(1) Præf. ad Lect.

fue-

fuerit. Questo è il titolo; e il Baluzio nella Sinopsi, ben lungi dall' asserire che i Concilj Provinciali avessero una *Podestà suprema*, dice, che le cause maggiori si riportavano alla Sede Apostolica. Oltre questo titolo, in cui con tanto buon garbo si parla dell' *astuzia* de' Papi, senza sapersi se abbia essa *infranta* la podestà de' Concilj, o se piuttosto abbia dovuto soccombere e spezzarsi, si legge non so dove un altro bel titolo *contra ausus Papales*, e così altri che sono lavori d'una mano pesante e di un cuore amaro. Per quello poi appartiene al vostro famoso titolo, si dovea da voi avvertire, che nè il Baluzio nè il de Marca possono esserne gli Autori, non trattando essi in quel luogo sennon d'una quistione di gius Ecclesiastico Francese; la quale potrebbe insorgere tra i Ministri della Corte, e il Clero del Regno. E in questa stessa quistione il giudizioso Scrittore, benchè confessi praticarsi il contrario, mostra però di propendere a quella parte, che è più onorevole alla Chiesa. *Certum quidem est* (così egli scrive) (1) *earum Constitutionum observationem fore sanctiorem si conderentur cum generali Cleri con-*

(1) Lib. VI. Cap. XXXVI. num. I. & III.

consensu. Indi procura di conciliare le cose col dire, che finalmente i Re di Francia nel pubblicare Costituzioni spettanti alla Polizia Ecclesiastica per l'esecuzione de' Canoni, lo fanno col parere del suo Consiglio, *quod ex personis Ecclesiasticis & secularibus constat*. Vedasi ora la bella corrispondenza, che vi è tra il titolo adulterino, e la non ben ferma opinione dell' Autore della Concordia. Lo sbaglio, che ha preso chi formò il titolo, mi richiama alla memoria la Poetica d'Orazio, dove invita a ridere i suoi amici sulla sciocchezza d'un Dipintore, che a un Uomo, se non erro, avea posta una cervice di Cavallo, *risum teneatis, Amici?* Ma se poi si pensa un po' meglio, ella è cosa degna di pianto, che voi con un' aria da vincitore, da un titolo mal espresso e mal inteso, prendiate argomento di conchiudere fuori di proposito: *Dirò io con più forte ragione, che il Principe solo può comandare l'esecuzione de' precetti di Gesù Cristo, senza attendere la sentenza del Papa*. Per dir poco, non può darsi una proposizione più ambigua di questa, e veramente vi è riuscito di superare colla vostra copia l'Originale, che ave-

avete creduto dipinto da un Tiziano, da un Raffaello, da un Le Brun, in tempo che ha tutto il colorito e tutto il disegno di un pennello assai rozzo. Cosa mai intendete voi col dire, che il Principe non ha bisogno di aspettare la sentenza del Papa, per fare che siano eseguiti i comandamenti di Dio? Intendete voi sotto il nome di *sentenza*, la permissione, il comando, o una definizione del Capo della Chiesa, per cui venga a rischiararsi un punto della Morale Evangelica? I Papi non si sono mai sognati di pretendere, che un Principe non potesse pubblicare Editti rigorosi contro gli omicidi, gli adulteri, se prima di tutto non si spedisse una Bolla d'Indulto, o di Commissione. Che se poi la Dottrina di Cristo su qualche punto non fosse dichiarata abbastanza dalla Tradizione de' Padri, e dal consenso unanime de' Vescovi col loro Capo; qual Principe troverete, che pubblichi un Editto, in cui venga a fissare il senso delle parole di Gesù Cristo? Suppongasi per esempio, che un Sovrano proibisca ai Sudditi un contratto come ingiusto. O un tal contratto è proibito dalla Chiesa, co-

me

me contrario ai precetti Evangelici, o no: Se la Chiesa l'ha proibito ai Cristiani, vi è già la tacita, o espressa sentenza del Papa. E in tal caso il Principe in due modi può formare la nuova legge: cioè vietando il contratto e annullandolo come pernizioso alla Società, ovvero come contrario al Vangelo secondo la definizione già fattane dalla Chiesa. Ma se la Chiesa non ha parlato, non vi sarà alcun Principe che voglia farla da interprete del Vangelo, e comandarne l'esecuzione. E pure (chi il crederebbe?) dopo una proposizione sì ambigua e inconcludente; dopo aver riferito i titoli di tre libri del Salgado, e di uno del Van-espen, aggiugnete che *lo stesso Henriquez* (1) *colla turba immensa de' Canonisti non dissente da una tal conclusione.* E qual conclusione è codesta, in cui sì mirabilmente convengono, non solo i primi luminari della Giurisprudenza, ma la turba ignobile colla scorta d'Henriquez? Intendavi chi ha il dono di penetrare gli spiriti, che io sono troppo ottuso, e stanco oramai di seguirvi ne' vostri principj, e nelle vostre conclusioni.

(1) Ragionamento pag. 105.

Sebbene a torto io vi accuso di oscuri-

rità. Pur troppo chiaramente voi vi spiegate poco dopo; (1) e così lo faceste con quella decenza, con cui dee parlarsi del Capo degli Ecclesiastici.
„ Se il Principe, ecco le vostre pa„ role, comanderà per la necessità del„ lo Stato (della qual necessità egli „ solo per ordinazione divina è il co„ noscitore competente ed il Giudi„ ce) che debba vendersi una porzio„ ne di beni già acquistati dalle ma„ ni morte, o dagli Ecclesiastici, o „ che più da queste non se ne deb„ bano acquistare, ed il Papa nelle „ Decretali sue dirà, che non si ven„ dano, o che non abbiano a proibir„ si gli acquisti, sebben superflui ed „ incomodi allo Stato; dovrà obbedir„ si al Principe, perchè egli ha un' „ autorità, che emana da Dio: dove „ il Papa potrebbe averla al più per „ una tolleranza degli Uomini, ed in „ alcune circostanze, che sono sog„ gette a mille variazioni: ed in que„ sto proposito converrà conchiudersi, „ che non è lecito contravvenire alla „ Legge di Dio per servire alle tra„ dizioni umane. *Quare transgredimini* „ *mandatum Dei propter traditiones ve*„ *stras?* " Ed ecco, se non erro, il

(1) Ragionamento pag. 119.

te-

tema di un vostro discorso al Popolo Cristiano (oltre quello, che farete alla Corte) per dargli una vera idea dello spirito Farisaico, che si è diffuso nel Capo degli Ecclesiastici, e in tutto il loro Corpo; che invece di eseguire e di spiegare agl' Idioti i precetti di Dio, si abusano della loro semplicità per far sempre de' nuovi acquisti. Non vi mancheranno luoghi comuni per declamare: non leggi d'Imperadori antichi, non testimonianze di Santi Padri, le quali sarà meglio riferire sol per metà, acciò producano maggior frutto. Temo solo che sieno per mancarvi le Decretali, se qualche nuovo Isidoro non viene frattanto a recare a' nostri lidi una merce ricca al pari della prima. Ma avvertite bene, che in queste Decretali vi ha da essere un positivo divieto, che *non si vendano, o che non abbiano a proibirsi gli acquisti sebben superflui ed incomodi allo Stato*. Se ciò vi riesce, vi renderete più benemerito del Pubblico; facendo conoscere questa gran verità, di cui molti sono all'oscuro: *che non è lecito contravvenire alle Leggi di Dio per servire alle tradizioni umane*.

Meno adattata alla rozzezza del Popolo

polo cristiano, ma necessaria ai Teologi e ai Decretalisti sarebbe una istruzione, che in poche parole contenesse un buon formolario, e una certa regola per ben discernere la dottrina Evangelica. Ma io veggo, che questa parte l'avete già adempita col pubblicare, come altri han fatto a' dì nostri, una Professione di Fede degna di non essere trascurata. „ In quanto a me „ (1) dove trovo che l'Evangelio di- „ ce chiaramente una cosa, e che la „ tradizione de' Santi Padri, e del- „ la Chiesa universale m'insegna il „ vero senso, e che l'intelligenza del- „ la stessa è quella che risulta dal pia- „ no testo delle parole di Cristo, co- „ nosco di essere tenuto, ed in preci- „ so dovere di attendere e di obbedi- „ re all' Evangelica dottrina, posposta „ ogni altra, che da quella s'allonta- „ ni." Riferirò ciò che siegue; e per ora vi domando, se una cosa debba essere *chiaramente* espressa nel Santo Vangelo, perchè dobbiamo aderirvi? Voi da vero Teologo mi risponderete, che non si ricerca un testo chiaro della Scrittura; ma che allora siam tenuti a riconoscere quella tal cosa, della quale si tratta, come Dottrina Evangelica,

(1) Ragionamento pag. 120.

ca,

ca, quando la Tradizione e la Chiesa hanno spiegato il *vero senso* delle parole. „ La Chiesa, voi mi aggiugnerete „ col Bossuet (1), per dare un bando „ perpetuo alle interpretazioni arbitra„ rie, che sotto lo specioso titolo del„ la divina parola vanno insinuando i „ pensieri degli Uomini, si ha fatta „ una Legge di spiegarla in ciò, che „ appartiene alla fede e ai costumi, „ giusta il senso de' Santi Padri, dal „ quale professa di non allontanarsi giam„ mai. „ Se così è, fa dunque di mestieri cancellare dalla vostra Professione quella parola *chiaramente*, come superflua, e di poco buon suono; come se a stabilire un punto di fede o di morale si richiedesse una chiara testimonianza de' Sacri Libri. Veggo benissimo, che voi ammettete la necessità della Tradizione per apprendere il vero senso. Ma ciò è appunto, che fa più apparire l' inconseguenza della prima condizione, che voi richiedete per credere, cioè che la cosa per credersi vela dica il Vangelo *chiaramente*; e poi che venga la Tradizione a insegnarvi il *vero senso* delle *chiare* parole. „ La Legge „ a buon conto, voi m' insegnate in „ altro luogo (2), dice chiaramente, „ che

(1) Exposition de la Doctrine de l' Eglise Cathol.

(2) Ragionamento pag. 104.

„ che è vano ricorrere all'ajuto d'al-
„ tri ne' proprj affari, ne' quali uno ha
„ sufficiente facoltà per riuscire da se:
„ *Frustra in negotio tuo, ubi ipse sufficere*
„ *possis, alterius opem imploras.* „ Se dunque a voi riesce di udire la chiara voce di Dio ne' libri da lui inspirati; egli è vano il ricorrere all'ajuto altrui. E se non avete bisogno di ricorrere, guardatevi bene, che forse aver potreste *obbligo strettissimo di coscienza* di astenervi da tai ricorsi, per non offendere la *podestà*, che Dio vi ha data di veder ciò che è *chiaro* ne' Santi Vangeli. Ma vi perdonerei più facilmente, se non aveste ricercato altro per aderire, se non un passo *chiaro* della Scrittura, spiegato nel suo vero senso da' Santi Padri e dalla Chiesa; conciossiachè, siccome da una parte non può ammettersi il paradosso o piuttosto l'errore de' Protestanti, i quali sostengono (1) che la Scrittura Santa è in tutti i luoghi chiara per se stessa, e che la loro intelligenza è facile ed ovvia a chiunque la legge con attenzione; così non dee negarsi da' Cattolici, che non vi sieno de' luoghi, in cui basta non essere prevenuti da alcuna falsa idea, per giudicare colla retta ragione, che non

(1) v. Massuet Dissert. prev. in S. Irenæi Opera Dissert. III. art. II.

vi

vi è la menoma oſcurità: i quali luoghi però, ſebbene limpidiſſimi, hanno ciò nulla oſtante biſogno della interpretazione de' Padri, e del giudizio della Chieſa non ſottopoſto all'errore, onde armarſi contro le profane novità di coloro, che ardiſcono di torcergli a un ſenſo allegorico, e lontano dalla forza naturale dell' eſpreſſioni. Vi perdonerei, diſſi, più facilmente, ſe null'altro aveſte aggiunto per condizione, credendovi io diſpoſto a ſottoſcrivere colla ſteſſa prontezza anche a quella Dottrina, che non così chiaramente ſi contiene, o in niuna maniera ci viene inſegnata nelle ſagre carte, purchè ci derivi dalla Tradizione Apoſtolica. Ma il male ſi è, che dopo aver poſto qual baſe e regola della voſtra credenza un teſto *chiaro* del Vangelo; e dopo aver detto con maggior eſattezza, che ne chiedete il vero ſenſo a' Santi Padri e alla Chieſa, non volendo fidarvi de' voſtri lumi, non vi fermate quì, e non ſiete ancor pago, pretendendo innoltre di vedere, *che l' intelligenza della ſteſſa (o coſa o tradizione) ſia quella che riſulta dal piano teſto delle parole di Criſto.* Ond' eccoci di nuovo alla condizione richieſta da prin-

ci-

cipio: cioe che la cosa sia *chiaramente* contenuta ne' Sagri Libri. Questa stessa professione fece, son già sessant'anni, Gian Ernesto Grabe, Tedesco di nascita, e Anglicano di religione. *La tradizione*, (1) ei disse, *che ci viene dagli Apostoli, concorda co' loro scritti: ai quali alla perfine sempre si ha da tornare: ad quæ semper est nobis redeundum*. E perchè ciò? Perchè, siccome ei pure pretende, *Scriptura Sacra omnia quæ scire debemus aperte* (chiaramente) & *citra parabolarum involucrum proponit. Judæis cum legitur, obscura & fabulæ similis; Christianis vero perspicua*. In sostanza perchè io creda, ci vuole un testo chiaro del Vangelo; e sebbene io ricevo la Tradizione per maestra, voglio però vedere un po' meglio, se la Tradizione e la Chiesa m'insegnano il vero senso, e se l'intelligenza o sia la spiegazione risulti dal piano testo delle parole: *ad quæ semper est nobis redeundum*. Dio mi tenga sempre lontano più della morte un sì ardito pensiero, che in un tempo distrugge l'autorità de' libri divini, e l'autorità della Chiesa: un pensiero, che fomenta la superbia dell'umano ingegno, e rende ostinate, anzi eterne le contese, con un circolo che poi si ri-

(1) V. l. c. art. III. num. 14.

duce al principio de' vecchi Protestanti, i quali senza tanti raggiri dicevano, schiettamente, non doversi ascoltare i Santi Padri, nè seguire le decisioni della Chiesa universale, perchè (1) la Santa Scrittura è chiara da se stessa, e perciò sola basta a decidere le controversie della Fede. Mi resterebbe che dire molto più, e molto meglio ne direbbero gli esperti Teologi in questa materia importantissima, da voi e forse anche da me trattata poco felicemente. Ma suppongasi, che la Professione vostra sia bella e buona; udiamo ancora gli anatematismi, che avete aggiunti nel fine per non allontanarvi dallo stile dell'altre professioni, e de' Simboli. ,, Conosco, voi dite, (2) ,, di essere tenuto, ed in preciso dovere di attendere, e di obbedire all' ,, Evangelica Dottrina, posposta ogni ,, altra, che da quella s'allontani; ed ,, ho sempre presente alla mente ciò che ,, San Paolo scrisse a que' di Galazia; ,, Miror quod tam cito transferimini ,, ab eo, qui vos vocavit in gratiam ,, Christi, in aliud Evangelium, quod ,, non est aliud, nisi sunt alii, qui ,, vos conturbant, & volunt convertere Evangelium Christi. Sed licet

(1) V. Bellarmin. Lib. III. De Verbi Dei interpret. cap. 1. & seqq.

(2) Ragionamento pag. 120.

,, nos,

„ nos, aut Angelus de Cælo evange-
„ lizet præterquamquod evangelizavi-
„ mus vobis, anathema ſit: ciò che
„ egli replica la ſeconda volta." Manco male che in queſta parte mi riſparmiate la pena di ſquittinare le parole voſtre, adoperando voi quelle di S. Paolo, che vi ſtanno ſempre fiſſe in mente, per l'eſtrema neceſſità, in cui ſiamo d'incenerire tanti falſi Vangeli, che ſi ſono ſparſi nella Chieſa Cattolica. Non poſſo però trattenermi dal diſapprovare altamente l'applicazione. I buoni Franceſi che diſſentono da alcuni Teologi e Canoniſti di altra Nazione, ſogliono dire in loro linguaggio: *Queſta è una pretenſione della Corte di Roma: queſto è un pregiudizio degli Scrittori Oltramontani: ſarebbe deſiderabile*, dice il Dupin del Cardinale Baronio, (1) *che un sì pio e dotto Uomo foſſe ſtato eſente da certe prevenzioni, che l'educazione e la patria* (non già la ſperanza del premio) *gl'inſpirarono*. Ma al dì d'oggi le prevenzioni, i pregiudizj, le preteſe, ſono divenute falſi Vangeli da aggiugnerſi al *Codice Pſeudepigraſo* di Gian Alberto Fabbrizio. Giacchè però vi ſta ſempre fiſſo in mente ciò che a'Galati ſcriſſe l'Apoſtolo,

(1) Bibl. Tomo XVII. p. 4.

vediamo di volo quale sia lo spirito del nuovo Vangelo, i di cui banditori vengono dall'Apostolo fulminati colla scomunica. Due, non v'ha dubbio, sono i particolari caratteri che lo distinguono. Accresce i precetti e gli obblighi di coscienza, (1) e scredita nella persona di S. Paolo quelli che sono forniti di una Missione legittima. Siamo noi forse trasportati nella Galazia? Leggo severe leggi di povertà imposte ai Chierici, ed obblighi strettissimi di coscienza intimati a chi siede sul Trono. Leggo l'ingiuste querele di tutto il mondo contro il non mai pago desiderio delle mani morte; e l'ingiusta accusa di applausi e di promesse che fa una Potenza forestiera, acciò in vece della Legge di Dio s'insegnino le tradizioni umane. E' egli questo il carattere, non dirò di un Libro Canonico, ma di un libro utile alla Società e alla Religione?

(1) V. Cap. 11. ec.

Nulla vi ha di più sagro e in quella, e in questa della fedele osservanza de' patti, in di cui vigore, ciò che di sua natura è libero, diviene un indispensabile uffizio d'ambedue le parti contraenti. Nel Ragionamento all'incontro dopo aver fatta comparsa di un divoto Rigorista,

vi dimostrate, caro Amico, un Uomo assai benigno, che sa trovare scuse e ragioni a favore della libertà. Di qual forza sieno i Concordati non può ignorarlo chi ha una lieve tintura del Gius Pubblico. Hanno essi tutta la forza di vero contratto, e di vicendevole obbligazione delle parti: cosicchè una di esse, senza chiedere l'assenso dell'altra non può derogarvi, nè allontanarsi da' metodi stabiliti; fuorchè (come diremo) nel caso di estrema necessità. Uno de' più celebri fu quello, che fu conchiuso l'anno MCDXLVII. fra Niccolò V. e Federigo III. e fino al dì d' oggi ha vigore di legge pubblica nell' Impero riguardo agli Stati Cattolici. (1) In quello poi di Leone X. e Francesco I. si dichiara espressamente, *veri contractus & obligationis* (2) ;.... *vim & robur obtinere*, ... *nec non irritum & inane quidquid secus super his vel eorum aliquo a quopiam quavis authoritate, etiam per nos & successores nostros* (cioè così da' Pontefici, come da' Re Cristianissimi) *scienter vel ignoranter contigerit attentari*. Perciò il De Marca, volendo dimostrare (3) la necessità dell'accettazione Regia, perchè un Decreto de' Concilj o de' Papi in materia di disciplina ottenga il

(1) Kemmerich. introd. ad jus publ. lib. II. c. IX. n. II.

(2) Tit. XXXIII. ap. Natal. Alex. hist. Eccl. Sæc. XVI. Dissert. XI. art. VI.

(3) Lib. II. De Concord. cap. XVII. num. VII.

il valore di Legge del Regno, lo prova coll'autorità de' Concordati, in cui Leone X. si accomodò all'opinione de' Francesi. *Cum ea pactio*, così scrive il dotto Uomo, *per modum contractus inita sit, omniaque & singula contractuum verba adamussim observanda sint ex utraque parte, nullum superest dubium*.... con quel che siegue. Così gli Autori più celebri trovano ne' Concordati ogni maggior forza e validità. E voi all'incontro ne parlate con disprezzo, come di cosa tutti i giorni soggetta all' instabilità dell'umano vicende. Ma se vi era poco nota la dottrina di molti su questo argomento, non dovea certamente da un Uomo vostro pari ignorarsi un passo del Padre Maestro Sarpi, ch' è degno d'esser riferito „ E' cosa (1) „ chiara, così egli, che siccome ciascuno può mutare per li suoi rispetti a beneplacito proprio gli ordini di governare la giurisdizione, „ ch' è sua totalmente senza dar parte, nè ricercar consenso d'altri; così dove per contratto e concordato „ tra due si è eretto un Tribunale, „ data una forma, non può un di „ loro per qualsivoglia ragione, eziandio ottima e indubitata presso a tut- „ ti,

(1) Discorso dell' Inquisizione Tom. 2. pag. 376.

„ ti, far alcuna mutazione ſenza il
„ conſenſo dell'altro contraente. Tale
„ è la natura del contratto e concorda-
„ to. Non può ricever mutazione pur
„ minima ſenza il conſenſo d'ambe le
„ parti. “ Degna è della mente feli-
ce dell'Autore queſta regola ſulla na-
tura de' Concordati: regola ſemplice e
limpidiſſima da proporſi per eſemplare
a tutti quelli, che procedono per via
di principj. Vuole il grand'Uomo, che
i Concordati abbiano a ſuſſiſtere al pa-
ri di qualunque contratto da prima li-
bero, e che poi non può ſcioglierſi:
voi per lo contrario credete (1) che
queſto ſarebbe un punto *da eſaminarſi*.
Egli non conſente, che farſi poſſa il
menomo cangiamento per qualſivoglia
ragione, eziandio ottima e indubitata:
ſecondo voi conviene diſtinguere *i tem-
pi, le circoſtanze, le ragioni, per cui ſi ſo-
no concluſi*. E in ſomma tutto è buo-
no, tutto è ottimo, perchè ſi ſpezzi-
no le dure catene, *non potendoſi togliere
al Sovrano il debito di provvedere alle ne-
ceſſità pubbliche*. Ma chi mai ha detto,
che i Concordati tolgano queſt' obbli-
go, ſe la loro indole è di fiſſare una
forma per ben eſeguirlo? Ma come?
Permettere, (voi ſoggiugnete) che di-

(1) Ragionamento pag. 123.

ſtruggaſi la Repubblica? O queſto poi no. I. Teologi e i Canoniſti non ſono sì poco buoni Cittadini. Allora è permeſſo farvi le opportune mutazioni, *col conſenſo dell' altro contraente*. Il conſenſo ha da ricercarſi, e ſe poi la ricerca torna vana, chi ha il debito di provvedere alle neceſſità pubbliche, vi provveda, che niuno può impedirnelo in forza del Concordato. Piacciavi di udire come (in ſuppoſizione che vi ſia Concordato) parla un erudito Canoniſta Bavaro de' noſtri giorni. „ Allorchè „ il continuo paſſaggio de' beni mobili „ e immobili comincia a farſi gravoſo „ alla Repubblica o alla Religione, l' „ una e l'altra parte de' *Concordanti* è „ tenuta di buon concerto (junctis con„ ſiliis) porvi freno e moderare il cor„ ſo in guiſa, che la Repubblica o la „ Religione sfugga il pericolo del gra„ ve danno, che le ſovraſta. „ Donde ne viene in conſeguenza, che ſe la Podeſtà Eccleſiaſtica benchè ricercata di preſtarvi la mano ſi dimoſtraſſe) la qual coſa non dee ſupporſi) nulla curante del pubblico bene; allora ha luogo la condizione, che ſi vuol ſottintendere, come ſe foſſe chiaramente eſpreſſa nel Concordato; dover cioè

ſuſ-

sussistere *la forma*, che fu stabilita, in quanto, e in fino che la medesima non arrechi un vero e grave detrimento allo Stato. Nè in questi casi può dirsi, a parlar propriamente, che si provveda *a traverso* del Concordato; (1) ma in virtù di una tacita necessaria condizione del Concordato medesimo; la quale è che la parte, a cui sarà chiesto il consenso per fare ne' casi di bisogno alcuna necessaria mutazione in ciò, che si è stabilito, non abbia la facoltà di negarlo a capriccio. Nè vi gioverebbe il replicarmi, che in questa maniera viene a farsi giudice delle ragioni, per cui si dee provvedere in altra forma ai pericoli dello Stato, una Potenza forestiera, e ciò con manifesta ingiuria del Sovrano solo Giudice *competente*; (2) perchè o i motivi sono indubitati e parlano da se, e allora non vi è bisogno di alzar tribunale; o sono dubbiosi, e in questo caso io trovo, che non già un S. Gelasio Papa, nè un Niccolò Primo, da voi citati con lode (3) perchè seppero conoscere i confini delle due Podestà; ma lo stesso Bonifazio VIII. conobbe (4) doversi lasciare alla rettitudine e alla religiosa pietà del Princi- pe

(1) Ragionamento pag. 122.

(2) ivi pag. 119.

(3) ivi pag. 30.

(4) v. Thomas. l. supracit. nempe

pe la cura di esaminargli. Da tutto questo che son venuto leggiermente accennando sopra la natura e la vera intelligenza de' Concordati, ogni Uomo sincero e libero da' pregiudizj potrà raccogliere, se vengano (1) a *rendersi soggette o pari almeno in autorità universalmente le Podestà secolari all'Ecclesiastica nel governo temporale de' proprj dominj*. Questo, Amico mio, è un timor panico, e uno scrupolo, che non è venuto in mente a que' Sovrani d'Italia e d'Europa, i quali a giorni nostri hanno di buon concerto colla Santa Sede fissata una certa *forma* da tenersi in varj punti, in cui voi non sapreste negare, che non abbia strettissimo obbligo d'ingerirsi la Podestà secolare; e in conseguenza de' vostri principj di escluderne qualunque altra. Anzi tanto è lontano, che un Concordato possa indurre questa *soggezione o uguaglianza* di autorità, che alcune volte i Monarchi sono discesi a stabilire solenni Convenzioni eziandio co' Vescovi del proprio Stato. Siccome fece l'Imperadore Carlo V. col Vescovo di Liegi l'anno MDXLI. sopra varj capi di Polizia, e precisamente sopra l'ammortizzazione de' beni delle Chiese. Intorno al

Part. III. lib. I. c. XLIII. n. VIII.

(1) Ragionamento pag. 125.

al qual Concordato parlano i Giurisconsulti Fiamminghi, e specialmente il Van-espen, (1) riguardandolo come legge particolare del Belgio. Questo Autore piega, come sapete, al rigorismo, o non è almeno de' più benigni. Egli è innoltre, sebben Prete, un valoroso Regalista. E ciò non ostante ei non ha conosciuto l' obbligo strettissimo, in cui è il Principe di non permettere, che altri si prendano ingerenza ne' proprj affari, nè suppone, che ciò dal medesimo farsi non possa senza offendere la Regia sua autorità.

(1) Jur. Eccl. Parte I. Tit. XXIX. c. III. num. XXVII. Part. II. Titul. XXXVII. cap. II. n. XLIII. & alibi.

Mi si apre quì luogo opportuno di favellare di quella *urgente necessità* (2) *che giustifica talvolta i provvedimenti fatti anche sopra i divieti medesimi di Dio, non che del Papa*. Vi sarà giunto forse agli orecchi il rumore fatto da taluni sopra questa proposizione; come se avesse qualche affinità col parere de' primi Riformatori diretto al Langravio d'Assia. In quanto a me non mi sono punto scandalezzato della proposizione Teologica, perchè quando sia ben intesa, è affatto innocente. Ciò che dispiace si è il vedere, che la vostra Cronologia non regge ai canoni d'Eusebio, dello Scaligero, del Petavio, dell' Usserio, del

(2) Ragionamento pag. 118.

Nevvton

Nevvton. Voi in questo punto, di cui son per dirvi, siete capo di partito; ma temo che avrete pochi seguaci. Eccovi se dico il vero. In prova del diritto, che hanno i Principi in caso di necessità su i divieti di Dio, qual ragione da voi si allega? Non altra che l'esempio di Davide: *avendone egli dato l'esempio, che è stato canonizzato nell'Evangelio.* Il fatto è notissimo. Davide con quelli del suo seguito obbligato dalla fame (1) non essendovi in pronto pane laico o profano, col buon consentimento del Sacerdote Achimelec, mangiò i pani di proposizione, di cui era lecito cibarsi ai soli Sacerdoti. Ma questo è un fatto, che senza verun dubbio accadde in tempo che Saule era vivo, e Davide non era Re. Io non ho d'uopo d'ingolfarmi ne' computi Cronologici. Mi basta il sapere, che la Storia di questo avvenimento si legge nel primo Libro de' Re al Capo XXI. e la morte del Principe infelice al Capo XXXI. del libro istesso. Narra poi il seguente libro al capo V. come Davide fu riconosciuto qual successore legittimo dalle Tribù d'Israello; e da questo punto comincia l'Epoca del suo Regno: *Filius triginta annorum erat David cum regnare cœpisset, &*

qua-

(1) 1. Reg. XXI. & Marc. II. 25.

quadraginta annis regnavit: Laddove secondo il vostro nuovo computo Davide non avea per anco trent'anni, quando cominciò ad usare del regio diritto in Nobe, gustando il pane sagro; e regnò più di quarant'anni, cioè undici o dodici oltre i quaranta; calcolandosi che sieno (1) scorsi appunto circa dodici anni dal di lui ritiro a Nobe fino all' unzione seguita in Ebron col pieno concorso de' Seniori e delle Tribù. Nè mi diceste che io dissimulo accortamente la prima unzione di Davide per mano del Profeta Samuello: perchè questa (2) non gli diede il possesso del Regno, ma il solo diritto (che noi chiamiamo *ad rem*) che restò in sospeso fino alla morte di Saule. Al solo Profeta era noto il consiglio di Dio, che avea scelto a regnare sopra il suo popolo un Uomo secondo il suo cuore. Anzi ben lungi che agli altri fosse palese, Davide stesso per sentimento d'alcuni Scrittori non penetrò il mistero della sua unzione. E quand'anche l'avesse penetrato, non si prese giammai la libertà di esercitare la Regia possanza; ma piuttosto ei diede un nobilissimo esempio della fede, con cui debbono i sudditi servire al suo Principe. Il fatto adunque

(1) Calm. Tabula Chronol. in duos primos Libros Regum. Commen. Tom. II. pag. 346. edit. Luc.

(2) I. Reg. XVI. V. Calmet ad h. l.

que di Davide ci somministra una regola generale, che serve del pari a tutti gli uomini, qualora si trovano in simili circostanze. E in fatti gli Apostoli per instituzione di Cristo non erano Principi del Secolo. E ciò non per tanto il Signor nostro giustifica la pretesa violazione del Sabbato, di cui furono rimproverati da' Farisei. Vero è, disse il buon Redentore, che il Sabbato dee osservarsi. Ma non avete voi letto quello che fece Davide co' suoi, indotto dalla necessità, cioè sfinito dalla fame? Ei mangiò pure i pani di proposizione, benchè il mangiarli non sia ad altri permesso fuorchè ai Sacerdoti. Così i miei seguaci in giorno di Sabbato han potuto svellere alcune spiche per ricrearsi dall' inedia: non essendo gli Uomini fatti pel Sabbato, ma il Sabbato per gli Uomini. Dunque i veri bisogni dell' Uomo possono dispensarlo dall' osservanza. Ognuno si accorge facilmente che il nostro Divino Maestro non applica l' esempio di Davide, nè dirige la celeste sua dottrina a' soli Principi, ma a tutti gli Uomini in generale; e che un' urgente necessità giustifica ugualmente il valoroso Principe, che in un giorno dedicato al divin culto rispinge o attac-

tac-

tacca i nimici; e la madre meſchina, che adopera l'ago e il fuſo per paſcere la famiglia. Bel privilegio egli è adunque quello che da voi ſi concede ai Sovrani di *provvedere ſopra i divieti del Papa*, come ſe il Papa non conoſceſſe, che i ſuoi divieti ſe non han luogo nella neceſſità degli altri uomini, molto meno lo hanno in una neceſſità che ſia pubblica. Ciò conobbe, come abbiam veduto, Bonifazio VIII. in una Decretale, men famoſa di quella, che è a voi nota, ſincera però e genuina. *Si Regi & ſucceſſoribus ſuis pro ..... regni defenſione periculoſa neceſſitas immineret*, ei dichiara che il Re poſſa imporre le contribuzioni al Clero, e che queſti ſia tenuto a pagarle, *inconſulto etiam Romano Pontifice*. Riſtringiamo in poco ciò che io ſento intorno alla voſtra propoſizione. Queſta da chi non voglia farvi torto, dee ſpiegarſi di una diſpenſa dai precetti di Dio, o ſemplicemente poſitivi, o per quella parte almeno che preſcrive il tempo e 'l modo di oſſervargli. La neceſſità urgente e grave ſomminiſtra un motivo ragionevole per la diſpenſa. Queſto è un principio ſicuro, che ſi appoggia ſugli eſempj di Davide e degli Apo-

ſto-

ſtoli, *canonizzati* da Gesù Criſto nel ſuo Vangelo. Ma inſieme è un principio generale, che ſerve di regola a tutti per valerſene a proporzione de' loro biſogni e del loro ſtato. Voi dunque fate male a proporla con faſto, e con inſultare al Papa, come una regola e un privilegio particolare de' Sovrani, di cui abbia fatto uſo il ſecondo Re d' Iſraello. Divenga pure riſtoro del povero l' aſtinenza del Sacerdote; e la neceſſità pubblica ſi faccia diſpenſiera del pane ſacro per ſupplire alla ſcarſezza del laico. Il vietarlo ſarebbe una ſonora ingiuſtizia, indegna del più miſerabile Caſiſta, *non che del Papa*.

Dopo i Concordati vengono gli uſi e le conſuetudini, delle quali voi ſcrivete con eguale diſprezzo, (1) perchè troppo vi preme d'abolirle, e di fare che ſpunti un nuovo cielo e una terra nuova. Se parlate degli uſi contrarj a ciò che preſcrive la Santa *Legge di Dio*, e che *detta* la ragione, lodo il voſtro zelo, eſſendo in fatti neceſſario, che ſi levi il nome di conſuetudine a tanti abuſi, che innondano. E' egli un uſo delle nazioni, o non piuttoſto una corruttela il luſſo, che diſtrugge le famiglie nobili, e ſpigne i Cittadini a un celi-

(1) Ragionamento pag. 121.

celibato più dannoso ai Principi, di quello che da noi si professa, da noi, dissi, che siamo finalmente una *picciolissima porzione* del tutto? E qual nome si merita il costume di menar vita molle e oziosa, senza servire alla Patria, senza impiegarsi nelle scienze utili e nell' arti, che accrescono la popolazione e il commerzio? Scorra libera la vostra feconda idea per un campo così vasto; e troverete un bell'argomento di combattere contro le false consuetudini, e i veri abusi proscritti dalla ragione. Vi consento anche di buona voglia che nella classe degli usi lodevoli non abbia a porsi, nè il libero corso de' beni stabili nelle mani morte, particolarmente degli Ecclesiastici; nè tampoco (se pure a nostri giorni regna un tale abuso) l'immunità e l'esenzione da ogni sussidio; nè l'impegno arbitrario delle rendite, in frode delle pie concessioni. Ma a chi entra in un mare tempestoso, è facile l'urtare in uno scoglio per isfuggirne un altro. E non è poi ogni consuetudine contraria alla Ragione o alla Legge di Dio. Per ben discernere, se allo Stato sia giovevole, o no, conviene sapere se è antica; e quando sia tale, dee allora esaminarsi,

 se

se la dicadenza in cui lo Stato ritrovasi, e se i danni che si temono, provengano veramente dalla consuetudine, e non anzi da altri fonti. La consuetudine, giusta il proverbio già fatto antico, è un'altra legge. E siccome le leggi per se stesse non sono a cambiamento soggette: di che ci fanno ampia fede i varj Statuti municipali, che hanno forza di legge in uno stesso Regno; così l'osservanza delle massime, e degli antichi usi rassoda il vincolo della Società, e rende gli Stati immortali. Un saggio Ministro non dirà mai: Il Clero del Regno, o Sire, è troppo ricco, e ciò nulla ostante non è mai pago il suo desiderio. Lo Stato minaccia rovina, e caderà, quando non si pensi, non dirò già solamente, a porre un argine al troppo gonfio torrente, ma ancora a dividere in ruscelli la piena dell'acque, siccome fece un Re di Persia, e a togliere ciò di che gli uni abbondano, e scarseggiano tanti altri, che oltre le Orazioni spargono il sangue per la difesa del Regno, e per la gloria delle vostre armi. Provvedete adunque all'ingiustizia e al disordine, ma da Sovrano, sradicando con risoluzione l'antico abuso, e non permet-

ten-

tendo, che la Chiesa entri a parte di questo affare, che dovete spedire voi solo. E se un Ministro così parlasse, non vi mancherà un Nestore lodatore de' vecchi costumi, e nimico irreconciliabile delle novità. I nostri Maggiori, dirà, pensarono più a mantenere le buone usanze, e a tramandarle a noi, che a formare nuovi sistemi, che ci fanno girare intorno con una continua vertigine. A che serve codesta truppa di semidotti, che sotto manto di zelo e ne' libri e ne' circoli vanno spacciando principj di nuove riforme? Alla difesa del vostro Regno contro le potenze forestiere giova, o Sire, il valore de' vostri Soldati più di tutte le penne e di tutte le lingue, che vi spingono a muovere una guerra, la quale può concedersi sia giusta, ma che certamente non è necessaria. Fate, o gran Re, quello che credete più vantaggioso ai vostri sudditi, e più degno di voi. Ma nulla da voi potrà farsi di più glorioso al nome vostro e di più utile al Regno, che il provvedere ai di lui bisogni sulle tracce, che vi lasciarono gl'Illustri Progenitori, dai quali avete col sangue ereditati i veri principj di giustizia e di religione. Io

so che il (1) *formale istituto di una invitta Repubblica è di tenersi alle cose usate*. Eccovi il mio Codice, il mio principio, e il mio fedele consiglio. Questo in sostanza ei dirà, e lo dirà molto meglio. Io aggiungo due sole parole, cioè che voi stesso dopo aver sostenuti con tuono sì alto i cinque principj in tutta la loro ampiezza, venite poi a confessare, (2) che „ può lasciar „ luogo a dubitazione la pratica fino„ ra osservata in quasi tutti i Domi„ nj, de' quali ragioniamo, di passar „ di concerto colla Santa Sede, allor „ quando si tratti di ripartire i pesi e „ gli aggravj dello Stato anco sopra i „ beni posseduti dagli Ecclesiastici. " La stessa dubitazione, anzi molto maggiore dovrebbe nascere dalla pratica finora osservata prima di togliere il possesso de' beni a una doppiamente morta perchè inutile, per dargli a un' altra mano benemerita della Chiesa e dello Stato, o per impiegarne il prezzo ne' casi di necessità pubblica. Che se questi ed altri punti sono dubbiosi, voi stesso dovete conchiudere, o che non reggono tutti i vostri principj, o che non tutti i Sovrani si curano di seguirgli, per quanto abbiano a cuore,

(1) Fra Paolo Apologia Tom. 1. pag. 346.

(2) Ragionamento pag. 124.

come dee supporsi, di non recare la menoma offesa a' sagri diritti della Corona.

Sicchè poi tutto si riduce a un punto, sul quale un Ministro ha ricercato qual sia il sentimento di uno straniero, sebbene da se stesso poteva deporre ogni dubbio: cioè se a un Principe Sovrano sia lecito fare una legge senza partecipazione o consenso d'altri, *che i beni temporali de' Sudditi laici non abbiano a potersi alienare, se non a tal genere di persone, e con tai condizioni*. Ma al *Quesito* era facile cosa il rispondere in due maniere. La più spedita era quella di mandargli copia di un celebre Decreto, *che dispone de' beni temporali, de' quali la Chiesa non ha avuto ancora possesso alcuno*. La seconda maniera, che poteva da voi tenersi, era quella di non uscire dalla proposta quistione, che non dipende da tanti principj, su' quali avete innalzata una fabbrica poco ferma. Gli Scrittori, che difesero il Decreto, furono obbligati a valersi di alcune massime spettanti alla Podestà de' Sovrani; ma nel tempo stesso *usarono (1), perchè così volle il Senato, ogni riverenza parlando del Pontefice*. Ma voi all' incontro

(1) Istoria particolare delle Controversie ec. lib. IV.

 ave-

Tom. 1. pag. 65.

avete vaghezza di farvi Attore in una lite, in cui, piacendo a Dio, non troverete il reo, che voglia difendersi, benchè l'abbiate irritato co' passi tronchi, apocrifi, e mal intesi, colle false supposizioni, cogl'indecenti motteggi, e fin cogli Anatemi dell' Apostolo: Quali applausi e quai premj abbia riportata dal Ministro di Stato la vostra fatica, io nol so, nè mi curo di saperlo. Certamente non può riuscire molto grata ai Principi, a'quali non giugne grata se non la verità, scevra dalle ostilità e dalle ingiurie; e ai quali non può non dispiacere una difesa de' Regj loro diritti, qual'è la vostra, cioè ultronea, e fuor di tempo, e con tanto disordine, e con sì poco decoro da voi sostenuta. State sano.

P. S. Mi accorgo troppo tardi di aver ommessi due o tre monumenti dell'antichità Cristiana, che meritavano d'aver luogo in questa mia lettera. Non posso ora trattenermi dal farne cenno. San Cornelio Papa scrivendo a Fabio d'Antiochia (1) contro Novaziano, ci fa noto, come nella Chiesa di Roma a que'tempi, oltre il Vescovo eranvi quarantadue Preti, sette Diaconi, e altrettanti Suddiaconi, qua-

(1) ap. Euseb. Hist. Eccl. lib. VI. cap. XLIII.

quarantadue Acoliti, e cinquantadue tra Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj. Ma quì non termina il Catalogo di quelli, che ora noi chiamiamo all' uso oltramontano mani morte; perchè vi erano innoltre più di mille cinquecento, fra Vedove, infermi, o poveri, *i quali tutti*, soggiugne il Santo Pontefice, *alimenta la benignità del Signore*. Io non cerco ora, se la Chiesa Romana fin d' allora avesse fondi stabili, oppure, (lo che è men verisimile) nodrisse un numero sì grande di Ministri dell' Altare e di meschini per mezzo delle Collette. Ci dà questo passo una grande idea della moltitudine grandissima, come di fresco ha dimostrato il Padre Casto Ansaldi celebre Domenicano, (1) de' Cristiani ne' primi secoli e prima della pace, che Costantino diede alla Chiesa. Il computo, che io propongo, è più facile, e più sicuro. Al tempo di San Cornelio, cioè verso la metà del terzo secolo, per un solo Ecclesiastico, vi erano almen dieci Uomini, laici, e femmine che viveano colle rendite della Chiesa, o colle limosine de' fedeli da lei dispensate. Su questo piano adunque potrebbe esaminarsi in qual proporzione sia oggi in una Città il numero de' sagri Mini-

(1) Multitudo maxima ec. cap. XII. pag. 230. Taurini 1765.

ni-

nistri e dell'altre persone co' voti solenni a Dio dedicate, con quello delle restanti mani morte. Allora si vedrà non esservi alcun pericolo, che contro il divieto di Dio *tutto sia Chiesa*. Vi è di più. Dall'accennata lettera di S. Cornelio, e da un passo di Ottato Milevitano argomenta il Dupin (1) che in Roma prima della generale persecuzione vi fossero altrettante Basiliche, quanti erano i Sacerdoti. Ma oltre le Chiese, aveano i Cristiani altri luoghi, che appartenevano al loro *Corpo* o sia al *Comune*. Ciò dimostrai a suo luogo sulla fede di Eusebio, che riferisce l'Editto, o sia lettera di Licinio in lingua greca. Dell'originale latino siam debitori a Lattanzio, che nel prezioso libro *de mortibus persecutorum* la riferisce al Capo XVIII. E in questa lettera appunto io trovo, che l'Imperadore ordina al Presidente di ciascuna Provincia soggetta al suo governo, che faccia *restituire* ai Cristiani oltre i luoghi delle sagre adunanze anco gli *altri*, che erano del loro *Corpo*. „ Et quoniam iidem Christiani non ea loca tantum, ad quæ „ convenire consueverunt, sed ALIA „ etiam habuisse noscuntur (prima „ dell'

(1) v. Anfaldi cap. VIII. pag. 144. & seqq.

„ dell' anno 303.) ad jus CORPO-
„ RIS eorum, idest Ecclesiarum,
„ non hominum singulorum pertinen-
„ tia, ea omnia .... iisdem Chri-
„ stianis, idest CORPORI, & con-
„ venticulis eorum REDDI jubeas. "
Dopo il testo benchè sì chiaro, udite ora la glossa non già fatta da un Decretalista, ma da Gisberto Cupero, nome famoso nella Letteraria Repubblica, come in quella degli Stati di Ollanda, dove fu Console e amplissimo Senatore. *Hæc sunt bona Ecclesiastica* (1), *& locus hic clare evincit ante Constantini Magni legem, Ecclesias Christianorum bona, ut vocant, immobilia possedisse*. Confrontate di grazia questa annotazione colla vostra Epoca. Indi poi l'eruditissimo Scrittore riporta un certo passo de' due Chierici Faustino e Marcellino, tratto da un memoriale che presentarono verso la fine del quarto secolo all' Imperadore Teodosio, o al giovane Valentiniano. In questa supplica intitolata *libellus precum*, parlando i due buoni Uomini delle ricchezze del Clero, fanno una molto divota aspirazione, *quas utinam*, dicendo, *nunquam Ecclesia possedisset, ut Apostolico more vivens fidem integram in-*

(1) In notis ad Lactant. Tom. II. Edit. Parif. 1748 pag. ...

vio-

violabiliter possideret. Belle parole da porsi in fronte del vostro libro, dove fatta avrebbero miglior comparsa di quella che vi fa il tronco passo di Sant' Ambrogio. Ma oimè! Chi sono mai codesti uomini così staccati dalle basse terrene cose, e così dissomiglianti dagli altri del suo ordine,

Che hanno posta nel fango ogni lor cura?

Marcellino era Prete, (1) e Faustino Diacono della Chiesa di Roma, ambedue torbidi ingegni, nimici aperti e irreconciliabili del Papa San Damaso. Questi dunque eran quelli, da cui spacciavasi, che la Chiesa coll'abbandonare il costume Apostolico di non possedere cosa alcuna, *avea perduta l'integrità della fede*. Gl'Imperadori non badarono punto al *libello*. E un valoroso Prete vostro nazionale, che fioriva in que' tempi, favellando del partito di Pietro, e di Marcellino (2) così conchiude: *Assertor innocentiæ Deus adsuit; & in caput eorum, qui intenderant dolum, pœna conversa est*. Non altro per ora.

(1) v. Natal. Alex. Hist. Eccl. Sæc. IV. cap. II. n. VIII.

(2) Ruffinus Hist. Eccl. lib. XI. c. X.

FINE.

Errata.	*Corrige.*
pag. XXIII.	
lin. 28. vi era un Area	vi era un Arca.
pag. XXVII.	
lin. 13. ſi eſſentiale	ſi eſſenziale.
pag. LVI.	
lin. 2. la qual proibizio e	la qual proibizione
pag. LXI.	
lin. 23. Si ſes Pretres	Si les Pretres
pag. LXII.	
lin. 24. cioè ottenere	cioè o tenere
pag. LXXVI.	
lin. 7. di queſtoi rimedio	di queſto rimedio.
pag. LXXXIX.	
lin. 1. provvedimenro	provvedimento
pag. XCII. di	di-
pag. CVII. lin. 3. dirigge	dirige
pag. CXI. lin. 18. mora-	morale
pag. CXXIV.	
lin. 26. ſtabito	ſtabilito
pag. CXXV. lin. 3. buoni (	buoni)
pag. CXXXVII.	
lin. 4. parola franceſe (	parola franceſe)
pag. CLVIII. lin. 26. vela	ve la
pag. CLXVIII.	
lin. 25. dimoſtraſſe)	dimoſtraſſe (